

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO  
ISTITUTO GIURIDICO

TESTI PER ESERCITAZIONI

Sezione II, n. 2

# RES GESTAE DIVI AUGUSTI

Testo critico, introduzione, traduzione e commento di  
ANTONIO GUARINO

*Seconda edizione a cura di LUIGI LABRUNA*



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 1968

## TESTI PER ESERCITAZIONI

Publicati dall'ISTITUTO GIURIDICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO  
sotto la direzione di PIO CIPROTTI

### SEZIONE I (FILOSOFIA DEL DIRITTO)

1. S. TOMMASO D'AQUINO, *La legge (Summa theologiae I-II, qq. 90-97)*, a cura di Alessandro Baratta, 1965.
2. G. HEGEL, *Lo Stato (dai "Lineamenti di filosofia del diritto")*, a cura di Alessandro Baratta, 1965.
3. PLATONE, *La giustizia (dalla "Repubblica")*, a cura di Luigi Marchegiani, 1967.
4. G. W. LEIBNIZ, *La giustizia*, a cura di Alessandro Baratta, 1967.
5. J. J. ROUSSEAU, *Discorso sull'origine dell'ineguaglianza fra gli uomini*. Trad. di Michelangelo Musarra, introd. e note di Luigi Marchegiani, 1968.

### SEZIONE II (DIRITTO ROMANO)

1. *De legatis textus ex institutionibus*, curante Ignatio Buti, 1967.
2. *Res gestae divi Augusti*. Testo critico, introduzione, traduzione e commento di Antonio Guarino. II ed. a cura di Luigi Labruna, 1968.

### SEZIONE IV (DIRITTI BARBARICI E ROMANO-BARBARICI)

1. *L'Edictum Theoderici regis Italiae*, a cura di Pier Luigi Palaschi, 1966.

### SEZIONE V (DIRITTO MEDIOEVALE)

1. *Il Constitutum Constantini*, a cura di Pio Ciprotti, 1966.
2. LAURENTII VALLAE, *De falso credita et ementita Constantini donazione declamatio*, a cura di Pio Ciprotti, 1967.
3. *Neuf Capitulaires de Charlemagne concernant son oeuvre réformatrice par les missi*. Texte critique et traduction, par Charles de Clercq, 1968.

### SEZIONE VI (STORIA DEL DIRITTO DELL'EPOCA MODERNA)

1. *Memorie attinenti all'offizio de' Sp. Sp. Contradittori*. Pratica criminale veneziana del sec. XVIII, pubblicata a cura di Claudio Schwarzenberg, 1968.

### SEZIONE VII (DIRITTO CANONICO)

1. *I Capitula Angilramni*, con appendice di documenti connessi, a cura di Pio Ciprotti, 1966.
2. *Il Consilium pro Urbano VI di Bartolomeo da Saliceto*, a cura di Niccolò Del Re, 1966.
3. *Penitenziali anteriori al sec. VII*, a cura di Pio Ciprotti, 1966.
4. *La version syriaque de l'Octateuque de Clément*, traduite par François Nau, rééditée par Pio Ciprotti, 1967.

### SEZIONE VIII (DIRITTO INTERNAZIONALE)

1. *Decisioni della Corte Costituzionale in materia internazionale*, a cura di Giorgio Gaja, 1966.
2. *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, a cura di Antonio Mahintoppi, 1966.
3. *Giurisprudenza italiana su questioni di applicazione dei Trattati C.E.C.A. e C.E.E.*, a cura di Mario Longo e Anna Luisa Biraschi, 1967.
4. *Convenzioni tra l'Italia e altri Stati in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento di sentenze straniere*, a cura di Giovanni Kojanec, 1967.
5. *Decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulle intese limitatrici della concorrenza*, a cura di Mario Longo e Anna Luisa Biraschi, 1967.

(Continua in III pagina di coperta)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO  
ISTITUTO GIURIDICO

TESTI PER ESERCITAZIONI

Sezione II, n. 2

# RES GESTAE DIVI AUGUSTI

Testo critico, introduzione, traduzione e commento di  
ANTONIO GUARINO

*Seconda edizione a cura di LUIGI LABRUNA*



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 1968



*TUTTE LE COPIE DEVONO ESSERE TIMBRATE DALLA S.I.A.E*

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

---

(1968) SOC. TIP. « MULTA PAUCIS » - 21100 VARESE - VIA G. GOZZI, 29

## INTRODUZIONE

Narra Svetonio<sup>1</sup> che alla morte di Augusto le Vestali consegnarono al senato il suo testamento e tre volumi sigillati che furono aperti e letti solennemente. Uno dei documenti era l'*Index rerum a se gestarum*, redatto personalmente da Augusto<sup>2</sup> con l'intenzione di farlo riprodurre su due pilastri di bronzo posti davanti al mausoleo che egli aveva fatto erigere tra la via Flaminia e la riva del Tevere sin dal 28 a. C. per raccogliervi le spoglie sue e dei suoi familiari<sup>3</sup>. La volontà di Augusto fu eseguita dal suo successore, Tiberio, il quale permise che numerose copie dell'iscrizione romana fossero fatte nelle province, per essere apposte nei templi o sugli altari eretti per il culto di Augusto.

<sup>1</sup> Suet. *Aug.* 101: «*Testamentum L. Planco C. Silio cons. III. Non. Apriles, ante annum et quattuor menses quam decederet, factum ab eo ac duobus codicibus partim ipsius partim libertorum Polybi et Hilarionis manu scriptum depositumque apud se virgines Vestales cum tribus signatis acque voluminibus protulerunt. Quae omnia in senatu aperta atque recitata sunt... Tribus voluminibus, uno mandata de funere suo complexus est, altero indicem rerum a se gestarum, quem vellet incidi in aeneis tabulis, quae ante Mausoleum statuerentur, tertio breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique esset, quantum pecuniae in aerario et fisci et vectigaliorum residuis...*».

<sup>2</sup> È ignota la data di redazione dell'*Index*. La tesi del Mommsen (*Res gestae divi Augusti*<sup>2</sup> [1883] 2, 197) secondo cui Augusto avrebbe composto l'opera parecchi anni prima della sua morte (e, precisamente, intorno al 4 a. C.) e che, quindi, le notizie relative agli eventi degli anni successivi sarebbero state aggiunte nel testo originario in un secondo momento dallo stesso Augusto o addirittura da Tiberio, è priva di ogni documentazione attendibile, come dimostrò già nel secolo scorso il Geppert (*Zum Monumentum Ancyranum* [1887] 3 ss.). È da ritenersi, invece, che pur avendo deciso da tempo di redigere un'opera del genere, Augusto abbia realizzato il suo proposito soltanto negli ultimi anni della sua vita.

Letteratura sul problema in MALCOVATI, *Imperatoris Caesaris Augusti Operum Fragmenta*<sup>4</sup> (rist. 1967) *Prolegomena* LII, nt. 2.

<sup>3</sup> Suet. *Aug.* 100.1. V. Strab. 5.3.8 che riferisce quanto segue intorno al mausoleo: ἀξιολογώτατον δὲ τὸ Μαυσώλειον καλούμενον, ἐπὶ κρηπίδος ὑψηλῆς λευκὸ λίθου πρὸς τῷ ποταμῷ χώμα μέγα, ἄχρι κορυφῆς τοῖς ἀειθαλέσι τῶν δένδρων συνηρηφές· ἐπ' ἀκρῶ μὲν οὖν εἰκὼν ἐστὶ γαλκῆ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος, ὑπὸ δὲ τῷ χώματι θῆκαι εἰσὶν αὐτοῦ καὶ τῶν συγγενῶν καὶ οἰκείων, ὀπισθεν δὲ μέγα ἄλσος περιπάτουσ θυμαστοῦς ἔχον· ἐν μέσῳ δὲ τῷ πεδίῳ ὁ τῆς καύστρας αὐτοῦ περίβολος καὶ οὗτος λίθου λευκοῦ, κύβητο μὲν περικεῖμενον ἔχων σιδηροῦν περίφραγμα, ἐντὸς δ' αἰγείοις κατάφυτος.

Perdutosi, durante il Medioevo, l'iscrizione originale, non rimase per lungo tempo alcuna traccia dell'*Index*. Solo nel 1555, durante le guerre dell'Austria con i Turchi, avvenne che gli ambasciatori inviati dall'imperatore Ferdinando I d'Asburgo al sultano Solimano il Grande<sup>4</sup> scoprirono in Ancyra (oggi Ankara), già capoluogo della Galazia romana, una riproduzione mutila dell'iscrizione romana tra le rovine del tempio dedicato al divo Augusto e alla dea Roma.

L'iscrizione latina (in sei pagine) era incisa sulle due pareti del pronao del tempio ed era accompagnata da una versione greca (distribuita in diciannove pagine) incisa sulla parete destra della cella.

Il testo (c.d. *monumentum Ancyranum*), sia nella redazione latina che in quella greca (utilissima, dove non è lacunosa anche essa, per colmare le numerose lacune della prima), consta di trentacinque capitoli, preceduti da una *praescriptio* (che nell'esemplare latino risulta incisa sulle prime tre pagine; nel greco, sulle prime diciassette) e seguiti da una breve «appendice» relativa alle *impensae* ed alle elargizioni effettuate da Augusto.

Del *monumentum Ancyranum* fu fatta una prima copia dagli scopritori<sup>5</sup>; ne fu poi pubblicata una seconda, alquanto migliore, nel 1695, dal Gronovius (il filologo tedesco-olandese J.F. Gronov)<sup>6</sup>.

Dopo che una serie di altre copie parziali e scarsamente corrette era giunta in Europa ad opera di numerosi studiosi che, attratti dal ritrovamento, si erano recati nel corso del XVIII secolo e nella prima metà del XIX ad Ankara<sup>7</sup>, nel 1861 Napoleone III inviò in Anatolia gli archeologi George Perrot e Edmunde Guillaume con l'incarico appunto di effettuare

<sup>4</sup> Si trattava dello scrittore belga Ogier-Ghislain de Busbecq e dell'umanista dalmata Antonio Veranzio, vescovo di Esztergom (Strigonia), uno dei maggiori artefici della pace di Adrianopoli.

<sup>5</sup> Se ne v. l'edizione in MOMMSEN, *Res gestae*<sup>2</sup> cit. (*infra*, nt. 10) XX ss.

<sup>6</sup> In *Memoria Cassoniana* (= *Danielis Cassonii vita*) (1695): cfr. ancora MOMMSEN, *Res gestae* cit. XXIII.

<sup>7</sup> Vi si recò nel 1701 J. Pitton de Tournefort, il cui apografo fu pubblicato alcuni anni dopo — zeppo, però, di sviste e congetture azzardate — da E. Chishull (in *Antiquitates Asiaticae* [1728] 171 ss.). Una edizione alquanto migliore era stata curata, però, nel frattempo da P. Loucas in una relazione sui suoi viaggi nel vicino Oriente (*Voyage du Sieur Paul Loucas fait dans la Grèce, l'Asie mineure, la Macédoine et l'Afrique* [1712]). Seguirono le edizioni del francese Rostan (in *Histoire de l'Académie des inscriptions* 47 [1809] 91 ss.), degli inglesi Kinneir (*Journey through Asia Minor* [1818] 70 ss.) ed Hamilton (*Researches in Asia Minor* 1 [1842] 421 ss.) che per primo era riuscito a leggere, nel 1836, le ultime nove pagine della iscrizione greca sino ad allora coperte: ulteriori notizie in MALCOVATI, *Imp. Caes. Aug. Operum Fragmenta*<sup>4</sup> cit. *ProL.* LIV e ntt. ivi.

una precisa ricognizione dell'epigrafe. L'ottimo apografo di tutto il testo latino e di gran parte del greco da loro effettuato<sup>8</sup> fu utilizzato dal Mommsen per la sua prima edizione del 1865<sup>9</sup>.

Un calco completo della iscrizione di Ancyra operato, per incarico dell'Accademia delle scienze di Berlino, dal Humann nel 1882 permise al Mommsen di pubblicare nel 1883 una seconda, magistrale edizione delle *Res gestae*<sup>10</sup>. Per questa, lo studioso tedesco utilizzò anche i pochi frammenti di versione greca del testo scoperti ad Apollonia di Bitinia ed appartenenti ad un esemplare (greco) inciso su di una base marmorea tra il 14 e il 19 d. C. a cura di un cittadino eminente di quella città (c.d. *monumentum Apolloniense*)<sup>11</sup>.

Con la seconda edizione mommseniana (che resta ancor oggi fondamentale) poteva dirsi quasi completamente raggiunta la conoscenza del contenuto dell'*Index*. Ulteriori passi in avanti per una più esatta ricostruzione del documento augusteo permisero di compiere i rinvenimenti di altri frammenti del *monumentum Apolloniense*<sup>12</sup> e, soprattutto, i risultati di due fortunate campagne archeologiche nella città di Antiochia di Pisidia. Nel corso della prima esplorazione — compiuta nel 1914 dall'inglese Ramsay — vennero alla luce nell'area delle rovine del tempio di Augusto quarantanove frammenti di una iscrizione riprodotte il testo latino dell'*Index*<sup>13</sup>. Altri duecentoventi frammenti dell'epigrafe furono poi riportati alla luce nel 1924 da una spedizione archeologica della « Michigan University », patrocinata ancora dal Ramsay, e composta da David M. Robinson, Enoch E. Peterson e H. S. Feizy<sup>14</sup>.

<sup>8</sup> E pubblicato in *Exploration archéologique de la Galatie et la Bitynie* (1862-1872).

<sup>9</sup> MOMMSEN, *Res gestae divi Augusti* (1865), ripubblicato in *Corpus Inscriptionum Latinarum* III 2 (1873) 769 ss.

<sup>10</sup> MOMMSEN, *Res gestae divi Augusti*<sup>2</sup> (1883).

<sup>11</sup> I primi frammenti dell'esemplare (greco) dell'*Index* augusteo di Apollonia — che presumibilmente constava in origine di sette pagine marmoree — furono pubblicati dagli inglesi Arundell (in *Discoveries in Asia Minor* 2 [1834] 426) e Hamilton (in *Researches* cit. 2. 491 nt. 455). Lo Hirschfeld fornì poi al Mommsen il materiale che questi pubblicò prima in edizione critica (in *Ephemer. epigrafica* 2 [1875] 482) e in seguito utilizzò nella 2ª ediz. cit. del *monumentum Ancyranum*.

<sup>12</sup> Particolarmente importanti quelli scoperti da una missione archeologica anglo-americana diretta da W. H. Buckler e W. M. Calder ed editi in *Monumenta Asiae Minoris antiqua* 4 (1933) 50 ss. Per precedenti rinvenimenti, si v. soprattutto von DOMASZEWSKI, *Ein unerkanntes Fragment des Monumentum Apolloniense*, in *Philologus* 70 (1911) 569 s.

<sup>13</sup> Cfr. RAMSAY, *Monumentum Augusti Antiochenum*, in *Journal of Roman Studies* 6 (1916).

<sup>14</sup> Ed.: Robinson (in *American Journal of Philology* 47 [1926] 1 ss.) e Ramsay-Premerestein (in *Klio* 19 [1927]).

In questo terzo esemplare (c.d. *monumentum Antiochenum*) il contenuto dell'*Index* appare distribuito in dieci pagine, sulle cui prime due è incisa la *praescriptio*. Il testo (esclusivamente in latino) coincide con quello del *monumentum Ancyranum*, tranne che per alcune varianti che tuttavia permettono di escludere ogni filiazione tra le due epigrafi: quindi o queste ebbero per archetipo comune un *exemplar* inviato da Roma ad Ancyra e da cui vennero fatte varie copie destinate alle diverse città della regione, ovvero furono effettuate indipendentemente sulla scorta di *exemplaria* inviati direttamente da Roma alle singole città<sup>15</sup>.

Delle *Res gestae divi Augusti* esistono numerose edizioni critiche recenti<sup>16</sup>; tra cui fa spicco quella, eccellente, della Malcovati ora nel «*Corpus Scriptorum Latinorum Paravianum*»<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. MALCOVATI, *Imp. Caes. Aug. Operum Fragmenta*<sup>4</sup> cit. *Prolog.* LVII.

<sup>16</sup> Se ne veda l'elenco aggiornato nei *Prolegomena* (p. LVIII ss.) della più volte citata edizione della Malcovati. Basti qui ricordare: BARINI, *Res gestae divi Augusti ex monumentis Ancyrano Antiocheno Apolloniensi* (1937); GAGÉ, *Res gestae divi Augusti. Texte établi et commenté* (1935), con ottimo commento; l'ed. di RICCOBONO e FESTA, in *Acta Divi Augusti* 1 (1945); PUGLIESE CARRATELLI, *Imp. Caesar Augustus, Index rerum a se gestarum* (1947); l'ed. curata da A. MAGARIÑOS, in *Suppl. Estudios Clasicos* (1951); quella di M. A. LEVI, in app. all'ed. di *Suet. Vitae Augusti* (1951); VOLKMANN, *Res gestae Divi Augusti. Das Monumentum Ancyranum*<sup>2</sup> (1957); WIRTZ, *Monumentum Ancyranum. Der Tatenbericht des Augustus. Vollständiger lat. und griech. Text mit Kommentar*<sup>5</sup> (1958). GUARINO, *Res gestae divi Augusti* (1947) è edizione parziale (cc. 1-13; 25-35) e destinata agli studenti, così come la presente.

<sup>17</sup> 4<sup>a</sup> ed. cit. *Prolog.* LII ss.; testo p. 105 ss. con ampio apparato critico. Precedenti edizioni dell'*Index* della Malcovati (con traduzione e commento) in *Edizioni Roma* (1936 e 1938<sup>2</sup>).

## INDEX RERUM GESTARUM DIVI AUGUSTI

L'*Index* viene pubblicato qui di seguito nel testo latino del *monumentum Ancyranum*, tenendo conto, peraltro, della traduzione greca riportata nella stessa epigrafe e dei testi del *monumentum Antiochenum* e dell'*Apolloniense*.

Il testo del *monumentum Ancyranum* è stampato in tondo; le integrazioni sono racchiuse fra parentesi quadre. Il corsivo tra parentesi indica che la integrazione è effettuata in base alla testimonianza dell'*Antiochenum*; il corsivo fuori parentesi indica coincidenza di lettere, sillabe o parole tra il testo dell'*Ancyranum* e dell'*Antiochenum*.

A margine del testo, i numeri romani indicano le pagine del *monumentum Ancyranum* (quelli tra parentesi le pagine dell'*Antiochenum*); i numeri arabi indicano le linee di ogni pagina dell'epigrafe di Ancyra.

Nel testo i numeri in grassetto indicano i capitoli dell'*Index*; quelli in esponente indicano i paragrafi in cui ogni capitolo è stato qui suddiviso per comodità didattica.

Il simbolo § indica l'esistenza nel testo epigrafico del segno di interpunzione y o ß; il simbolo [§], invece, indica un intervallo nel testo della iscrizione.

Sono omessi gli apici che nell'epigrafe sono incisi sulle vocali a e o u.

Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terra[rum] imperio populi Rom(ani) subiecit, § et inpensarum, quas in rem publicam *populumque Romanum fecit*, incisarum § in duabus aeneis pilis, quae su[n]t Romae positae exemplar sub[i]ectum.

(Ant. I) I

1. <sup>1</sup> Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, [§] per quem rem publicam [a do]minatione factionis oppressam in libertatem vindica[vi]. <sup>2</sup> Eo nomine senatus decretis honorificis in ordinem suum m[e] adlegit C. Pansa et  
5 A. Hir[ti]o consulib[us] c[onsul]a || rem locum s[ententiae] dicendae tribuens, et i[m]perium mihi dedit. [§] <sup>3</sup> Res publica ne [quid] detrimenti caperet, me] pro praetore simul cum consulibus pro[videre] iussit, § <sup>4</sup> *Populus*] autem eodem anno me] consulem, cum [consul] uterque in bello ceci]disset, et triumvirum rei publi]cae constituend[ae] creavit. ||

10 2. Qui parentem meum [necaver]un[t, eo]s in exilium expuli iudiciis legi]timis ultus eorum [fa]cin[us § e]t postea bellum inferentis rei publicae | vici b[is a]cie. |

3. <sup>1</sup> [B]ella terra et mari c[ivilia] exte]r[na]que toto in orbe terrarum s[aepe] gessi | victorque omnib[us] [veniam] petentib[us] civibus  
15 peperci. § <sup>2</sup> Exte]r[ans] || gentes, quibus tuto [ignosci] p[otuit], conserve]re quam excidere ma]lui. § | <sup>3</sup> Millia civium Roma[norum] sub] sacramento meo fuerunt circiter [quingen] | ta. § Ex quibus dedu]xi in coloni]as aut remisi in municipia sua stipen]dis emeri] | tis millia aliquant[o] plura qu]am trecenta et iis omnibus agros a[dsignavi] | aut pecuniam pro p[raemiis] mil]itiae dedi. § <sup>4</sup> Naves cepi sescenta[s]  
20 p[ra]e]t[er] || eas, si quae minore[s] quam tri]remes fuerunt. § |

1. <sup>1</sup>In età di diciannove anni, di mia iniziativa ed a mie spese misi insieme un esercito, per mezzo del quale ottenni la liberazione dello Stato, che era oppresso dal dominio di una fazione politica. <sup>2</sup>Per questo motivo, il senato, sotto il consolato di Gaio Pansa e Aulo Irzio, decise di annoverarmi a titolo di onore tra i suoi membri, concedendomi il rango di console per l'espressione del mio parere, e mi affidò il comando militare. <sup>3</sup>Ordinò inoltre che io, in qualità di propretore, provvedessi insieme con i consoli a che lo Stato non avesse a soffrire alcun danno. <sup>4</sup>Lo stesso anno poi, essendo caduti entrambi i consoli in guerra, il popolo mi fece console e triumviro per la ricostruzione dello Stato.

2. Mandai in esilio coloro che avevano assassinato il padre mio, punendo il loro delitto con procedure legali, e poi, muovendo essi guerra alla repubblica, li sconfissi due volte in campo aperto.

3. <sup>1</sup>Spesso combattei guerre civili ed esterne per terra e per mare in tutto il mondo e, vincitore, perdonai a tutti i cittadini che mi chiesero grazia. <sup>2</sup>Le genti straniere, cui senza pericolo si potè perdonare, preferii risparmiarle anzi che sterminarle. <sup>3</sup>Circa cinquecentomila cittadini romani militarono sotto di me. Di essi, poco più di trecentomila, terminata la ferma, inviai in colonie o rimandai ai loro municipi e a tutti assegnai terreni o diedi somme di danaro come premio per il servizio prestato. <sup>4</sup>Catturai seicento navi, senza contare quelle di classe minore delle triremi.

(Ant. II)

4. <sup>1</sup> [Bis] ovans triumpha[vi et tris egi c]urulis triumphos et appella[tus sum *viciens et se]mel imperator, [decernente plu]ris triumphos mihi se[natu, quibus | omnibus su]persedi. [§] L[aurum de fascib]us deposui § in Capi[tolio votis, quae] | quoque bello nun-  
 25 cu[paveram, solu]tis. § <sup>2</sup> Ob res a m[e aut per legatos] || meos auspiciis meis terra ma[ri]que prospere gestas qu[inquagens et quin] | *quiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immo[rtalibus. Dies autem, |* pe[r quos ex senatus consulto [s]upplicatum est, fuere DC[CCLXXXX].  
<sup>3</sup> In triumphis | meis] ducti sunt ante currum m[e]um reges aut r[eg]um lib[eri novem. <sup>4</sup> Consul | fuer]am terdecimens c[u]m [scri-  
 30 beb]a[m] haec [et eram se]p[timum et tricensimum || tribu]niciae potestatis.]*

5. <sup>1</sup> [Dictatura]m et apsent[i et praesenti] mihi delatam et a populo et a senatu | M. Marce]llo e[t] L. Ar[runtio] cos. non recepi.  
<sup>2</sup> Non sum *deprecatus in summa | frumenti p]enuria c]uratio[n]em an[nonae qu]am ita ad[ministravi, ut intra | dies pauco]s metu et  
 35 periculo p[raesen]ti civitatem univ[ersam liberarim || impensa et] cura mea. § <sup>3</sup> Consul[at]um quoqu[e] tum annuum e[t] perpetuum | mihi] de[latum non recepi].]*

(Ant. III)

6. <sup>1</sup> [Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium | Paulo Fabio Maximo et Q. Tuberone] senatu populoq[ue Romano] consen-  
 40 timentibus ut curator legum et morum maxima potestate solus crearer, § || nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi. § <sup>2</sup> Quae tum per me | geri senatus voluit, per tribuniciam potestatem perfecit, cuius potestatis | conlegam et ipse ultro quinquens a senatu depoposci et accepi].]

7. <sup>1</sup> [Triumvirum rei publicae constituendae] fui per continuos annos decem. | <sup>2</sup> Princeps senatus fui usque ad eum diem, quo

4. <sup>1</sup>Due volte ebbi un'ovazione trionfale e tre volte celebrai trionfi curuli e fui acclamato ventun volte *imperator*, mentre il senato mi decretò un numero ancor maggiore di trionfi, che io tralasciai di celebrare. Deposì l'alloro dei fasci nel Campidoglio, sciogliendo i voti che avevo pronunciato in ciascuna guerra. <sup>2</sup>Per le imprese felicemente compiute, per terra e per mare, personalmente o per mezzo di legati con auspicî presi da me, cinquantacinque volte decretò il senato che fossero da rendersi solenni ringraziamenti agli dei immortali. I giorni, durante i quali avvennero pubbliche cerimonie di ringraziamento per senatoconsulto, furono ottocentovanta. <sup>3</sup>Nei miei trionfi vennero condotti davanti al mio carro nove tra re e figli di re. <sup>4</sup>Ora che scrivo sono stato tredici volte console e sono nel trentesimo anno di potestà tribunizia.

5. <sup>1</sup>Non accettai la dittatura che, sotto il consolato di Marco Marcello e Lucio Arrunzio, fu offerta a me assente e poi presente dal popolo e dal senato. <sup>2</sup>Non cercai di esimermi, in un momento di somma carestia di grano, dalla direzione dell'annona, che amministrai in modo tale da liberare in pochi giorni, a mie spese e con la mia vigilanza, dal timore e dal pericolo incombente tutta la città. <sup>3</sup>E non volli accettare neppure il consolato, che allora mi fu offerto annuo e a vita.

6. <sup>1</sup>Sotto il consolato di Marco Vinicio e Quinto Lucrezio, indi sotto quello di Publio Lentulo e Gneo Lentulo, e una terza volta sotto il consolato di Paolo Fabio Massimo e Quinto Tuberone, mentre il senato ed il popolo romano erano concordi nel ritenere che io dovessi, solo e con la massima potestà, esser nominato curatore delle leggi e dei costumi, non volli accettare l'offerta di una magistratura in contrasto col costume dei nostri padri. <sup>2</sup>E quelle attività che allora il senato volle fossero compiute da me io le espletai avvalendomi della potestà tribunizia, nella quale io stesso cinque volte spontaneamente chiesi ed ottenni dal senato un collega.

7. <sup>1</sup>Fui uno dei triumviri per la ricostruzione dello Stato per dieci anni di seguito. <sup>2</sup>Sino al giorno in cui scrivo sono stato principe

45 scrip]seram. [haec, || per annos *quadraginta*, <sup>3</sup> *Pontifex* maximus, au-  
gur, quindecimviru]m sacris [faciundis, | septemvirum epulomum,  
frater arvalis, sodalis Titius, *fetiali*]s fui. |

II        8. <sup>1</sup> *Patriciorum* numerum auxi consul quintum iussi populi et  
senatus. § <sup>2</sup> *Sena* | *tum* ter legi. Et in consulatu sexto censum populi  
conlega M. Agrippa egi. § | *Lustrum* post annum alterum et quadra-  
gensimum fec[i]. § *Quo* lustru civi | um Romanorum censa sunt ca-  
5        pita quadragiens centum millia et *sexa* || ginta tria millia. [§] <sup>3</sup> *Tum*  
i[teru]m consulari cum imperio *lustrum* | [s]olus feci C. Censorin[o  
et C.] Asinio cos., § quo lustru censa sunt | *civium Romanoru*[m  
capita] quadragiens centum millia et ducen | ta *triginta tria* m[illia].  
<sup>4</sup> Et] t[er]t[i]um consulari cum imperio *lustrum* | *conlega Tib. Cae-*  
10        [sare filio meo feci] § Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos.; || quo  
*lustru* ce[nsa] sunt *civium Ro*]manorum capitum quadragiens | *cen-*  
*tum* mill[ia] et *nongenta tr*]iginta et septem millia. § | <sup>5</sup> *Legibus* novis  
m[e] auctore *Iatis* [multa] exempla *maiorum* exolescentia | *iam ex*  
*nostro* [saeculo] *red*[uxi et ip]se *multarum* rerum exempla imi- |  
*tanda post*[eris tradidi]. § ||

15        9. <sup>1</sup> [*Vota pro* valetudine mea suscipi per cons]ules et sacerdo-  
tes qu[into] | *qu*]oque anno decrevit senatus. Ex iis] votis s[ae]pe  
fecerunt *vivo* | [*me ludos aliquotiens*] sacerdotum quattuor *amplis-*  
*sima conle*]gia, [aliquotiens consules. <sup>2</sup> *Privati*]m etiam et *munici-*  
*patim* univer[si] | *cives unanimiter continente*]r *apud omnia pulvina-*  
20        *ria pro vale* || *tudin*[e mea supplicaverunt]. |

10. <sup>1</sup> [*Nomen meum* senatus consulto inc]lusum est in saliare  
carmen, et sacrosan] [ctus in perpetuum ut essem et, q]uo a[d] vi-  
verem, tribunicia potestas mihi | [esset, per legem] sanctum est.  
<sup>2</sup> *Pontif*]ex maximus ne fierem in vivi [c]onle | [gae mei locum, po-  
25        pulo id sace]rdotium deferente mihi, quod pater meu[s] || habuerat,

del senato per un periodo di quarant'anni. <sup>3</sup>Fui pontefice massimo, augure, membro dei quindecemviri addetti al compimento dei sacri riti, membro dei settemviri addetti ai pubblici conviti, fratello Arvale, sodale Tizio e feziale.

**8.** <sup>1</sup>Nel mio quinto consolato, per incarico del popolo e del senato accrebbi il numero dei patrizi. <sup>2</sup>Tre volte scelsi i nuovi senatori. E nel mio sesto consolato, avendo a collega Marco Agrippa, feci il censimento della popolazione, celebrando il lustrò dopo quarantadue anni dall'ultimo: in quella occasione furono censiti quattro milioni sessantatremila cittadini romani. <sup>3</sup>Sotto il consolato di Gaio Censorino e Gaio Asinio, ripetei il lustrò da solo con l'imperio consolare: in quella occasione furono censiti quattro milioni duecentotrentatremila cittadini romani. <sup>4</sup>Per la terza volta, con imperio consolare, celebrai il lustrò sotto il consolato di Sesto Pompeo e Sesto Apuleio, avendo a collega mio figlio Tiberio Cesare: in esso furono censiti quattro milioni novecentotrentasettemila cittadini romani. <sup>5</sup>Con nuove leggi, proposte per mia iniziativa, richiamai in vigore molte costumanze dei nostri maggiori, che ormai stavano scomparendo dalla vita dei nostri tempi; ed io stesso offrìi alla posterità esempî di molte cose da imitare.

**9.** <sup>1</sup>Il senato decretò che ogni quattro anni si facessero voti per la mia salute dai consoli e dai sacerdoti. In seguito a quei voti, alcune volte i quattro massimi collegi sacerdotali, altre volte i consoli, indissero pubblici giochi in segno di ringraziamento per la mia sanità. <sup>2</sup>Anche i cittadini tutti, in privato e per municipi, elevarono preci unanimi e continue presso tutti gli altari per la mia salute.

**10.** <sup>1</sup>Il mio nome è stato incluso per senatoconsulto nel carne saliare e per legge è stato sancito che io fossi sacrosanto per tutta la vita e che per tutta la vita avessi la potestà tribunizia. <sup>2</sup>Per non divenire pontefice massimo al posto di un collega vivo, ricusai questo sacerdozio, che aveva tenuto il padre mio, pur offrendomelo il popolo.

(Ant. IV)

recusavi. Quod] sacerdotium aliquod post annos eo mor|[tuo qui  
civilis] m[ot]u[s] occasione occupaverat, [§] cuncta ex Italia|[ad  
comitia mea confluenta mu]ltitudine, quanta Romae nun[q]uam |  
[narratur ad id tempus fuisse, recepi] P. Sulpicio C. Valgio consu-  
libu[s]. § |

11. [Aram Fortunae Reducis ante aed]es Honoris et Virtutis  
30 ad portam || [Capenam pro reditu meo se]natus consecravit, in qua  
ponti |[fices et virgines Vestales anni]versarium sacrificium facere |  
[iussit eo die, quo consulibus Q. Luc]retio et [M. Vinici]o in urbem  
ex |[Syria redieram, et diem Augustali]a ex [c]o[gnomine nost]ro  
appellavit. |

12. <sup>1</sup> [Ex senatus auctori]tate pars praeto[rum e]t tribunorum  
35 || [plebi cum consule Q.] La[c]retio et principibus viris [o]bviam  
mihi | missa e[st in Campa]niam, qui honos ad hoc tempus nemini  
prae | ter me est dec[retus]. <sup>2</sup> Cu[m] ex H[ispa]nia Gal[lia]que, rebus in  
iis p[ro]vinciis prosp[er]e | re [gest]is, R[omam redi] Ti. Ne[r]one (et)  
P. Qui[n]tilio consulib[us], [§] aram |[Pacis A]u[g]ust[ae] senatus  
40 pro] redi[t]u meo co[nsacrandam] censuit] ad cam || [pum Martium,  
in qua ma]gistratus et sac[er]dotes virginesque] V[est]a[les] | anni-  
versarium sacrific[ium] facer[e] iussit. [§] |

13. [Ianum] Quirin[um, quem cl]ausum ess[e] maiores nostri  
voluer]unt, | [cum p]er totum i[mperium po]puli Roma[ni] terra ma-  
rique es]set parta vic |[torii]s pax, cum priu[s qua]m nascerer a  
45 condita urbe bis omnino clausum || [f]uisse prodatur m[emori]ae, ter  
me princi[pe] senat]us claudendum esse censui[t]. |

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Accettai quel sacerdozio qualche anno dopo, sotto il consolato di Publio Sulpicio e Gaio Valgio, alla morte di colui che lo aveva occupato in occasione di torbidi interni; e ai comizi per la mia elezione accorse da tutta Italia tanta moltitudine, quanta mai ve ne fu a Roma, per quel che si narra, sino a quel giorno.

**11.** Per il mio ritorno il senato consacrò l'altare della Fortuna Reduce davanti al tempio dell'Onore e della Virtù, presso la porta Capena, decretò che su di esso i pontefici e le vergini Vestali celebrassero un sacrificio annuale nel giorno anniversario in cui, sotto il consolato di Quinto Lucrezio e Marco Vinicio, io era tornato in città dalla Siria e denominò quel giorno, dal nostro cognome, «*Augustalia*».

**12.** <sup>1</sup>In base alla *auctoritas* del senatoconsulto una parte dei pretori e dei tribuni della plebe, con il console Quinto Lucrezio ed i cittadini più ragguardevoli, mi fu mandata incontro in Campania: onore che sino ad oggi non è stato decretato a nessuno fuori di me. <sup>2</sup>Quando tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, dopo aver felicemente operato in quelle province, sotto il consolato di Tiberio Nerone e Publio Quintilio, il senato stabilì che per il mio ritorno dovesse essere consacrato nel campo Marzio l'altare della Pace Augusta e comandò che su di esso magistrati, sacerdoti e vergini Vestali celebrassero un sacrificio annuale.

**13.** Il tempio di Giano Quirino, che i nostri maggiori vollero rimanesse chiuso quando in tutto l'impero del popolo romano fosse stata vittoriosamente conseguita per terra e per mare la pace, mentre si ricorda esser stato serrato due volte in tutto dalla fondazione dell'urbe, prima che io nascessi, tre volte, essendo io principe, il senato ritenne che fosse da chiudersi.

.....  
.....  
.....

25. <sup>1</sup> Mare *pacavi* a praedonibus. Eo bello servorum, qui fuge-  
rant a *dominis suis et arma contra rem publicam ceperant*, triginta  
fere *millia* capta § | *dominis ad supplicium sumendum tradidi*. § <sup>2</sup> Iu-  
ravit in mea *ver[ba]* tota | *Italia sponte sua et me be[lli]*, quo vici ad  
5 *Actium*, *ducem depoposcit*. § Iura || *verunt in eadem ver[ba provi]n-*  
*ciae Galliae Hispaniae Africa Sicilia Sar|dinia*. § <sup>3</sup> Qui sub [*signis*  
*meis tum*] *militaverint, fuerunt* senatores plures | *quam DCC*, in ñ[s  
qui vel antea vel pos]tea *consules facti sunt ad eum diem | quo scripta*  
su[nt haec, LXXXIII, sacerdo]tes ci[re]iter CLXX. § |

26. <sup>1</sup> *Omnium provinc[iarum] populi Romani*, quibus *finiti-*  
mae *fuerunt* || *gentes quae n[on] parent imperio nos]tro*, *fines auxi-*  
10 <sup>2</sup> *Gallias et Hispa|nias provi(n)cias*, [*item Germaniam qua clau]dit*  
*Oceanus a Gadibus ad osti|um Albis flumin[is] pacavi*. § <sup>3</sup> *Alpes a*  
*r]egione ea, quae proxima est Ha|driano mari*, [*ad Tuscum pacari*  
*fec[i] nulli genti bello per iniuriam | inlato*. § <sup>4</sup> *Classis mea p[er]*  
15 *O[ce]a[n]um ab ostio Rheni ad solis orientis re||gionem usque ad*  
*fin[es] Cimb]rorum navigavit, [§] quo neque terra neque | mari quis-*  
*quam Romanus ante id tempus adit*, § *Cimbrique et Charydes | et*  
*Semnones et eiusdem tractus alii Germanorum popu[li] per legatos*  
*amici | tiam meam et populi Romani petierunt*. § <sup>5</sup> *Meo iussu et auspi-*  
20 *cio ducti sunt | [duo] exercitus eodem fere tempore in Aethiopiam et*  
*in Ar[a]biam, quae appel || [latur] Eudaemon, m[axim]aeque ho-*  
(Ant. VIII) *stium gentis utr[i]usque copi[ae] | caesae sunt in acie et [c]om[plur]a*  
*oppida* capta. *In Aethiopiam usque ad oppi|dum Nabata perven-*  
*t[um] est, cui proxima est Meroe: in Arabiam usque | in fines Sa-*  
*baeorum pro[cess]it exerc[it]us ad oppidum Mariba*. § |

27. <sup>1</sup> *Aegyptum imperio populi [Ro]mani adieci*. § <sup>2</sup> *Arme-*  
25 *niam maiorem inter || fecto rege eius Artaxe § c[um] possem facere*  
*provinciam, malui maiorum | nostrorum exemplo regn[um] id Ti-*  
*grani regis Artavasdis filio, nepoti au | tem Tigranis regis, [§] per*  
*T[i. Ne]ronem trad[er]e, qui tum mihi privignus erat*. *Et eandem*  
*gentem postea d[esc]iscentem et rebellantem domit[a]m per Gaium*

**25.** <sup>1</sup> Liberai il mare dai pirati. In quella guerra feci prigionieri circa trentamila schiavi, che erano fuggiti dai loro padroni ed avevano preso le armi contro lo Stato e li consegnai ai loro proprietari perché fossero puniti. <sup>2</sup> L'Italia tutta giurò spontaneamente nelle mie parole e mi invocò duce della guerra in cui vinsi ad Azio. Giurarono nelle stesse parole le provincie delle Gallie, delle Spagne, di Africa, di Sicilia, di Sardegna. <sup>3</sup> Di quelli che allora militarono sotto le mie insegne più di settecento furono senatori, tra cui quelli che prima o poi furono eletti consoli sino al giorno in cui scrivo furono ottantatré, e circa centosettanta i sacerdoti.

**26.** <sup>1</sup> Allargai i confini di tutte le provincie del popolo romano, cui erano finitime popolazioni che non fossero sottomesse al nostro imperio. <sup>2</sup> Ridussi in pace le provincie delle Gallie e delle Spagne, e così pure la Germania lungo le coste dell'Oceano da Cadice alle foci dell'Elba. <sup>3</sup> Pacificai le Alpi dalla regione prossima al mare Adriatico sino al Tirreno, senza portar guerra di ingiusta aggressione a nessun popolo. <sup>4</sup> La mia flotta navigò per l'Oceano dalla foce del Reno verso oriente fino alle terre dei Cimbri, là dove nè per terra nè per mare alcun Romano era giunto prima di allora, e i Cimbri e i Caridi e i Semnoni ed altre popolazioni germaniche della stessa regione mandarono ambasciatori a chiedere l'amicizia mia e del popolo romano. <sup>5</sup> Per mio ordine e col mio auspicio furono condotti quasi nello stesso tempo in Etiopia e nell'Arabia detta Felice due eserciti e moltissime schiere di nemici dell'una e dell'altra gente furono uccise in battaglia e furono occupate molte città. In Etiopia si pervenne sino alla città di Nabata, prossima a Meroe; in Arabia l'esercito avanzò sino alla città di Mariba, nel territorio dei Sabei.

**27.** <sup>1</sup> Aggiunsi l'Egitto all'impero del popolo romano. <sup>2</sup> Potendo fare dell'Armenia maggiore, dopo che fu ucciso il suo re Artaxe, una provincia, preferii, secondo l'esempio dei nostri antenati, affidare per tramite di Tiberio Nerone, che mi era allora figliastro, quel regno a Tigrane, figlio del re Artavasde e nipote del re Tigrane. La stessa gente, più tardi infedele e ribelle, domata da mio figlio

30 filium meum regi Ario[barz]ani regis Medorum Artaba[zi] *filio regem* || dam tradidi [§] et post e[*ius*] mortem *filio eius* Artavasdi. [§] Quo [*inte*]rfecto [Tigra] | ne(m), qui erat ex regio genere *Armeniorum* oriundus, *in id re*[gnum] misi. §<sup>3</sup> Pro | vincias omnis, quae *trans Hadrianum* mare *vergun*[t a]d *orien*[te]m, Cyre | nasque, iam ex parte *magna* regibus ea *possidentibus*, e[*t*] antea Siciliam et | Sardiniam *occupatas* bello *servili* *reciperavi*. § ||

35 **28.** <sup>1</sup> *Colonias* in *Africa Sicilia* [M]acedonia utraque *Hispania Achaia Asia Syria* | *Gallia Narbonensi Pi*[si]dia militum deduxi. § <sup>2</sup> *Italia autem* XXVIII coloni | as, quae vivo me *celeberrimae* et *frequentissimae fuerunt*, mea au[c]t[o]r[i]t[at]e | *deductas* habet. |

40 **29.** <sup>1</sup> *Signa* *militaria* complur[a per] alios d[u]ces am[issa] devicti[s ho]stib[us] *re*[cepi] || ex *Hispania* et [Gallia et a Dalm]ateis. § <sup>2</sup> *Parthos* *trium exercitum Roman*[o] | *rum* *spolia* et *signa* *re*[ddere] mihi *supplicesque* *amicitiam populi Romani* | *petere* *coegi*. § *Ea autem* si[gn]a in *penetrali*, quod e[*s*]t in *templo Martis Ultoris*, | *reposui*. |

45 **30.** <sup>1</sup> *Pannoniorum* *gentes*, quas ante me *principem populi Romani* *exercitus* nun || *quam* *adit*, *devictas* per Ti. [Ne]ronem, qui *tum* *erat* *privignus* et *legatus* *meus*, | *imperio populi Romani* s[ub]ie[cti] *protulique* *fines Illyrici* *ad ripam fluminis* | *Danuvi*. <sup>2</sup> *Citr*[a] quod [D]a[cor]u[m] *tran*[s] *gressus* *exercitus* *meis* a[u]sp[icis] *vict*[us] *profligatusque* e[*st*, *et*] *pos*[tea] *tran*[s] *Danuvium* *ductus* *exerc*[i]t[us] *meus* *Da*[co]rum | *gentes* *im*[peria] *populi Romani* *perferre* *coegi*]t. ||

50 **31.** <sup>1</sup> *Ad* me ex *In*[dia] *regum* *legationes* *saepe* *missae* *sunt* *non* *visae* *ante* *id tempus*] | *apud* qu[em]q[ue] *R*[omanorum] *du*]cem. § <sup>2</sup> *Nostram* *am*[icitiam] *appetiverunt*] | *per* *legato*[s] *B*[a]starn[ae] *Scythae*]que et *Sarmatarum*, *q*[ui] *sunt* *citra flu*]men | *Tanaim* [et] *ultra*, *reg*[es, *Alba*] *norumque* *rex* et *Hiber*[orum] et *Medorum*].

Gaio, detti da governare al re Ariobarzane, figlio del re dei Medi Artabaze, e dopo la sua morte a suo figlio Artavasde. E quando questi fu ucciso, mandai in quel regno Tigrane, che era oriundo dalla famiglia reale degli Armeni. <sup>3</sup> Riconquistai tutte le provincie transadriatiche che guardano ad oriente, nonchè Cirene, mentre già in gran parte le dominavano alcuni re, e prima ancora ripresi la Sicilia e la Sardegna, che erano state occupate durante la guerra servile.

**28.** <sup>1</sup> Dedussi colonie di militi in Africa, in Sicilia, in Macedonia, in entrambe le Spagne, in Acaia, in Asia, in Siria, nella Gallia Narbonese, in Pisidia. <sup>2</sup> L'Italia annovera ventotto colonie dedotte per mia iniziativa, che sono state durante la mia vita rinomatissime e popolosissime.

**29.** <sup>1</sup> Con le mie vittorie sui nemici recuperai dalla Spagna, dalla Gallia e dalla Dalmazia molte insegne militari perdute da altri generali. <sup>2</sup> Costrinsi i Parti a restituire a me le spoglie e le insegne di tre eserciti romani ed a chiedere supplichevolmente l'amicizia del popolo romano. Quelle insegne io riposi nel penetrale del tempio di Marte Ultore.

**30.** <sup>1</sup> Sottomisi all'imperio del popolo romano, dopo averle sconfitte per mezzo dell'allora mio figliastro e legato Tiberio Nerone, le genti dei Pannoni, che nessun esercito del popolo romano prima che io fossi principe aveva mai avvicinato, ed estesi i confini dell'Illirico fino alla sponda del fiume Danubio. <sup>2</sup> Un esercito di Daci, avendo varcato questo fiume, fu vinto e messo in fuga con i miei auspici: dopo di che il mio esercito, portato al di là del Danubio, costrinse le genti dei Daci a subire la potenza del popolo romano.

**31.** <sup>1</sup> A me dall'India furono spesso inviate ambascerie di re, mai viste prima di allora presso nessun generale romano. <sup>2</sup> Chiesero la nostra amicizia per mezzo di ambasciatori i Bastarni, gli Sciti e i re dei Sarmati, che abitano al di qua e al di là del Tanai, e i re degli Albani, degli Iberi e dei Medi.

VI (Ant. IX)

**32.** <sup>1</sup>Ad me supplices confugerunt reges Parthorum Tirida[tes et postea] Phrat[es] || regis Phrati[s filius]; [§] Medorum [Artavasdes, Adiabenorum A]rtaxa | res, § Britann[o]rum Dumnobellau[nus] et Tin[commius, Sugambr]orum | Maelo, § Mar[c]omanorum Sueborum [Segimerus]. <sup>2</sup>Ad [me] rex Parthorum | Phrates Orod[i]s  
 5 filius filios suos nepot[esque omnes misit] in Italiam, non || bello superatu[s], sed amicitiam nostram per [liberorum] suorum pignora | petens. § <sup>3</sup>Plurimaeque aliae gentes exper[tae sunt p. R.] fidem me prin|cipe, quibus antea cum populo Roman[o nullum extitera]t legationum | et amicitiae [c]ommercium. § |

**33.** A me gentes Parthorum et Medoru[m per legatos] princi-  
 10 pes earum gen || tium reges pet[i]tos acceperunt: Par[thi Vononem, regis Phr]atis filium, | regis Orod[is nepotem], § Medi Ar[iobarzanem], regis Artavazdis fi|lium, regis Ariobarzanis nep[otem].

**34.** <sup>1</sup>In consulatu sexto et septimo, postquam bella [civ]ilia  
 extinxeram, | per consensum universorum po[titus rerum omn]ium,  
 15 rem publicam || ex mea potestate [§] in senatus populique Romani  
 arbitrium transtuli. | <sup>2</sup>Quo pro merito meo senatu[s consulto Au-  
 gustus appe]llatus sum et laureis | postes aedium mearum v[estiti]  
 publ[ic]e coro]naque civica super|ianuam meam fixa est [§] [et  
 20 clupeus aureu]s in [c]uria Iulia posi|tus, quem mihi senatum [po-  
 pulumque Romanu]m dare virtutis cle||m[entiaeque] iustitia[e et  
 pietatis causa testatum] est pe[r e]ius clupei | [inscription]em. § <sup>3</sup>Post  
 id tem[pus] auctoritate [omnibus praestiti, potes] | tatis au[tem]  
 nihilo ampliu[s habu]i quam cet[eri qui] mihi quo|que in ma[gis]-  
 tra[t]u conlegae [fuerunt]. § |

**35.** <sup>1</sup>Tertium dec[i]mum consulatu[m cum gerebam senatus  
 25 et equ]ester ordo || populusque Romanus universus [appellavit me  
 patrem p]atriae idque | in vestibulo [a]edium mearum inscriben[dum  
 et in curia Iulia e]t in foro Aug. | sub quadrig[ei]s, quae mihi [ex]  
 s. c. pos[it]ae [sunt, censuit. <sup>2</sup>Cum scri]psi haec, annum agebam  
 sup[er]uagensu[m sextum]. |

**32.** <sup>1</sup>A me supplici accorsero i re dei Parti Tiridate prima e poi Fraate, figlio del re Fraate, e i re Artavasde dei Medi, Artasarre degli Adiabeni, Dunnobellauno e Tincommio dei Britanni, Melone dei Sigambri, Segimero dei Marcomanni Svevi. <sup>2</sup>Il re dei Parti Fraate, figlio di Orode, mandò in Italia presso di me tutti i suoi figli e nipoti, non perchè fosse stato vinto in guerra, ma perchè desiderava la nostra amicizia col pegno dei suoi figli. <sup>3</sup>E moltissime altre genti che non avevano prima avuto con il popolo romano nessun rapporto diplomatico e di amicizia, sperimentarono, essendo io principe, la fedeltà del popolo romano.

**33.** Da me le genti dei Parti e dei Medi, che me ne avevano fatto richiesta, inviandomi come ambasciatori i loro più eminenti uomini, ebbero come re: i Parti Vonone, figlio del re Fraate, nipote del re Orode, i Medi Ariobarzane, figlio del re Artavasde, nipote del re Ariobarzane.

**34.** <sup>1</sup>Durante il sesto ed il settimo consolato, poi ch'ebbi posto termine alle guerre civili, avendo riunito in me per consenso universale ogni supremo potere, trasferii la *res publica* dalla mia potestà alle libere decisioni del senato e del popolo romano. <sup>2</sup>Per questo mio merito venni denominato Augusto per senatoconsulto, la porta della mia casa fu ornata pubblicamente di alloro, una corona civica fu infissa sopra la mia porta e nella curia Giulia fu posto uno scudo d'oro, la cui iscrizione attestava che il senato e il popolo romano me l'offrivano per il mio valore, la mia clemenza, la mia giustizia e la mia pietà. <sup>3</sup>Dopo d'allora io superai tutti per autorità, ma non ebbi alcuna potestà maggiore degli altri cittadini, che mi furono anche colleghi nella magistratura.

**35.** <sup>1</sup>Durante il mio tredicesimo consolato, il senato, l'ordine equestre e tutto il popolo romano mi proclamarono «padre della patria» e decisero che questo titolo dovesse essere iscritto nel vestibolo della mia casa, nella curia Giulia e nel foro Augusto, sotto la quadriga che vi fu posta in mio onore per senatoconsulto. <sup>2</sup>Ho scritto queste pagine in età di settantasei anni.

## COMMENTO

### I. PREMESSA.

1. La *praescriptio* certamente non fu scritta da Augusto, il quale non avrebbe potuto parlare di sé, in vita, come *divus*. Essa è, probabilmente, la riproduzione di una dichiarazione di autenticità, che Tiberio fece apporre alle copie dell'*Index* inviate nelle provincie: «*Exemplar subiectum*» significa infatti, tecnicamente, «documento allegato».

Neppure ad Augusto può attribuirsi una breve appendice, qui non riprodotta, ove si riassumono le *impensae* fatte dal principe e si segnalano le sue elargizioni a favore di privati e di provincie. Trattasi, evidentemente, di un elaborato ad uso dei provinciali.

Il testo delle *Res gestae* può dividersi in tre parti, di ampiezza pressochè uguale: *a*) una prima parte (cc. 1-14) è prevalentemente relativa alle cariche coperte dal principe ed agli onori ricevuti da lui e (c. 14) dai figliuoli Gaio e Lucio Cesare, immaturamente scomparsi; *b*) una seconda parte (cc. 15-24, omessi in questa edizione), enumera le *impensae* da lui sostenute per il pubblico bene; *c*) una terza parte (cc. 25-35) è quella prevalentemente relativa alle vere e proprie *res gestae* di Augusto.

### II. NOTE AI CAPITOLI 1 E 2.

2. I due capitoli che aprono l'*Index* sono come una premessa di carattere storico all'intero documento, in quanto sono destinati a sintetizzare gli avvenimenti che portarono Augusto ad entrare nella vita politica e che si svolsero nel biennio 44-42 a. C., dalla morte di Cesare alla battaglia di Filippi, che segnò la fine di Bruto e di Cassio. A questi due capitoli corrispondono, quanto al carattere, i capitoli 34 e 35, che chiudono il documento, dedicati come sono a riepilogare cronologicamente i fatti che giustificano la tesi augustea di aver ripristinato dopo un lungo periodo di sostanziale dittatura, le libertà repubblicane (v. *infra* n. 27 ss.).

Tutti gli altri capitoli del documento hanno un carattere, per dir così, essenzialmente sistematico, nel senso che gli avvenimenti non vi sono esposti cronologicamente, ma vi sono piuttosto richiamati a prova dei vari onori che Augusto si vide attribuiti in vita, delle attività che svolse, degli oneri economici cui si sobbarcò.

3. Caio Ottavio, il futuro Augusto, nacque il 3 settembre del 63 a. C. da Caio Ottavio e da Atia, figlia di Marco Atio Balbo e della sorella di Cesare, Iulia. Cesare, che era senza figli, contò sul nipote per la sua successione non soltanto patrimoniale, ma anche politica, e a questo fine lo adottò nel testamento e lo istituì suo erede.

Nel 44 a. C. Ottavio era ad Apollonia in Epiro, a scopo di istruzione, e si aspettava di esser chiamato da Cesare ad accompagnarlo nella guerra contro i Partii, quando invece gli giunse la notizia che il dittatore era caduto vittima, alle idi di marzo, della congiura di Bruto e Cassio. Senza indugio il non ancora diciannovenne erede di Cesare (cui spettava ormai, in forza dell'adozione, il nome di Caio Giulio Cesare Ottaviano) partì per Roma. Giuntovi alla fine di aprile o al principio di maggio, vi trovò che il console Marco Antonio, d'accordo con il *magister equitum* del defunto dittatore, Marco Emilio Lepido, si era impadronito delle carte di Cesare e di tutto il suo patrimonio mobiliare e si atteggiava a suo successore politico. Dopo avere, con il famoso discorso pronunciato ai funerali di Cesare, sollevato l'indignazione popolare contro i congiurati, che erano stati costretti ad uscire dalla città, Antonio cercava ora di fondare la propria fortuna sulla conciliazione tra le opposte fazioni: pur continuando a tener accortamente desta l'agitazione della plebe contro gli uccisori di Cesare, egli si sforzava di ingraziarsi il senato e di patteggiare sia con i congiurati che con il figlio di Pompeo Magno, Sesto Pompeo, il quale godeva sempre di una forte posizione nella Spagna Ulteriore ove Cesare non era mai riuscito a debellarlo.

Parve dapprima che, nonostante il sopravvenire di Ottaviano, i piani di Antonio potessero avere l'esito più fortunato. Ai primi di giugno i comizi attribuirono a lui le due province galliche ed al collega Publio Cornelio Dolabella la provincia di Siria, aggiungendovi il conferimento dell'*imperium proconsulare* per la durata di sei anni: in tal modo Antonio e i suoi amici si procurarono il mezzo più sicuro per crearsi un fortissimo esercito. Ma poco dopo l'orizzonte si oscurò, perchè Bruto e Cassio — che Antonio aveva cercato di tacitare, facendo loro attribuire

le province di Creta e Cirene, nonché la lucrosissima *cura* del rifornimento del grano dell'Asia e della Sicilia — fortemente malcontenti della piega che prendevano le cose, e sopra tutto insospettiti circa le vere intenzioni di Antonio nei loro confronti decisero di passare in Oriente, per costituirvi un forte esercito prima dell'arrivo di Dolabella.

4. Tuttavia il vero errore di Antonio fu di sottovalutare il giovane, ma volitivo e tenace Ottaviano, al quale Antonio non solo non si curò di dare qualsiasi soddisfazione politica, ma addirittura rifiutò, contro ogni principio giuridico, la restituzione del patrimonio mobiliare di Cesare, del quale, come si è detto, si era appropriato.

Nonostante i consigli di prudenza dei suoi familiari ed amici, Ottaviano non si intimidì e, per affermar meglio e più efficacemente la sua qualità di erede giuridico e politico di Cesare, con grande abilità politica, incominciò con l'accettare l'eredità dello zio sobbarcandosi ai gravissimi oneri finanziari che essa implicava. Avendo Cesare disposto un lascito di trecento sesterzi a favore di ciascun cittadino romano, Ottaviano, pur non potendo disporre dell'ingente capitale mobiliare dello zio, si affrettò egualmente a dare esecuzione alla sua volontà mediante il ricavo della liquidazione del patrimonio immobiliare dell'eredità e la vendita di molti beni suoi propri.

Come è naturale, il favore popolare, abbandonando Antonio, si riversò immediatamente su Ottaviano, che, d'altra parte, non tardò a cattivarsi la fiducia del partito cesariano ed il favore dello stesso ceto senatorio, il quale, pur essendo in sostanza contrario tanto a lui quanto ad Antonio, ritenne fosse più opportuno mettersi, per il momento, dalla sua parte e cercare di eliminare così il pericolo più imminente di una nuova dittatura, che proveniva da Antonio.

Forte di questi consensi, Ottaviano si diede subito, *privata impensa et privato consilio*, a raccogliere un esercito personale da contrapporre alle forze del rivale, che ben presto si vide abbandonato da due legioni macedoniche (la *legio Martia* e la *legio quarta*), su cui invece contava per assicurarsi il dominio sulle Gallie. Fu questo esercito personale che servì ad Ottaviano per liberare — come egli dice (cfr. c. 1 § 1) — lo Stato dalla oppressione della fazione di Antonio (del quale, come di ogni altro suo nemico, le *Res gestae* evitano studiatamente di fare il nome). Ciò che Augusto non mette, ovviamente, in rilievo è che, in realtà, la *res publica* cadde dalla dominazione di una *factio* in quella di un'altra *factio*: la sua.

5. Verso la fine del 44 a. C., data l'ostilità che in Roma lo circondava, Antonio pensò bene di affrettare la sua partenza per le Gallie, ove forse sperava di crearsi una base politico-militare analoga a quella che aveva un tempo permesso a Cesare di ritornare — attraversato il Rubicone — da dominatore in Roma. Uscito dall'Urbe alla fine di novembre, egli puntò su Mutina (Modena), dove Decimo Bruto, lo spodestato proconsole delle Gallie, si era asserragliato con l'intenzione di opporsi ai suoi propositi.

Approfittando di ciò, e sostenuto dalla vibrante oratoria di Cicerone (che in questi tempi compose le sue famose «Filippiche» contro Marco Antonio), il partito cesariano ottenne che il senato decretasse che si portasse aiuto a Decimo Bruto. Quando i nuovi consoli Aulo Irzio e Vibio Pansa, cesariani convinti, entrarono in carica (1 gennaio 43 a. C.), la nuova guerra civile (*bellum Mutinense*) ebbe praticamente inizio.

Fu appunto il 1 gennaio del 43 che il senato, su proposta di Cicerone, accolse Ottaviano fra i suoi membri col rango di *quaestorius* (l'ultimo rango), presto però mutato in quello di *consularis* (il più elevato, dopo il rango di *ensorius*). A sette giorni di distanza il senato, nuovamente convocato, conferì ad Ottaviano il comando militare della guerra contro Antonio ed emanò il cd. *senatus consultum ultimum*, col quale nei momenti di estremo pericolo e sopra tutto di grave turbamento interno, si usava conferire ai consoli i pieni poteri, ed in particolare quello di esercitare l'*imperium militiae* entro il pomerio cittadino («*provideant consules, ne quid respublica detrimenti capiat*»): quella volta i pieni poteri non furono concessi ai soli consoli, bensì anche ad Ottaviano, con il titolo di propretore.

La sua prima vittoria personale Ottaviano la conseguì nello scontro di Forum Gallorum, il 14 aprile, e sembra che il giorno successivo gli sia stata tributata dalle truppe la prima delle ventuno acclamazioni ad *imperator* che — come dice nel c. 3 delle *Res gestae* — gli furono fatte nella sua vita. Poco dopo, Modena fu liberata a prezzo di una sanguinosa battaglia, nella quale caddero i consoli Pansa e Irzio. Antonio riuscì a salvarsi con la fuga e si diresse a marce forzate verso la Gallia Transalpina, per riorganizzarvi le sue milizie e congiungersi con Lepido, che sopravveniva dalla Gallia Narbonense di cui era governatore.

6. Allontanato il pericolo di Antonio, il Senato fu sollecito ad abbandonare Ottaviano e i cesariani del suo partito. Dell'inseguimento di Antonio fu dato incarico, anziché al vincitore di Modena, a Decimo Bruto; a Sesto Pompeo, già nominato *praefectus orae maritimae*, venne

assegnato il comando della flotta; Bruto e Cassio ebbero riconosciuto un *imperium maius* su tutte le province di Oriente.

Ottaviano, ancora una volta malaccortamente sottovalutato per la sua estrema giovinezza, corse immediatamente ai ripari, non esitando ad intavolare trattative segrete con Antonio e Lepido ed a rivolgere il suo esercito su Roma, che gli si presentava inerme e indifesa. Accolto nell'Urbe dalle acclamazioni popolari, egli fece convocare i comizi che, il 19 agosto, lo elessero console unitamente al congiunto Quinto Pedio. Poi, mentre Pedio rimaneva in città a coprirgli le spalle, egli mosse sollecitamente incontro, piuttosto che contro, ad Antonio e a Lepido.

Nei pressi di Bononia (Bologna), su un'isoletta del torrente Lavino, avvenne fra i tre uno storico abboccamento, che si concluse con un patto di alleanza personale, cioè con un *triumviratus rei publicae constituendae*, perfettamente analogo a quello intervenuto a suo tempo tra Cesare, Pompeo e Crasso: salvò che l'accorto nipote di Cesare si preoccupò subito dopo di far confermare e legalizzare il triumvirato da una legge comiziale, la *lex Titia* del 27 novembre. Ottaviano, Antonio e Lepido ebbero, pertanto, riconosciuti ufficialmente poteri straordinari, di natura dittatoriale, sino a tutto il 31 dicembre del 38.

Nelle *Res gestae* Augusto, volutamente sorvolando sulle non limpide vicende che portarono alla costituzione del triumvirato e deliberatamente tacendo il nome di Antonio e Lepido, passa d'un sol tratto dalla elezione a console alla nomina a triumviro.

7. Subito dopo l'elezione al consolato e prima ancora dell'incontro di Bologna, Ottaviano, si preoccupò di promuovere l'emanazione di una legge per l'assassinio di Cesare. La legge fu votata dai comizi su rogazione del console Pedio e fu la *lex Pedia de intersectoribus Caesaris*. Essa istituì una *quaestio extraordinaria* per l'accertamento della responsabilità degli uccisori di Cesare e dei loro favoreggiatori e fissò la pena nell'*aquae et ignis interdictio*, con conseguente perdita della cittadinanza romana e confisca dei beni a beneficio dello Stato (*publicatio bonorum*). Ben a ragione scrive, dunque, Augusto nelle *Res gestae* (c. 2) di aver vendicato con mezzi legali l'uccisione di Cesare, sebbene, peraltro, egli taccia di aver ampiamente integrato questa azione, abbandonandosi, insieme con Antonio e Lepido, a non pochi atti di arbitraria vendetta contro gli anticesariani, tra i quali cadde, vittima di Antonio, Cicerone.

Con l'emanazione della *lex Pedia* Ottaviano riuscì a porre nell'illegalità Bruto, Cassio e i loro seguaci riparati in Oriente. Poiché i due capi della congiura non abbandonarono i loro comandi politico-militari, essi po-

terono essere legittimamente considerati come ribelli, che portavano le armi contro lo Stato (*bellum inferentis rei publicae*). Ottaviano e Antonio partirono quindi per scontrarsi decisamente con loro e li incontrarono a Filippi, in Macedonia.

La battaglia di Filippi, in cui scomparvero Bruto e Cassio, fu in realtà composta di due distinti scontri, che si seguirono a distanza di circa un mese l'uno dall'altro (ottobre-novembre 42 a. C.). Augusto esagera dicendo di esserne stato egli, ed egli solo, il vincitore. In realtà, nel primo scontro, mentre le truppe di Ottaviano erano state costrette da Bruto ad un precipitoso ripiegamento, le milizie di Antonio avevano sconfitto l'esercito di Cassio, il quale, credendo erroneamente che tutto fosse perduto, si uccise. Nel secondo scontro fu Bruto, che, vedendo il suo esercito letteralmente schiacciato dalle schiere dei triumviri, si suicidò. Il primo e più difficile periodo della carriera di Augusto era, con ciò, felicemente concluso.

### III. NOTE AI CAPITOLI 3 E 4.

8. Il ricordo della vittoria di Filippi, con cui si chiude il capitolo 2, offre ad Augusto l'occasione per ricordare in sintesi le guerre da lui vittoriosamente combattute e gli onori a questo titolo ricevuti.

Il § 4 del capitolo 4, che riferisce sugli anni di consolato e di *tribunicia potestas* del principe, mal si inserisce in questo contesto, sì che può pensarsi che esso sia stato redatto, anziché per chiudere il capitolo 4, per aprire quello successivo (v. *infra* n. 11).

Si noti che il ricordo delle guerre sostenute ha, più che altro, lo scopo di mettere in evidenza la *clementia* di Augusto, il quale si vanta di aver sempre perdonato, nelle guerre civili, ai cittadini che gli chiesero grazia e di aver evitato, nelle guerre contro gli stranieri, le stragi dei vinti tutte le volte che lo poté fare senza compromettere la sicurezza militare di Roma. Il vanto è sostanzialmente giustificato, sebbene non possa tacersi che con i vinti di Azio Ottaviano si dimostrò, secondo una accreditata tradizione, inesorabile.

9. Le guerre civili combattute da Augusto dopo Filippi furono: la guerra, a Perugia, contro Lucio Antonio, fratello del triumviro, che intralciava con continue sedizioni l'assegnazione delle terre italiche ai suoi veterani (41 a. C.); la guerra contro Sesto Pompeo (36 a. C.: v. n. 19); la guerra contro Lepido, che aveva tentato di approfittare della lotta contro Sesto Pompeo per impadronirsi della Sicilia, ma che ben presto fu abbandonato dalle sue truppe; infine, la guerra contro Marco Antonio, che, irre-

tito dalla regina Cleopatra d'Egitto, le aveva donato territorî romani e divisava di costituire in Oriente una monarchia di tipo ellenistico, guerra conclusa ad Azio (31 a. C.) con la piena sconfitta di Antonio e Cleopatra, che si uccisero. Dei *bella externa* da lui sostenuti, Augusto tornerà ad occuparsi, in maniera più particolareggiata, nei capitoli 26 e seguenti (v. n. 21 ss.).

Augusto ebbe gran cura della sistemazione dei suoi veterani, che cercò di trasformare, per gran parte, in piccoli agricoltori. I capitoli 16 e 17 delle *Res gestae* (da noi non riportati) sono, appunto, dedicati a specificare le ripartizioni di terre ed i premî in denaro concessi ai veterani. Nel capitolo 28 vi sono maggiori particolari sulle colonie militari dedotte in Italia e nelle province (v. n. 23).

Il calcolo delle navi superiori alle triremi catturate da Augusto è esatto: ci risulta, infatti, che poco più di trecento ne perdettero Sesto Pompeo, a Mylae e a Naulóchus, e che altre trecento furono perdute ad Azio da Antonio e Cleopatra.

10. L'onore dell'*ovatio* fu concesso ad Augusto nel novembre del 40 a. C., dopo la vittoria su Lucio Antonio (v. n. 9) e la successiva riconciliazione con Marco Antonio, avvenuta a Brindisi e suggellata dal matrimonio fra costui ed Ottavia, sorella di Augusto (*foedus Brundisinum*). Una seconda volta questo onore gli fu concesso nel novembre del 36 a. C., dopo la vittoria su Sesto Pompeo (v. n. 19).

L'*ovatio* era un onore minore, che si soleva conferire per vittorie militari non meritevoli del trionfo o per imprese riuscite senza spargimento di sangue (*leniter sine cruore*): essa consisteva nel sacrificio di una pecora (*ovis*), compiuto dal generale incoronato di mirto sul Campidoglio, dopo che aveva attraversato la città in toga pretesta.

Il trionfo era l'onore massimo, che il senato potesse decretare ad un generale vittorioso. Occorreva che fossero stati uccisi almeno 5000 nemici e che l'esercito fosse stato riportato incolume in patria: il generale vittorioso entrava in Roma dalla porta trionfale, avendo in capo una corona d'alloro e addosso una tunica trapunta di palme in oro (*tunica palmata*), e, su un carro trainato da cavalli bianchi, si recava in Campidoglio, ove sacrificava dei tori bianchi a Giove.

I tre trionfi di Augusto furono celebrati in tre giornate consecutive, dal 13 al 15 agosto del 29 a. C., e furono motivati: il primo dalle vittorie conseguite, nel 35 e 34 a. C., contro le tribù dalmate ed altre minacciose popolazioni confinanti con l'Italia; il secondo dalla vittoria di Azio (31 a. C.) su Cleopatra (non dalla congiunta vittoria su Antonio, perché

il trionfo non si concedeva per le guerre civili); il terzo dalla vittoriosa conclusione, ad Alessandria (30 a. C.), della campagna d'Egitto.

Le *salutationes imperatoriae*, che Augusto ricevè in numero di ventuno (a cominciare da quella, ricordata al n. 5, di Forum Gallorum), erano acclamazioni dei soldati al generale vittorioso (*imperator*), i fasci dei cui littori venivano ornati di fronde di alloro, che egli, tornando a Roma, deponava in grembo a Giove Capitolino, sciogliendo i voti fatti prima della partenza.

È importante notare che, indipendentemente dalle ventuno *salutationes imperatoriae*, Ottaviano cominciò a portare stabilmente il titolo di *imperator* come *praenomen* almeno dal 38 a. C. e che se lo fece solennemente riconfermare dal senato nel 29 a. C. Ciò significa che egli realmente si attribuiva, se non altro, una dignità di gran lunga preminente su quella di qualsivoglia magistrato romano.

Poco importa stabilire quali e quanti furono i trionfi decretati ad Augusto e da lui rifiutati. Merita di essere posto in rilievo che, successivamente al 29 a. C., in Roma non fu celebrato più alcun trionfo, nè in onore di Augusto né in onore di altri. Ben si comprende perché Augusto non gradisse la celebrazione di trionfi altrui; quanto al rifiuto di celebrare trionfi propri, è chiaro che il principe si riteneva ormai superiore agli onori ordinari, anche ai più alti.

#### IV. NOTE AI CAPITOLI 5-8.

11. I capitoli 5-7 delle *Res gestae* sono dedicati ad indicare le principali cariche ordinarie e straordinarie che vennero ripetutamente offerte ad Augusto e che questi rifiutò, e le cariche politiche e sacerdotali che egli invece ricoprì.

A questi capitoli, come già si è osservato (n. 8), si riconnette l'ultimo paragrafo del capitolo 4, che in quel contesto sembra del tutto fuori di luogo. Ma, a voler essere esigenti, quel paragrafo non sta bene nemmeno in testa al capitolo 5 e si adatta pienamente solo al capitolo 7, che è quello ove si enumerano le cariche effettivamente ricoperte dal principe. La questione è di minima importanza dal punto di vista del nostro commento storico-giuridico. Ad ogni modo non si può non osservare che il § 4 del capitolo 4 può non essere stato scritto da Augusto, ma essere stato piuttosto interpolato dopo la morte di lui da Tiberio.

12. Augusto fu, dunque, console per tredici volte ed ebbe per trentasette anni la *tribunicia potestas* (cfr. c. 4 § 4). Queste dichiarazioni delle

*Res gestae* sono confermate da molteplici altre fonti. In particolare, può considerarsi indubitabile che nel 14 d. C., anno della sua morte, Augusto era nel 37° anno di *tribunicia potestas* (cfr. per tutti Tac. *Ann.* 1. 9: «*continuata per septem et triginta annos tribunicia potestas*»).

Quanto ai consolati di Augusto, non vale la pena di enumerarli: basterà ricordare che il primo fu nel 43 a. C. (v. n. 6) e che l'ultimo fu nel 2 a. C., l'anno in cui il *princeps* venne proclamato *pater patriae* (v. n. 27 e cfr. c. 35 § 1). Quel che è importante notare, a questo proposito, è che Augusto rivestì undici volte il consolato dal 43 al 23 a. C. e che, negli anni dal 22 al 2 a. C., non accettò il consolato che altre due volte (5 e 2 a. C.), a titolo di vera eccezione, mentre non lo ebbe più dall'1 a. C. alla morte. Ciò si spiega tenendo presente l'intero processo genetico del principato augusteo, che poté dirsi realmente e definitivamente fondato nel 23 a. C., anno in cui Augusto rinunciò all'undicesimo consolato ed ebbe, poco dopo, riconosciuta in perpetuo la *tribunicia potestas*. Il consolato, che sino al 23 a. C. era stato uno dei tanti strumenti cui Augusto aveva fatto ricorso per mantenere la sua supremazia nello Stato, non fu più necessario a questo fine dopo d'allora.

La *tribunicia potestas* fu attribuita ad Augusto, insieme con altri poteri e dignità, a titolo vitalizio, poco dopo la sua rinuncia al consolato, evidentemente in base ad un programma minutamente concordato. Le varie questioni di indole storico-giuridica che si ricollegano all'attribuzione della *tribunicia potestas* saranno deliberate più oltre (v. n. 18). Basta qui precisare che la *tribunicia potestas* poneva il *princeps* in una posizione ben diversa da quella dei *tribuni plebis* e ben superiore ad essa. Dei *tribuni* egli aveva i poteri, e cioè il *ius intercessionis* (potestà di veto contro qualsiasi deliberato dei magistrati), il *ius coercionis* (potestà di irrogare multe, disporre carcerazioni ecc.) e il *ius agendi cum populo e cum senatu* (potestà di convocare i comizi e il senato), ma, a differenza degli ordinarî *tribuni*, era sottratto al loro veto. Essendo la concessione vitalizia, non potevano considerarsi pari grado del *princeps* nemmeno coloro che a titolo temporaneo erano chiamati (e non sempre) a fungere da suoi colleghi: più che di *conlegae* nel senso tecnico della parola, dovrebbe parlarsi, per questi, di aiutanti o ausiliarî (v. n. 13).

13. Nel 22 a. C., essendo consoli Marco Marcello e Lucio Arruntio, mentre Augusto si trovava in Oriente, Roma ebbe un periodo di carestia aggravata da una rovinosa pestilenza. La superstizione popolare attribuì queste calamità al fatto che Augusto, l'anno precedente, aveva rinunciato

al consolato, separando la sua buona stella dalle fortune di Roma; il senato, dal canto suo, non seppe trovare miglior sistema, sia per placare il popolo che per impegnare personalmente Augusto a risolvere la gravissima situazione, che di offrirgli la *dictatura rei publicae constituendae* e la *cura annonae* a titolo straordinario. Due volte l'offerta venne fatta ad Augusto, mentre era ancora in Oriente (*apsenti*) e subito dopo l'affrettato ritorno a Roma (*praesenti*), ma ambedue le volte egli recisamente rifiutò una carica, che, essendo stata per lungo tempo di Silla e sopra tutto di Cesare, avrebbe fatto parlare ai suoi nemici di monarchismo e che, in ogni caso, mal si attagliava alla concezione specialissima del suo potere, che egli aveva cercato di imporre con la riforma del 23 a. C. Viceversa con la sua concezione del principato non era in contrasto l'assunzione, fra gli altri, di un altro potere di nuovo conio, disgiunto da qualsiasi carica (ordinaria o straordinaria) repubblicana. Fu perciò che Augusto non rifiutò la *curatio annonae*, che gli permise in pochissimo tempo di porre fine alla carestia.

Nella stessa occasione fu offerto ad Augusto di riassumere il consolato, ma, per i soliti motivi, egli rifiutò l'offerta. L'anno seguente, per convincerlo a ridiventare vita natural durante console, fu addirittura lasciata vacante una delle due *sellae* consolari (l'altra fu data a Marco Lollio), ma nemmeno allora egli deflettè dal suo lungimirante programma di astenersi dall'occupare cariche magistratuali repubblicane.

Da Dio Cass. 50. 10. 5, risulta che, tuttavia, Augusto non rifiutò, nel 19 a. C., insieme con altre concessioni, l'*imperium consulare* a vita. Il punto è assai discusso: alcuni (Mommsen) ritengono che Dione sia in errore, altri (Kromayer, von Premerstein) pensano che lo storico abbia confuso gli onori consolari (la *sella curulis* e il seguito di dodici littori) con le potestà consolari, altri infine (Dessau, Siber, De Francisci) non hanno difficoltà ad accettare la notizia di Dione, che sembra confermata da quei passi delle *Res gestae* (c. 8), ove è detto che i censimenti dell'8 a. C. e del 14 d. C. furono compiuti da Augusto *consulari cum imperio*.

L'opinione più accettabile è la seconda: i passi delle *Res gestae* non la smentiscono perché può ben pensarsi che l'*imperium consulare* sia stato attribuito di volta in volta al *princeps* ai fini del censimento (se l'*imperium consulare* fosse già spettato normalmente al principe all'epoca del secondo e del terzo censimento, non si vede perché egli avrebbe sottolineato il fatto di aver operato questi censimenti *consulari cum imperio*).

14. Tre volte venne offerta ad Augusto, per consenso universale, una magistratura straordinaria, mai prima vista nello Stato romano, la magistratura di *curator legum et morum maxima potestate*.

L'offerta fu fatta una prima volta nella seconda metà del 19 a. C., dopo un periodo di torbidi interni, che Augusto era riuscito facilmente a domare al suo ritorno dall'Oriente, una seconda volta nel 18 a. C. ed una terza volta nell'11 a. C.

Leggiamo nelle *Res gestae* (c. 6 § 1) che tutte le volte Augusto rifiutò la magistratura che era contraria alle tradizioni repubblicane («*nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi*»). Ora, si badi bene che Augusto non asserisce di aver rifiutato la «funzione» (*cura morum et legum*), ma di aver rifiutato la «carica», tanto vero che aggiunge subito dopo (c. 6 § 2): «*quae tum per me geri senatus voluit, per tribuniciam potestatem perfeci*».

Questo passo delle *Res gestae*, solitamente letto senza porre attenzione alla accennata distinzione tra carica e funzione, ha dato luogo a gravissime controversie, in quanto parrebbe in contrasto con ciò che asseriscono Dione Cassio e Svetonio; il primo (54. 10. 5 e 30. 11) afferma che Augusto fu eletto due volte, nel 19 e nel 12 a. C., «ἐπιμελητῆς τῶν τρόπων» («*curator morum*»; Dione non aggiunge *legum*) dal senato e dal popolo e per la durata di cinque anni e che ambedue le volte egli accettò questa *cura*; il secondo (*Aug.* 27.5) dichiara testualmente che Augusto «*recepit et morum legumque regimen aequae perpetuum, quo iure, quamquam sine censurae honore, census tamen populi ter egit, primum ac tertium cum collega medium solus*». Sulla base delle *Res gestae* il Mommsen, seguito dalla gran maggioranza della dottrina, ha negato ogni fede a Dione e a Svetonio; ma il von Premerstein, seguito dal De Francisci, ha osservato in contrario che Augusto, pur dichiarando di aver rifiutato la carica di *curator legum et morum*, non nega, anzi fa intendere di essersene assunta la funzione (forse dapprima a titolo temporaneo e poi a titolo perpetuo) incorporandola nella *potestas tribunicia*. E questa tesi sembra sostanzialmente esatta ed accoglibile.

Ben cinque volte Augusto si fece assegnare dal senato un collega nella *tribunicia potestas*: due volte il genero Agrippa (dal 18 al 13 e dal 13 all'8 a. C.: quinquennio, questo, interrotto, nel 12 a. C., dalla sua morte), tre volte Tiberio (6 a. C. per cinque anni, 4 d. C. per dieci anni, 13 d. C.). Solitamente si attribuisce questa richiesta al desiderio di Augusto di far mostra di rispetto al principio della collegialità, caratteristico dell'ordinamento repubblicano. Ma la spiegazione non si accorda con la ben chiara

tendenza di Augusto a far risaltare il carattere tutto particolare della sua posizione di *princeps*. È pensabile, invece, che, attraverso la nomina di un collega nella *tribunicia potestas* (prima il genero e poi il figlio), il principe abbia, più che altro, voluto designare indirettamente il suo successore.

15. Augusto fu *triumvir rei publicae constituendae* (con Antonio e Lepido) dal 27 novembre 43 (*lex Titia*: v. n. 6) al 31 dicembre del 32 a. C. La durata del triumvirato fu stabilita, nel 43, in cinque anni (e, più precisamente, sino al 31 dicembre del 38 a. C.), ma durante questo periodo i buoni rapporti tra Ottaviano e Antonio si offuscarono più volte: un grave attrito fu evitato attraverso il *foedus Brundisimum* (v. n. 10), un secondo fu eliminato a Taranto nel 37 a. C., per interposizione di Ottavia. Nel convegno di Taranto Ottaviano ed Antonio decisero una proroga quinquennale del triumvirato, che venne approvata dal popolo il 1 gennaio del 36. Sull'anno 37 a. C., durante il quale il triumvirato fu illegale, Augusto, ovviamente, sorvola, considerando che il triumvirato di quell'anno fu legalizzato *ex post*. Vedremo in seguito (n. 20) come Ottaviano può aver cercato di giustificare i poteri di triumviro (e in particolare il comando degli eserciti e il potere costituente) negli anni dal 31 al 27 a. C. Qui basta segnalare che Augusto, sottolinea (c. 7 § 1, «*triumvirum rei publicae constituendae fui per continuos annos decem*») che «il triumvirato» tra lui, Antonio e Lepido durò sino a tutto il 32 a. C. È chiaro che egli non avrebbe potuto dire di essere stato «uno dei triumviri» proprio nell'anno 31 a. C., in cui avvenne la battaglia d'Azio.

Il titolo di *princeps senatus* fu assunto da Ottaviano nel 28 a. C., cioè più di 40 anni prima del 14 d. C.: la dichiarazione del c. 7 § 2 («*per annos quadraginta*») non sembra pertanto essere stata scritta o aggiornata nell'ultimo anno di vita di Augusto.

Le cariche religiose rivestite da Augusto vengono indicate secondo il loro ordine gerarchico. Ottaviano fu fatto pontefice da Cesare nel 48 a. C. e divenne *pontifex maximus* nel 12 a. C. (v. n. 17); fu *augur* verso il 41 a. C.; fu dei *quindecemviri sacris faciundis* (collegio addetto alla custodia dei *libri Sybillini* ed alla vigilanza sui culti stranieri) fra il 37 e il 35 a. C.; fu dei *septemviri epulones* (addetti ai pubblici banchetti) in epoca anteriore al 16 a. C. Non è ben precisabile l'epoca in cui divenne membro del collegio dei *fratres arvales* (addetti alla purificazione ed alla benedizione dei campi), di quello dei *sodales Titii* (addetti alle cerimonie degli antichi culti sabini) e di quello dei *fetiales* (addetti alle cerimonie religiose che accompagnavano le dichiarazioni di guerra ed i trattati di pace).

16. Data la fortissima diminuzione del numero delle famiglie patrizie, Augusto, seguendo un esempio di Cesare (che aveva, a suo tempo, elevato al patriziato molte famiglie plebee, tra cui proprio quella degli *Octavii*), si fece autorizzare, nel 29 a. C., da una *lex Saenia* ad incrementare il numero dei patrizi con l'immissione di famiglie plebee.

La *lectio senatus*, ed in particolare l'estromissione da esso dei membri indegni, era funzione dei censori. Le tre *lectiones* di cui parla il c. 8 § 2 furono probabilmente fatte in occasione dei tre censimenti ricordati nel paragrafo seguente. Ma è probabile che Augusto abbia, anche fuori di queste occasioni, proceduto altre volte alla revisione della lista dei senatori avvalendosi del potere di *cura legum et morum* insito nella *tribunicia potestas* a partir dal 19 a. C. (v. n. 14). Dione Cassio (54. 35) attesta infatti due *lectiones*, avvenute nel 18 a. C. e nel 14 d. C.

Il primo dei tre censimenti della popolazione chiuso con il *lustrum* di purificazione a quarantadue anni di distanza dall'ultimo, fu compiuto nel 28 a. C. Dai *Fasti Venusini* (CIL. 9.422 p. 27) risulta che Ottaviano e Agrippa ebbero attribuita in questa occasione la *potestas censoria*: il che non è (come pensano il Mommsen ed altri) in contrasto con il c. 8 § 3 delle *Res gestae*: ivi Augusto scrive «*in consulatu sexto... egi*», ma unicamente per significare la data del censimento, mentre passa sotto silenzio quel che è evidente, e cioè che egli e il collega ebbero la potestà ordinariamente spettante ai censori.

Gli altri due censimenti furono rispettivamente compiuti l'8 a. C. e il 14 d. C. (inesattamente parla Dione di un censimento del 18, di uno del 12 e di uno del 4 d. C.): in occasione del primo, Augusto, solo, ebbe attribuito l'*imperium consulare*, in occasione del secondo l'*imperium consulare* fu dato a lui e a Tiberio, che gli fu collega nell'attività di censimento (v. n. 14).

Una grave questione è se Augusto ebbe la *potestas censoria* nel censimento dell'8 a. C. e se egli e Tiberio ebbero questa *potestas* il 14 d. C. A mio parere, la risposta deve essere affermativa, ma nel senso, già illustrato, che sin dal 19 a. C. Augusto aveva integrato la *tribunicia potestas* (dapprima per quinquenni e poi con rinnovazione tacita) con la *cura morum et legum*, nella quale rientrava la funzione dei censori (v. n. 14): quanto a Tiberio, basterà ricordare che nel 14 d. C. egli era collega del padre nella *potestas tribunicia* (Suet. *Aug.* 27.5, dice che anche il primo censimento fu compiuto in forza dell'attribuzione del *morum legumque regimen perpetuum*: ma si tratta, evidentemente, di una confusione dello storiografo). Piuttosto c'è da domandarsi come mai Augusto, pur avendo già la *cura morum*, si sia fatto conferire anche la *consularis potestas* in

occasione dei due censimenti: forse lo fece per non avere, nelle cerimonie del lustro, alcuna esteriore dignità in meno dei consoli ordinari dell'anno.

Alla menzione della *cura morum* che ebbe e del modo in cui la esercitò Augusto collega il ricordo della legislazione che egli provocò negli anni del suo principato. Troppo lunga sarebbe l'enumerazione e l'analisi delle leggi fatte votare da Augusto ai comizi e delle disposizioni con esse connesse. Basti perciò rilevare che a quel movimento normativo ben si addice il vanto di aver richiamato in vita istituti caduti in desuetudine e di aver delineato tutto un programma di risanamento sociale, che si impose anche oltre la morte di Augusto, nei secoli seguenti.

Degno di nota per il giurista è il modo di esprimersi di Augusto nell'accennare alla legislazione del suo principato: « *me auctore* ». Il concetto di *auctoritas*, che vedremo esplicito nel capitolo 34 (v. n. 29), trova qui una sua applicazione, così come la trovò nella creazione del *ius respondendi ex auctoritate principis* (cfr. Pomp. D. 1. 2. 2. 49).

#### V. NOTE AI CAPITOLI 9-13.

17. Nei capitoli 9-13 delle *Res gestae* sono riferiti, un po' alla rinfusa, gli onori, di carattere prevalentemente religioso, che ad Augusto furono tributati per i suoi meriti eccezionali. Questa esposizione serve a mettere in luce il carattere di assoluta preminenza assunto dal principe nella *civitas* ed a far intendere come questi si ritenesse investito, se non di attributi divini, di una sorta di autorità carismatica, che valeva a differenziarlo nettamente da ogni altro cittadino romano.

L'onore della inserzione del nome di Ottaviano nel *carmen Saliare* (cfr. c. 10 § 1) fu tributato ad Augusto nel 29 a. C. Questo inno sacro era cantato dai sacerdoti *Salii* (= danzanti), il cui collegio fu istituito, secondo la tradizione, da Numa Pompilio in onore di *Mars Gradivus* e con il compito di custodire i dodici scudi perfettamente uguali (*ancilia*), tra cui se ne trovava uno caduto misteriosamente dal cielo.

L'onore del pontificato massimo (cfr. c. 10 § 2), già tributato a Cesare con decorrenza dal 63 a. C., fu offerto ad Ottaviano (già pontefice dal 48 a. C.: v. n. 15) in epoca imprecisata, quando ancora era in vita Lepido, che della carica si era impadronito con la violenza, senza una regolare elezione comiziale, alla morte del dittatore. Forse l'offerta fu fatta nel 36 a. C., allorché Ottaviano vinse facilmente in Sicilia Lepido (v. n. 9), privandolo di tutte le cariche pubbliche e costringendolo a ritirarsi a vita privata. Ma Ottaviano, per non commettere violazione di una norma della religione, preferì attendere la morte di Lepido (avve-

nuta forse nel 13) e si fece eleggere *pontifex maximus* solamente nel 12 a. C.

La consacrazione dell'altare della Fortuna Reduce (cfr. c. 11) avvenne nel 19 a. C., quando Ottaviano ritornò dal suo viaggio in Oriente, portando seco le insegne che i Parti avevano tolto a Crasso e ad Antonio (cfr. c. 29 § 2; v. n. 23). Il giorno anniversario del suo ingresso in città (12 ottobre) fu dichiarato festivo e denominato «*Augustalia*». Al ricordo di questo ritorno si ricollega l'episodio esposto nel c. 12 § 1, che costituì un onore mai prima tributato ad alcuno.

La consacrazione dell'*ara Pacis Augustae* (cfr. c. 12 § 2) avvenne il 30 gennaio del 9 a. C., in occasione del ritorno di Augusto a Roma dopo un viaggio di tre anni nelle Gallie e nelle Spagne: viaggio nel quale egli riuscì a pacificare completamente quelle turbolente province (v. n. 21).

La chiusura del tempio di Giano (cfr. c. 13) avvenne, secondo la tradizione, prima della nascita di Augusto, durante il regno di Numa e dopo la prima guerra punica, nel 235 a. C. In vita di Augusto il tempio fu chiuso una prima volta nel 29 a. C. (dopo la vittoria di Azio e la conquista dell'Egitto), una seconda volta nel 25 a. C. (dopo la guerra contro i Cantabri), una terza volta in data non precisabile tra l'8 e l'1 a. C.

18. Sopra tutto notevoli sono gli onori riferiti nel capitolo 9 e nel capitolo 10 § 1 i, p.: i *vota pro valetudine* periodici (con le connesse *supplicationes* di privati e di municipi) e la *sacrosanctitas* perpetua dei *tribuni plebis*.

I *vota pro valetudine* (cfr. c. 9 § 1) trassero origine dal fatto che Augusto era di salute piuttosto malferma e spesso fece temere per la sua vita, ma il loro divenire periodici per decreto del Senato, dimostra come e quanto Augusto, sopra tutto a partire dal 23 a. C., sopravanzasse in dignità i normali cittadini.

A proposito delle *supplicationes* (cfr. c. 9 § 2), val la pena di mettere in evidenza che, oltre che da privati, esse furono fatte *municipatim*: segno che alla sanità di Augusto si attribuiva una importanza eccezionale. Se non si giunse, in vita di Augusto, agli onori divini tributati alla sua persona, fu perché egli (che pure li accettava da alcune province di Oriente) esplicitamente e ripetutamente li rifiutò.

Il conferimento della *tribunicia potestas* a vita è giustificato da Augusto, nel capitolo 10 § 1, i, p., con la finalità di attribuirgli la *sacrosanctitas perpetua*: altro onore di altissima importanza.

Ma, a proposito della *tribunicia potestas* e dell'epoca della sua attribuzione ad Ottaviano, gravi questioni sono state determinate da una discrepanza delle fonti storiche a nostra disposizione: Appiano (*Bell. civ.* 5. 132) e Orosio (6. 15. 6) affermano che la *tribunicia potestas* fu conferita ad Ottaviano sin dal 36 a. C.; Dione Cassio (49. 15. 6) dichiara che nel 36 a. C., fu conferita ad Ottaviano solo l'inviolabilità tribunicia, ed aggiunge (51. 19. 6) che questi poteri vennero ampliati nel 30 a. C.; attesta, infine, che la *tribunicia potestas* a vita fu ottenuta da Augusto soltanto nel 23 a. C. (53. 32. 5); Tacito parla di un *ius tribunicium* anteriore al 23 a. C. (*Ann.* 1. 2), ma segnala (1. 9) che nel 14 d. C., anno della sua morte, Augusto era al trentasettesimo anno della *tribunicia potestas* (notizia confermata dal c. 4 § 4 delle *Res gestae*: v. n. 12), il che significa che la *potestas tribunicia* fu assunta nel 23 a. C.

In considerazione di questo stato delle fonti: alcuni (Mommsen) hanno sostenuto (dando piena fede ad Appiano ed Orosio) che Ottaviano ebbe la *tribunicia potestas* nel 36 a. C. e che nel 23 a. C. essa divenne una *potestas* annua stabilmente spettante ad Augusto; altri (Williams, Kornemann) hanno ritenuto che Ottaviano ebbe nel 36 solo alcuni poteri insiti nella *tribunicia potestas*, che questa fu da lui ottenuta, nella sua pienezza e a vita, il 30 a. C. e che invece la *tribunicia potestas* si ridusse a *potestas* annua a partire dal 23 a. C.; altri ancora (von Premerstein) hanno cercato di dimostrare che la *tribunicia potestas* fu bensì attribuita nella sua pienezza ad Ottaviano nel 36 a. C., ma che egli vi rinunciò alla fine del 28 o il 13 gennaio 27 a. C. e che la riottenne nel 23 a. C.; altri infine (Kromayer, Abele, Schulz, De Francisci, De Martino) pensano che le testimonianze di Appiano e Orosio vadano conciliate con quelle di Dione e di Tacito, nel senso di ammettere che nel 36 a. C. Ottaviano ebbe soltanto la *sacrosanctitas tribunicia* e il diritto di sedere in senato sui *subsellia tribunicia*, che nel 30 a. C. egli ebbe anche il *ius auxilii* (con competenza territoriale più estesa dei *tribuni*) e che nel 23 a. C. egli ricevè la *tribunicia potestas* in tutta la sua pienezza e a titolo vitalizio. A mio parere la tesi più accettabile è l'ultima riferita, che si concilia pienamente con la dichiarazione «*cum scribebam haec ... eram septimum et tricensimum tribuniciae potestatis*» (cfr. c. 4 § 4; v. n. 12).

#### VI. NOTE AL CAPITOLO 25.

19. Con il capitolo 25 si inizia, come si è avvertito (v. n. 1), la terza parte delle *Res gestae*. Questo capitolo, nei § 2 e 3, è di molta

importanza per la ricostruzione della genesi storica del principato augusteo e merita qualche più diffusa delucidazione.

La pacificazione del mare (cfr. c. 25 § 1) è un'allusione alla guerra tra Ottaviano e Sesto Pompeo, svoltasi nel 36 a. C. (v. n. 9). Augusto evita di rappresentarla come guerra civile e ne parla come di una campagna contro i pirati del Mediterraneo o come di un *bellum servile* (cfr. c. 27 § 3), mettendo in evidenza che le schiere di Sesto Pompeo furono rafforzate da grandissimo numero di schiavi fuggiti. In realtà, attorno a Sesto Pompeo si raccolsero, contro Ottaviano, non pochi membri assai in vista del partito senatorio e con lui si schierò lo stesso Tiberio Claudio Nerone, marito di Livia, la futura moglie di Augusto, e padre di Tiberio, che di Augusto sarebbe stato il successore.

20. Nel capitolo 25, §§ 2 e 3, Augusto parla di uno degli episodi più drammatici e significativi della storia del suo principato: la *coniuratio Italiae et provinciarum in verba eius* del 32 a. C., atto che non ebbe precedenti nella storia romana, se si eccettui la parziale analogia rappresentata dal giuramento che il senato prestò a Cesare nel 44 a. C. Qui peraltro Augusto non fa cenno ad alcun organo costituzionale (senato, comizi) che gli abbia prestato giuramento di fedeltà, ma parla di *tota Italia* e di alcune province (le Gallie, le Spagne, l'Africa, la Sicilia, la Sardegna). Egli ammette, insomma, che l'atto fu anticostituzionale o extracostituzionale, a spiccato carattere rivoluzionario e plebiscitario, ed è appunto per ciò che tiene a sottolineare che ad esso parteciparono, se non il senato in quanto tale, la gran maggioranza dei senatori (più di settecento, su un totale di mille), nonché gran numero di personalità che rivestirono, prima o poi, cariche consolari e sacerdotali.

Tenuto presente che il triumvirato venne a scadenza il 31 dicembre del 32 a. C. (v. n. 15: l'opinione di O. Th. Schulz, che esso fu poi regolarmente prorogato, è inaccettabile ed urta contro la stessa dichiarazione «*triumvirum... fui per continuos annos decem*»), sorge il problema se, mediante la *coniuratio Italiae et provinciarum*, Ottaviano intese costituirsi una base esclusivamente politica e rivoluzionaria per la sua preminenza negli anni 31 a. C. e seguenti, o se egli attribuì alla *coniuratio* il carattere di un atto (sia pure straordinario) di proroga costituzionale dei suoi poteri di triumviro (comando degli eserciti e potere costituente).

La maggioranza della dottrina (da ultimo, De Martino e von Premerstein), notando che il triumvirato finì il 32 a. C. e che non risulta che

esso sia stato prorogato, argomenta nel primo senso. Ritiene, cioè, che a partire dal 31 a. C. Ottaviano abbia esercitato un supremo potere rivoluzionario nello Stato romano. Una minoranza di studiosi (tra cui il Wilcken, il De Francisci, il Siber) assume invece che la *coniuratio Italiae et provinciarum* valse a confermare i poteri costituenti di Ottaviano (se pur non il titolo di triumviro), i quali non potevano dirsi costituzionalmente estinti sin tanto che non fosse stato raggiunto lo scopo della ricostruzione della *res publica*, in vista del quale erano stati conferiti. Quest'ultima teoria è, indubbiamente, assai sottile, ma è smentita, come si dirà (v. n. 28), dallo stesso tono in cui è redatto il successivo c. 34 § 1 delle *Res gestae*.

Altro non può ritenersi, insomma, se non questo: col 31 dicembre 32 a. C. scadde il triumvirato e ad Ottaviano non rimasero, per gli anni seguenti, che la carica di console e il *ius tribunicium* ottenuto nel 36 a. C. (v. n. 18); i poteri supremi furono da lui esercitati esclusivamente a titolo rivoluzionario, sulla base meramente politica della plebiscitaria *coniuratio Italiae et provinciarum*. Questa tesi, che corrisponde alla più elementare logica giuridica, non contrasta con alcuna delle attestazioni in nostro possesso, anzi collima sia con il citato passo delle *Res gestae* c. 7 § 1 («*triumvirum... fui per continuos annos decem*»), che con Tac. *Ann.* 1, 2, il quale, riferendosi al 1 agosto del 30 a. C., scrive: «*Caesar posito triumviri nomine, consulem se ferens et ad tuendam plebem tribunicio iure contentus...*». L'unica fonte che potrebbe indurre a conclusioni diverse è Dio Cass. 53, 4, 3, di cui sarà meglio parlare a proposito del c. 34 § 1 (v. n. 28).

## VII. NOTE AI CAPITOLI 26-33.

21. Tra le imprese di Augusto hanno giustamente la preminenza quelle compiute nell'attuazione di tutto un vasto programma di allargamento e consolidamento dei confini dell'impero romano (cfr. c. 26 § 1). Con tali imprese Augusto intese assegnare all'impero i suoi confini definitivi, tanto è vero che consigliò nel testamento a Tiberio di non procedere oltre in guerre di conquista.

I confini dell'impero furono portati, in Germania, dalla linea del Reno a quella dell'Elba (salvo ad essere poi ricondotti alla linea del Reno dopo la sconfitta di Varo); nell'Asia minore fu costituita la nuova provincia di Galazia, con l'aggiunta della Paflagonia; in Illirico e in Macedonia furono istituite le province di Pannonia e di Mesia; la Siria fu ampliata con il territorio della Giudea; la provincia d'Africa fu ac-

cresciuta dalla Numidia, il cui re, Giuba, ebbe in cambio la Mauritania.

La pacificazione delle importanti province di Gallia e di Spagna (cfr. c. 26 § 2) fu operata da Augusto in varie riprese, ma specialmente nei periodi dal 27 al 25 e dal 16 al 13 a. C. La Gallia (transalpina) fu da lui divisa in tre parti (Gallia Lugdunense, Belgica, Aquitania).

Ma la sicurezza della Gallia non sarebbe mai stata piena se non se ne fossero assicurati i confini del Reno dalle invasioni delle popolazioni germaniche. Fu appunto per ciò che Augusto organizzò, nel 12 a. C., una campagna di conquista del territorio germanico, la quale venne dapprima condotta da Nerone Claudio Druso, suo figliastro, e, dopo l'improvvisa morte di Druso per una caduta da cavallo (9 a. C.), dall'altro figliastro Tiberio. I confini dell'impero giunsero appunto allora sino all'Elba, ma le sorti della conquista furono irreparabilmente compromesse, nel 9 d. C., dall'insurrezione germanica, che ebbe a capi Arminio e Seghimero, e culminò nella distruzione di tre legioni romane comandate da Publio Quintilio Varo, avvenuta nella foresta di Teutoburgo. Questo disastro costrinse i Romani ad abbandonare quasi totalmente la Germania, mantenendo il possesso di alcune zone ad oriente del Reno ed il controllo della zona costiera sino all'Elba. Nelle *Res gestae* (c. 26 § 2 *if.*) Augusto, sorvolando sulla sconfitta, accenna soltanto ai risultati complessivi delle campagne germaniche.

La sottomissione delle fino ad allora indomabili popolazioni alpine (cfr. c. 26 § 3) fu operata attraverso tutta una serie di azioni militari di guerriglia tra il 35 e il 6 a. C.

L'ardita navigazione della flotta romana dal Reno al territorio dei Cimbri, sito nella penisola dello Jütland (cfr. c. 26 § 4), fu compiuta nel 5 a. C., durante la campagna germanica di Tiberio. La flotta risalì il corso dell'Elba, congiungendosi con l'esercito nel cuore della Germania.

22. Le due spedizioni in Etiopia ed in Arabia Felice (cfr. c. 26 § 5) furono compiute quasi contemporaneamente, tra il 25 e il 22 a. C., la prima al comando del prefetto d'Egitto Caio Petronio, la seconda (forse, anteriore alla prima) al comando del prefetto d'Egitto Elio Gallo. La spedizione in Arabia, risultò, in definitiva, infruttuosa perché i Romani, dopo lungo ed inutile assedio della città di Mariba, finirono per ritirarsi. La spedizione in Etiopia fu fatta per punire gli Etiopi delle loro scorrerie in Egitto e si concluse con la capitolazione della regina Candace, che fu costretta a cedere a Roma parte dei territori del suo regno.

La sottomissione dell'Egitto (cfr. c. 27 § 1) fu operata nel 30 a. C., dopo la vittoria di Azio e la presa di Alessandria (v. n. 10).

I fatti di Armenia (cfr. c. 27 § 2) si svolsero nel modo seguente. Artaxe, re dell'Armenia maior, fu ucciso nel 20 a. C. dai suoi stessi sudditi: Augusto, che contro Artaxe aveva inviato un esercito al comando di Tiberio, rinunciando a fare di quel territorio una provincia romana, ne assegnò la corona al fratello di Artaxe, Tigrane II, così come nel 66 a. C. Pompeo Magno l'aveva assegnata a Tigrane I, avo di Tigrane II. Morto Tigrane II, prese il sopravvento in Armenia il partito antiromano, che sostenne la candidatura al trono di Tigrane III, figlio di Tigrane II, contro Artavasde, fratello del defunto, sostenuto da Augusto. Augusto si vide costretto pertanto ad una nuova spedizione contro gli Armeni e la propose, nel 6 a. C., a Tiberio, ottenendone tuttavia un netto rifiuto. Per evitare che la gloria militare potesse andare a generali estranei alla sua famiglia, Augusto preferì sopportare che sull'Armenia si scagliassero i Parti e attendere finchè il nipote Caio Cesare compisse i venti anni per assumere il comando della spedizione. Caio Cesare non incontrò ostacoli notevoli perchè Tigrane III morì in un combattimento con altri popoli barbari e Fraate V, re dei Parti, venne a patti con lui, rinunciando ad ogni pretesa sull'Armenia: la corona fu data ad Ariobarzane II, figlio del re della Media, Artabazo (1 a. C.: v. n. 26). Senonchè nel 3 d. C. una rivolta di palazzo rovesciò Fraate V, sostituendogli Orode II, nemico dei Romani; Gaio Cesare fu costretto a riprendere la campagna ma morì nel 4 d. C. per le ferite riportate all'assedio di Artagira. Nell'Armenia senza pace ad Ariobarzane successe per breve tempo il figlio Artavasde, ucciso il quale, Augusto dette la corona a Tigrane IV, discendente dalla famiglia reale armena per parte di madre.

Il c. 27 delle *Res gestae* è concluso (§ 3) dal vanto di aver riconquistato tutte le province orientali che Antonio aveva dato, dopo il 40 a. C., a sovrani a lui devoti, nonchè a Cleopatra e ai figli di costei (si trattava della Macedonia, dell'Acacia, del Ponto, della Cilicia, della Siria, di Cipro, di Creta, della Cirenaica e forse anche, stando a Dione Cassio e a Plutarco, dell'Asia e della Bitinia) e di aver riassoggettato, dal 38 al 36 a. C., la Sicilia e la Sardegna, nel corso della guerra contro Sesto Pompeo, che egli ama definire, a titolo spregiativo, *bellum servile* (v. n. 19).

23. Non è il caso di ricordare tutte le colonie militari dedotte da Augusto in Italia e nelle varie province (cfr. c. 28) e che, del

resto, non sono tutte rintracciabili. Basti ricordare, tra le colonie italiche, Torino, Aosta, Trieste e Pola.

Di grande importanza per la gloria di Augusto sono i recuperi di insegne militari perdute da precedenti generali romani (cfr. § 29). Non si sa quando, come e da chi erano state perdute le insegne militari in Spagna e in Gallia. In Dalmazia erano state perdute da Gabinio nel 48 a. C. e da Vatinius nel 44 a. C.: Augusto le riconquistò nella campagna del 33 a. C. Quanto ai Parti, questi si erano impadroniti delle insegne romane in ben tre occasioni: nel 53 a. C. combattendo contro Crasso, nel 40 a. C. togliendole a Decidio Saxa, legato di Antonio, e nel 36 a. C. conquistandole allo stesso Antonio. La restituzione fu fatta dal re Fraate, nel 20 a. C., in segno di sottomissione ad Augusto e riscosse vastissimo plauso in Roma. Le insegne recuperate rimasero in Campidoglio sino al 2 a. C., anno della consacrazione del tempio di Marte Ultore, nel cui penetrale vennero definitivamente riposte.

24. L'assoggettamento delle popolazioni danubiane (cfr. c. 30) fu opera di Tiberio che, insieme a Germanico, impiegò tre anni di guerre (dal 12 al 9 a. C.) per ridurle alla ragione.

I Daci, abitatori del Basso Danubio, furono ricacciati sulla riva sinistra del fiume nel 6 d. C. da un esercito al comando di C. Cornelio Lentulo. Questo episodio, concludendo un periodo di ostilità durato oltre trent'anni, costrinse i Daci ad una temporanea accettazione della supremazia romana. Il loro stabile e definitivo assoggettamento fu compiuto da Traiano, oltre un secolo dopo (107 d. C.).

25. Tra le ambascerie che Augusto ebbe a ricevere da regni lontani (cfr. c. 31), due se ne ricordano con precisione, di quelle provenienti dall'India: una del 25 ed una del 20 a. C. Nulla si sa circa le altre ambascerie. I Bastarni abitavano alla foce del Danubio, i Sarmati erano stanziati lungo le sponde del Don (il *Tanais*), gli Albani presso il mar Caspio, gli Iberi in Georgia, i Medî sull'altopiano iranico.

Mancano elementi per chiarire completamente gli accenni di Augusto ai re che ripararono presso di lui (cfr. c. 32 § 1). Tiridate II, re dei Parti dal 36 a. C., si rifugiò presso Augusto in Siria nel 29 a. C., scacciato da Fraate IV, che era stato da lui prima spodestato e che muoveva alla conquista del suo regno con l'ausilio degli Sciti: Fraate IV venne a patti con Augusto e gli riconsegnò, nel 20 a. C., le insegne tolte da lui e dai suoi predecessori ai Romani (v. n. 23).

Altro re dei Parti che probabilmente riparò presso Augusto fu Fraate V, rovesciato dal trono nel 4 d. C. Il re dei Medi Artavasde fu rovesciato dal trono ad opera di Fraate IV nel 30 a. C. e riparò anche egli presso Augusto.

Nulla si sa intorno agli episodi di Artassare, re degli Adiabeni (in Mesopotamia), dei due re dei Britanni, del re dei Sigambri (popolazione germanica sulla destra del Reno) e di Segimero, re dei Marcomanni (altra popolazione germanica).

Il re dei Parti che mandò i figli e i nipoti in pegno di amicizia ad Augusto (cfr. c. 32 § 2) fu Fraate IV (10 a. C.).

26. Il c. 33 delle *Res gestae* fa menzione di due re nominati da Augusto dietro richiesta delle stesse popolazioni. Ai Parti egli diede per re Vonone, figlio di Fraate VI, dopo che essi ebbero depresso Fraate V (v. n. 25). Vonone fu poi scacciato da Artabano e passò, nel 12 d. C., ad occupare il trono di Armenia.

Ai Medi Augusto assegnò come re Ariobarzane II, figlio del re Artavasde, nel 20 a. C. (v. n. 22): dal trono di Media egli fu allontanato da Artabano, che sottrasse la Media alla soggezione romana.

#### VIII. NOTE AI CAPITOLI 34-35.

27. Il capitolo 34 delle *Res gestae* è — come si è detto — di fondamentale importanza per la comprensione della genesi del principato augusteo e del concetto che Augusto ebbe della sua singolare posizione nello Stato.

Nel § I sono sintetizzati gli avvenimenti attraverso cui fu ripristinata, per spontanea determinazione di Ottaviano, la normalità nella *respublica*: già nel 28 a. C. (anno del sesto consolato di Ottaviano) si ebbero i primi annunci del fatto che il periodo eccezionale stava per finire (sopra tutto attraverso il ripristino della censura e l'effettuazione del censimento a distanza di quarantadue anni dal precedente: v. n. 13), ma l'episodio culminante e definitivo ebbe luogo nei primi giorni del settimo consolato di Ottaviano, allorchè questi, il 13 gennaio 27 a. C., comunicò solennemente al senato di rinunciare a tutti i suoi poteri straordinari sugli eserciti e sulle province. In riconoscimento di questo suo atto il senato decretò ad Ottaviano il titolo di Augusto e gli altri onori descritti nel § 2, aggiungendovi, inoltre, il conferimento dell'*imperium* per la durata di dieci anni sulle province più importanti dal punto di vista militare.

Alle descrizioni degli onori attribuiti ad Ottaviano nel 27 a. C. si

ricollega, per molti versi, il c. 35 § 1, ove Augusto riferisce del conferimento del titolo di *pater patriae*, di novello Romolo, che gli fu solennemente fatto venticinque anni appresso, durante il suo tredicesimo ed ultimo consolato, nel 2 a. C.

Il § 3 del c. 34 contiene, infine, l'interpretazione che Augusto stesso offre e si sforza di far accettare circa la posizione da lui rivestita in Roma dopo il 13 gennaio 27 a. C. («*post id tempus*»).

28. Un primo problema sollevato dal c. 34 § 1 è il seguente: a quali poteri rinunciò Ottaviano nel 27 a. C.? Ottaviano era console per la settima volta e tale rimase per tutto l'anno: le potestà cui egli rinunciò non furono quelle ordinarie, regolarmente conferitegli a norma della costituzione repubblicana, ma i poteri eccezionali di supremo arbitro della cosa pubblica, di cui aveva goduto negli anni precedenti.

È molto interessante, a questo riguardo, il passo in cui Dione Cassio (53. 4. 3) riferisce il discorso di Ottaviano al Senato: «*ἀφίημι τὴν ἀρχὴν ἅπασαν καὶ ἀποδίδωμι ὑμῖν πάντα ἀπλῶς, τὰ ἔπλα τοὺς νόμους, τὰ ἔθνη*» (cioè: «*abbandono ogni potere di cui godo e rendo a voi incondizionatamente ogni cosa, le armi, le leggi, le popolazioni*»). Ottaviano rinunciò, dunque, ai poteri straordinari di cui godeva, restituendo al senato e al popolo romano il comando degli eserciti (τὰ ἔπλα), il comando delle provincie (τὰ ἔθνη) e il potere di riformare legislativamente la costituzione dello Stato (τοὺς νόμους). Nella rinuncia non era compreso il *ius tribunicium* (v. n. 18), perché questo non rientrava nell'ambito dei poteri straordinari di cui Ottaviano era investito.

Un problema connesso con quello fin qui delibato è se i poteri cui Ottaviano rinunciò nel 27 a. C. erano poteri a lui attribuiti costituzionalmente o se erano invece poteri di cui egli si era impadronito con un atto rivoluzionario. A nostro parere, come già si è avuto occasione di dire (v. n. 20), non è dubitabile che, scaduto il triumvirato alla data del 31 dicembre del 32 a. C., i poteri di cui Ottaviano si valse negli anni seguenti ebbero una base esclusivamente rivoluzionaria, sia pur rafforzata dal carattere plebiscitario della *coniuratio Italiae et provinciarum*, ma si suole opporre all'opinione qui accolta il testo citato di Dione Cassio, ove Augusto pronuncia le parole «*ἀποδίδωμι... τοὺς νόμους*», il che significherebbe «*vi restituisco il potere costituente che mi avete dato*».

Senonchè questa interpretazione, oltre ad essere eccessivamente sottile, urta da un lato contro gli elementi contrari già ricordati altrove (v. n. 20) e cozza, d'altro lato, contro le stesse espressioni del capitolo

34 § 1 delle *Res gestae*. Quivi Augusto (che già al c. 7 § 1 aveva detto di essere stato triumviro per non più di dieci anni continui, e quindi non oltre il 32 a. C.: v. n. 15) dice che «*per consensum universorum*» si era impadronito dei gangli vitali dello Stato: il *consensus universorum* (che altro non è se non la *coniuratio Italiae et provinciarum* del 32 a. C.) è, cioè, da lui indicato come causa del *potiri rerum omnium*. Come può dirsi, di fronte a questo modo di esprimersi, che egli si considerò, dal 31 al 27 a. C., ancora investito dei poteri di triumviro? È chiaro, invece, che lo stesso Augusto ammette di aver avuto, dopo il 32 a. C., una posizione di carattere rivoluzionario, basata sulla *coniuratio*, cioè su un atto di natura politica e non giuridica.

Nè questa interpretazione può essere smentita dal fatto che, concludendo, Augusto dichiara di aver trasferito la cosa pubblica dalla sua *potestas* alle libere decisioni del senato e del popolo romano. Qui *potestas* non è usato nel suo senso strettamente giuridico, di potere costituzionale, ma in senso extra-giuridico, di supremo potere di fatto: *potestas* indica la situazione di assoluta preminenza in cui si trovava colui che *potitus erat rerum omnium*.

29. La dichiarazione di Augusto (c. 34 § 3) «*post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt*» ha dato la stura ad interminabili controversie: essa contrasta, invero, assai fortemente con le attestazioni di molteplici scrittori, i quali dichiarano che Augusto ebbe, nel 27 a. C., poteri costituzionali assolutamente eccezionali, che qui non è il caso di enumerare. Ma, come giustamente ha notato il Kornemann, non bisogna estendere la dichiarazione del § 3 oltre i limiti della suprema magistratura ordinaria, il consolato. Augusto tiene a mettere in evidenza di essere rimasto console a pari titolo del collega nel 27 e negli anni seguenti, pur sottolineando di aver avuto, dopo di allora, una posizione di politica preminenza (*auctoritas*) connaturata con le sue eccezionali qualità, di cui gli era stato fatto ampio e solenne riconoscimento attraverso gli onori esposti nel precedente § 2. Qui, sì, *potestas* ha il suo significato tecnico-giuridico di potere magistratuale. Quanto ad *auctoritas*, sebbene da alcuni (Arangio-Ruiz) se ne sia forzato il significato sino al punto da basare su questa parola la tesi di un protettorato personale del principe sullo Stato romano, non crediamo che essa possa indicare altro che una mera preminenza politica o, se si vuole, di natura carismatica del principe nella vita della repubblica romana (Schulz).

## IX. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

30. La lettura delle *Res gestae divi Augusti*, sopra tutto in alcuni capitoli, porta non poca luce al problema, vecchio ma sempre aperto, della qualificazione giuridica da attribuire al principato di Augusto. Tuttavia non mancano i lati che Augusto, volutamente o meno, ha lasciato in ombra, mentre su di essi ci informano altre e preziose fonti di cognizione. Sarà opportuno, pertanto, dare una rapida scorsa e a queste altre fonti e alle opinioni manifestate in proposito dalla dottrina, per indicare infine sommariamente gli elementi su cui si fonda la tesi da noi accolta e che viene diffusamente esposta nei due scritti che si pubblicano qui di seguito a mo' di « appendice ».

Cerchiamo, quindi, di ricostruire anzi tutto, sia sulla base delle *Res gestae* che su quella delle altre fonti, quali furono nelle varie epoche i poteri di Augusto. Come punto di partenza potrà essere assunto, per brevità, il 1 gennaio 31 a. C.

31. Prima del 13 gennaio 27 a. C. (data della solenne rinuncia ai poteri straordinari, cui si riferisce il capitolo 34 § 1 delle *Res gestae*: v. n. 27), Ottaviano ebbe i seguenti poteri e titoli:

a) poteri straordinari ed extracostituzionali (riconosciutigli attraverso la *coniuratio Italiae et provinciarum*) di comando degli eserciti e delle province e di statuizione normativa nello Stato (v. n. 27);

b) *ius tribunicium* concessogli nel 36 a. C. ed esteso nel 30 a. C. (v. n. 12);

c) prenome di *imperator* da lui assunto stabilmente nel 38 a. C. (giusta quanto è stato convincentemente dimostrato dal von Premerstein) ed a lui solennemente confermato nel 29 a. C. (cfr. Dio Cass. 52. 41. 3-4, che traduce « ἀυτοκράτωρ » e dice esplicitamente che il titolo di *imperator* designava il potere sovrano di Ottaviano);

d) dignità di *princeps senatus* riconosciutagli nel 28 a. C. (v. n. 15);

e) magistratura consolare, conferitagli quasi annualmente per elezioni regolari;

f) diritto di amministrare giustizia pubblica, conferitogli nel 40 a. C. (cfr. Dio Cass. 51. 19. 7);

g) diritto di proporre la nomina (*commendatio*) ad alcune cariche sacerdotali (cfr. Dio Cass. 51. 20. 3).

32. Successivamente al 13 gennaio 27 a. C. e sino al giugno del 23 a. C. i poteri ed i titoli di Augusto furono i seguenti:

a) magistratura consolare, rinnovatagli con elezioni regolari di anno in anno;

b) *ius tribunicium*, cui egli non rinunciò (v. n. 18 e 28);

c) dignità di *princeps senatus* (v. n. 15);

d) prenome di *imperator*, già spettante, e titolo di *Augustus* (= consacrato da Dio), da lui assunto come *cognomen* (*Imperator Caesar Augustus*) e con uso del «*nos*» maiestatico (cfr. *Res gestae* c. 11: «*ex cognomine nostro*») (v. n. 27);

e) *imperium* decennale su tutte le province non ancora pacificate, decretatogli per senatoconsulto e concessogli con voto comiziale (su ciò tacciono le *Res gestae*, mentre sono espliciti: Dio Cass. 53. 12. 1 ss. e 13. 1 e Suet. *Aug.* 47: «*provincias validiores et quas annuis magistratum imperiis regi nec facile nec tutum erat, ipse suscepit, ceteras proconsulibus sortito permisit; et tamen nonnullas commutavit interdum*»): potere, questo, di carattere straordinario, paragonabile ad una sorta di dittatura per la pacificazione di quelle province, concessa ad Ottaviano nei limiti massimi di un decennio.

A parte queste attribuzioni certe, altre ve ne sono di incerte, o nella esistenza o nella data o nel preciso e specifico contenuto.

f) La questione più grossa si aggira intorno alla concessione ad Ottaviano, unitamente all'*imperium* straordinario sulle province, di una generale *cura et tutela rei publicae*. Dio Cass. 43. 12. 1 ss. dice esplicitamente che il senato e i comizi attribuirono a lui una «*φροντις και προστασια των κοινων πασα*», seguitando col dire che Ottaviano si assunse, per effettuarla, il comando delle province non pacificate. Notizia sostanzialmente confermata da Strabone e, in un certo senso, da Pomp. D. 1. 2. 2. 11 («*novissime... evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli... igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod constituerat, ratum esset*»). Molti autori traggono da queste fonti la conclusione che ad Augusto fu riconosciuto, anzi tutto e sopra tutto, un potere supremo di governo (di durata, si precisa, decennale, cioè pari a quella dell'*imperium* sulle province) e aggiungono che, se le *Res gestae* non ne parlano ciò dipende dal fatto che esse furono scritte al servizio della tesi evidentemente cara ad Augusto.

Ma si può dubitare fortemente che di un così fatto potere supremo di governo a lui concesso Augusto avrebbe potuto seriamente tacere nelle *Res gestae*: possiamo spiegarci che egli taccia dell'*imperium* sulle

province non pacificate, che non fu in sè attribuzione tale da alterare, almeno nella forma, la struttura essenziale della costituzione repubblicana, ma non possiamo egualmente spiegarci l'omessa menzione di una concessione che, se avesse avuto carattere sostanziale (e non, come io penso, natura di riconoscimento politico della soverchiante personalità di Ottaviano e di motivazione della concessione dell'*imperium* provinciale), sarebbe stata di tale e tanta eccezionale importanza.

E inoltre, se veramente ad Augusto fosse stato attribuito, nel 27 a. C., un potere supremo di *cura et tutela rei publicae*, perché mai egli avrebbe sentito la necessità di attuare, nel 23 a. C., una riforma, che certamente servì a rafforzare la sua posizione di giuridica preminenza nello Stato romano (v. n. 33)? A mio parere, insomma, è evidente (così pensa anche, da ultimo, il De Martino) che la *φροντις καὶ προστασία τῶν κοινῶν πᾶσα*, di cui parla Dione-Cassio, vada intesa come la motivazione politica dell'atto giuridico di concessione ad Ottaviano dell'*imperium* sulle province non pacificate: il che spiega, del resto, come mai lo stesso Dione Cassio non torni più su di essa per precisare che ebbe una durata decennale alle pari dell'*imperium* provinciale.

g) Eliminata dal novero dei poteri giuridici di Augusto la *cura et tutela rei publicae*, cade la presunzione posta dai suoi sostenitori che ad Augusto sarebbe stato concesso, del pari nel 27 a. C., la facoltà di regolarsi discrezionalmente in tutti i problemi religiosi e non religiosi, pubblici e privati attinenti il governo della *res publica*.

Vero è che nella *lex de imperio Vespasiani* del 69 d. C. si legge la cd. «clausola discrezionale»: «*utique quaecunque ex usu rei publicae maiestaque divinarum humanarum, publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti divo Augusto... fuit*»; ma la *lex de imperio Vespasiani* fu emanata in un'epoca in cui, ormai, i poteri del *princeps* erano venuti a ulteriormente specificarsi attraverso la consuetudine e non si vede perciò la necessità di ricollegare la clausola discrezionale ad una concessione espressamente fatta ad Augusto dal senato o da altri organismi costituzionali. Del resto, è rimarchevole che Dione Cassio ed ogni altra fonte tacciano completamente su ciò.

h) Una concessione che Augusto realmente ebbe, nel 24 a. C., fu l'esonero dall'osservanza delle leggi contrastanti con l'esercizio dei suoi poteri di governo: la dispensa venne dal senato, che questo potere già aveva esercitato altre volte, e fu occasionata dal dubbio di Augusto di non poter legittimamente fare certe donazioni di danaro al popolo di Roma senza quella autorizzazione (cfr. Dio Cass. 53. 28. 1 ss.).

33. A partire dal giugno 23 a. C., successivamente alla definitiva rinuncia al consolato (riassunto a titolo eccezionale soltanto nel 5 e nel 2 d. C.: v. n. 12), altri poteri e titoli vennero a concentrarsi nelle mani di Augusto, oltre quelli attribuitigli nel 27 e nel 24 a. C.

a) Ad Augusto fu, anzi tutto attribuita per legge la *potestas tribunicia* a vita (v. n. 12): un potere di notevole elasticità, tale da poter investire anche la funzione della *cura morum et legum* (v. n. 14).

b) A lui fu concesso, nei riguardi del senato, il *ius primae relationis*, cui si aggiunse, nel 22 a. C., il diritto di convocare il senato stesso in qualunque momento (cfr. Dio Cass. 53. 52. 5 e 54. 3. 3).

c) Nel 23 a. C. Augusto ebbe anche l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, attraverso una concessione fattagli in perpetuo, probabilmente mediante una legge (cfr. Dio Cass. 53. 32. 5). Ciò significava che egli aveva un potere di controllo su tutti i governatori (*proconsules*) delle province a lui non soggette direttamente (le *provinciae senatoriae*) e, per di più, un potere *infinitum*, da potersi esercitare anche entro la linea del *pomerium* cittadino. Nonostante il von Premerstein, seguito dal De Francisci, abbia tentato di dimostrare che questo *imperium proconsulare maius et infinitum* assorbì l'*imperium* sulle province non pacificate concesso a titolo decennale (e non vitalizio) ad Augusto nel 27 a. C., io penso (col Mommsen, con il De Martino e con altri) che, viceversa, esso non ebbe nulla a che fare con quell'*imperium*, che risulta essere stato, in quanto tale, rinnovato nel 18 a. C., allo scadere del decennio, e poi nel 13 a. C., nell'8 a. C., nel 3 d. C. e nel 13 d. C. (cfr. Dio Cass. 54. 12. 3 ss.). Nemmeno di questa concessione Augusto fa menzione nelle *Res gestae*.

34. Non può essere omissa, a completamento del quadro tracciato nelle pagine precedenti (v. n. 31-33), un cenno circa la valutazione che del principato di Augusto fecero gli storiografi romani.

Il pensiero « ufficiale » di Augusto risulta abbastanza chiaro dalla lettura delle *Res gestae*. Egli assume di aver sostanzialmente restaurato gli ordinamenti repubblicani, pur non tacendo di averli sorretti con la forza della sua personale *auctoritas* (cfr. c. 34 § 3: « *auctoritas omnibus prestiti* »; cfr. anche c. 8 § 5: « *me auctore* »; c. 28 § 2: « *mea auctoritate* ») e pur non tralasciando di mettere in adeguato rilievo l'importanza decisiva della sua riconosciuta posizione di *princeps* nella vita dello Stato (cfr. c. 13: « *ter me princeps senatus claudendum esse censuit* »; c. 30 § 1: « *quas ante me principem populi Romani exercitus nunquam adit* »; c. 32 § 2: « *plurimaeque aliae gentes expertae sunt p. R. fidem me*

*principe*»), nonché gli eccezionali onori ricevuti, la maestà della sua persona (espressa attraverso l'uso del *nos* maiestatico) e l'inizio con lui, novello *pater patriae* (cfr. c. 35 § 1), di una nuova era per Roma (cfr. c. 13: «*Ianum Quirinum... cum prius quam nascerer a condita urbe bis omnino clausum fuisse prodatur memoriae...*»).

L'impostazione augustea è fedelmente osservata dalle fonti ufficiali, come si rileva sopra tutto dalle iscrizioni monetarie (una moneta del 28 a. C. ha, per es., la leggenda: «*libertatis populi Romani vindex*») e, in generale dalla storiografia latina. Velleio Patercolo soprattutto (2. 89. 3) parla di «*prisca illa et antiqua rei publicae forma revocata*», dopo aver sottolineato il nuovo clima politico e sociale e civile instaurato («*Finita vicesimo anno bella civilia, sepulta externa, revocata pax, sopitus armorum furor, restituta vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas, imperium magistratuum ad pristinum redactum modum, tantummodo octo praetoribus adlecti duo*»). Ed il motivo si ritrova nei *Fasti Praenestini* (Degrassi, *Inscr. Italiae* XIII f. II p. 113: «*quod rem publicam populo Romano restituit*») e nella *Laudatio Turiae* (CIL. V 1527 = Dessau, ILS. 393. p. II, 25: «*Pacato orbe terrarum, restituta re publica*»).

E lo stesso Svetonio, critico non benevolo della politica di Augusto, riferisce (*Aug.* 28): «*de reddenda republica bis cogitavit... sed... in retinenda perseveravit, dubium eventu meliore an voluntate*». La storiografia non latina o, comunque, di ispirazione ellenistica parla invece, sia pure con qualche incertezza (cfr. Dio Cass. 56. 43), di monarchia o di qualcosa di molto vicino ad essa (cfr. App. proem. 6). Strabone, contemporaneo di Augusto, definisce il regime augusteo come «*Ἐξουσία αὐτοτελής*» (288 C. = 6. 4. 2 M.); mentre per lo stesso Dione Cassio il *princeps* è ancora «*αὐτοτελής... καὶ αὐτοκράτωρ*» (53. 28. 2; cfr. 53. 16. 1, 17 e 54. 30. 1). E con i termini «*ἡγεμονία*» e «*αὐτοκρατία*» è descritta la posizione del *princeps* da Filone (*Legatio ad Gaium* 21. 143 = 4 p. 182).

Tacito, infine, pur consapevole della scomparsa irrimediabile della vera repubblica (*Ann.* 1. 3: «*quotus quisque reliquus qui rem publicam vidisset?*»), sottolinea soprattutto l'accentramento dei poteri nelle mani del principe e, piuttosto che ammettere che con Augusto sia iniziato un periodo di regno, di *dominatio*, poggia l'accento sul concetto ambiguo di *principatus* (cfr. *Ann.* 1. 9: «*non regno tamen neque dictatura, sed principis nomine constitutam rem publicam*»; cfr. anche *Ann.* 3. 28).

35. La rilevata ambiguità del concetto di *principatus* ha determinato il sorgere di innumeri controversie tra gli storici moderni, i quali hanno incontrato e incontrano gravi difficoltà nell'individuare il

preciso valore giuridico e nello stabilire con esattezza i limiti entro cui sopravvisse il sistema di governo della *respublica*, la reale portata costituzionale dei poteri del *princeps*, l'esatto rapporto esistente tra l'istituto del *princeps rei publicae* ed i vecchi organismi repubblicani.

Rinunciando al tentativo vano di riportare in tutto o in parte le opinioni della romanistica moderna (del resto ottimamente riassunte nel fondamentale lavoro del De Francisci sulla genesi e struttura del principato augusteo, oltre che, più di recente, nel trattato del De Martino e nella voce «*Principato*» redatta dal Cancelli per il *Novissimo Digesto Italiano* — opere queste indicate *infra* nella «*postilla bibliografica*») appare sufficiente ai nostri fini raggruppare e riassumere le correnti principali.

a) La concezione dominante soprattutto fra gli scrittori di storia generale è che con Augusto, a partire dal 31 a. C. o almeno dal 27 a. C., sia scomparsa la libera repubblica e sia stata instaurata una monarchia assoluta: una monarchia non apertamente dichiarata come quella diocleziana-costantiniana, ma una monarchia in cui tutti i poteri si sommarono, sostanzialmente e formalmente nel *princeps*, mentre gli organismi repubblicani erano ridotti a poco più di una parvenza di quel che erano stati in passato (Schiller, Domaszewski, Pöhlmann, Dessau, De Sanctis, Syme ecc. e — tra gli storiografi giuristi — De Francisci, Padelletti, Betti, Wolff, e di recente Kunkel).

b) Altri ha visto nel *principatus* una continuazione o restaurazione della *respublica* con una evoluzione in senso accentuatamente aristocratico (Beseler, Kromayer, Jörs-Kunkel, O. Th. e Fritz Schulz, Bonfante e anche, in certo senso, De Martino ecc.).

c) Altri ancora ha parlato di diarchia, cioè di una ripartizione dei poteri dello Stato tra il *senatus* e il *princeps* (Mommsen, Girard, Kübler, Huvelin, Frank ecc.);

d) Altri, invece, ha ritenuto il problema praticamente insolubile ed ha parlato di un ibrido di elementi monarchici e repubblicani, o di una trasformazione consuetudinaria della repubblica in monarchia (Siber, Schönbauer, Wenger, Di Marzo e, ancora, in certo senso, De Martino).

e) Altri, infine, in un tentativo di intermediazione e di superamento rispetto alle teorie esposte, ha avanzato la tesi che la *respublica* continuò a sussistere, ma che rispetto ad essa il nuovo istituto costituzionale del *princeps* assunse una posizione giuridica di protettore (Arangio-Ruiz, la cui tesi è accolta con talune modifiche dal Pugliese-Carratelli e, tra i giuristi, da Dell'Oro e dal Frezza).

36. A nostro avviso, non è lecito sfuggire il problema della definizione giuridica del principato di Augusto, e del principato in genere, notando che in esso si incontrano elementi contrastanti in più o meno intima mescolanza, o che esso è un periodo indefinibile di transizione tra repubblica e monarchia, o che, infine, esso è un sistema diarchico di repubblica e monarchia (come fanno gli autori citati al n. 35 *sub c e d*).

La mescolanza di elementi contrastanti o, comunque, diversi può rendere più difficile la soluzione, ma non è una soluzione del problema il rilevarne puramente e semplicemente la esistenza.

Le tesi diarchiche, ad esempio, non reggono ad una riflessione approfondita: se si tien conto del fatto che, a partire dal 23 a. C., il principe ebbe un controllo sulle province senatorie mentre il senato non lo ebbe su quelle imperiali, esse dovrebbero cedere di fronte alla conclusione che siamo, semmai, in presenza di una costituzione a carattere monarchico; se invece si pone mente al fatto che tutti i poteri di cui gode sono attribuiti al *princeps* dal senato e dai comizi si potrebbe giungere, magari, alla conclusione opposta. Tutto sta, insomma, a trovare una linea direttrice per il raggiungimento della soluzione univoca che deve esservi e vi è.

Altro punto da mettere in chiaro è il seguente. La definizione giuridica del principato non può e non deve essere basata su elementi di carattere sostanziale, ma soprattutto su elementi di carattere formale, perchè il diritto è anzi tutto forma prestabilita delle situazioni umane. Dal punto di vista meramente sostanziale, cioè esclusivamente politico, non vi possono essere dubbi sul fatto che Augusto fu, almeno a partire dalla *coniuratio Italiae et provinciarum* del 32 a. C., il dominatore assoluto, indiscusso e indiscutibile di Roma. Ma rilevare questa situazione di fatto non significa accedere alla tesi monarchica o alla tesi del protettorato interno (esposte al n. 35 *sub a ed e*); per accettare tesi siffatte occorre, infatti, convincersi del fatto che Augusto poteva essere giuridicamente quel che effettivamente era (il monarca, il dominatore assoluto, il protettore) e che non era possibile, giuridicamente oltre che praticamente, scalarlo da quella sua posizione egemonica o rifiutarne la attribuzione, alla sua morte, ad altri *principes*.

37. La tesi di una riforma in senso monarchico dello Stato romano, attuata da Augusto nel periodo 27-23 a. C., sebbene sia stata sostenuta con grandissima finezza soprattutto dal De Francisci e dal von Premerstein, non merita di essere accolta.

Anzi tutto è da rilevare che alcuni degli elementi su cui la tesi monarchica si fonda non trovano conferma nella realtà dei fatti: tale, principalmente, la famosa *cura et tutela rei publicae universae*, che senato e comizi avrebbero attribuito nel 27 a. C. ad Augusto (v. n. 32).

Altri elementi, tra cui soprattutto la *coniuratio Italiae et provinciarum* del 32 a. C. (che almeno dal De Francisci viene presentata come fondamento costituzionale dei poteri di Ottaviano tra il 31 e il 27 a. C. e come base perenne del suo predominio nello Stato), sono evidentemente sopravvalutati o non sono, comunque, valutabili, per il loro carattere esclusivamente politico, al fine della risoluzione del problema.

A favore della tesi monarchica rimangono, è vero, altri non indifferenti argomenti di carattere giuridico, quali la *tribunicia potestas* e l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, concessi a vita, nel 23 a. C., ad Augusto. Senonchè, è decisivo, almeno secondo noi, per il rigetto della tesi monarchica il fatto che la repubblica non rinunciò definitivamente a questi poteri, ma li rimise ad Augusto in quanto tale e che, successivamente, per ogni nuovo principe fu ritenuta necessaria una nuova attribuzione formale di quei poteri, e degli altri poteri che erano venuti frattanto a determinarsi consuetudinariamente, come dimostra la *lex de imperio Vespasiani* del 69 d. C. (CIL. 6 n. 930; cfr. FIRA 1<sup>2</sup> n. 15).

Del resto, a voler analizzare più a fondo i poteri predetti, deve concludersi, a nostro parere, che l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, e parimenti l'*imperium* decennale sulle province non pacificate del 27 a. C. (rinnovato tempestivamente durante tutta la vita di Augusto: v. n. 32), pur assicurando ad Augusto una enorme influenza politica, non ebbero, dal punto di vista giuridico, una portata tale da influire decisamente sull'assetto costituzionale della *civitas* romana, che, in quanto tale, rimase formalmente immutata nelle sue linee giuridiche caratteristiche: il fatto che Augusto nelle *Res gestae* taccia di questi poteri dipende certamente dal suo desiderio di non mettere in troppa luce la sua posizione politica di arbitro dei destini di Roma, ma non costituisce una deficienza di informazione tale, da potersi dire che il quadro giuridico del principato è stato da lui fraudolentemente travisato: Quanto alla *tribunicia potestas*, essa assicurò certamente ad Augusto una posizione di preminenza nella *civitas*, una posizione che egli rappresenta con l'*« auctoritate omnibus praestiti »* del c. 34 § 3 delle *Res gestae*, ma nemmeno può dirsi che essa fu tale da assorbire o annullare ogni altro potere dello Stato: si trattò, nella forma, più di una riforma del tribunato, e

quindi della *respublica*, che di una abolizione della stessa *respublica* e di una surrogazione di questa con la monarchia.

Se Augusto, pago della *coniuratio Italiae et provinciarum* del 32 a. C., avesse continuato per tutto il corso della sua vita ad esercitare i poteri di cui godette dal 31 al 13 gennaio 27 a. C., noi potremmo parlare di una fondazione rivoluzionaria di una monarchia in Roma. Ma proprio perchè Augusto, rinunciando a quella sua posizione, si preoccupò, nel 27 e nel 23 a. C., di farsi attribuire poteri straordinari dagli organi costituzionali della repubblica, dobbiamo concludere che il suo principato non fu una monarchia.

38. La costruzione proposta dall'Arangio-Ruiz, che definisce il principato come una forma di protettorato interno della repubblica romana, colpisce suggestivamente il fatto politico e sfugge a molte critiche cui va incontro la tesi monarchica, ma urta contro insormontabili difficoltà di ordine giuridico e anch'essa va respinta.

Di protettorato si parla oggi, nel campo giuridico, come di un rapporto tra Stati sovrani, lo Stato protettore e lo Stato protetto, mentre questa situazione è estranea al rapporto tra Augusto e la *respublica* romana. A chi gli ha mosso questa obiezione l'Arangio-Ruiz ha però risposto sostenendo la non essenzialità del rapporto interstatale e portando esempi storici di protezione esercitata da una persona sovrana su un altro Stato. Noi conveniamo con questa opinione dell'Arangio-Ruiz, ma osserviamo che il *minimum* logicamente e giuridicamente necessario perchè si possa avere un protettorato fra due enti è che ambedue siano originariamente sovrani e che l'uno sia estraneo all'altro. Orbene Augusto non è un estraneo allo Stato romano, ma un cittadino di esso, sia pure il *princeps universorum*; i suoi poteri non sono connaturati nella sua persona per investitura divina o per altro motivo, ma gli derivano dalla stessa *respublica Romanorum* di cui è membro. Se così è (ed è così), come può ravvisarsi nel *princeps* il protettore della *respublica*?

39. Noi pensiamo, in conclusione, che siano nel vero coloro che, sia pure ciascuno con sfumature diverse, hanno parlato, in ordine al principato di Augusto e dei suoi successori, di repubblica. Come ogni altra diversa conclusione sia destinata ad apprezzare solo aspetti parziali del principato augusteo e, quindi, ad offrire formule affatto opinabili per la sua qualificazione giuridico-costituzionale, è ampiamente rivelato dalla più recente letteratura sul tema, divisa senza prospettive di soddisfacenti concordanze.

La tesi del protettorato, da noi rifiutata, sia pure rielaborata entro lo schema moderno dell'unione personale «organica», che vedrebbe nella separazione tra il potere del senato e il potere del *princeps*, la distinzione tra l'ordinamento della *civitas* e le province, risolta e superata nella persona di Augusto per la condizione di supremazia che gliene verrebbe su quella dal governo di queste (Dell'Oro), non solo è smorzata dal rilievo del suo contenuto ideologico — non protettorato ellenistico, ma mera *tutela rei publicae*, «προστασία τῶν κοινῶν» (Béranger), ma si sottrae ad ogni compiuta qualificazione costituzionale, dato il prevalere di elementi personali sugli elementi istituzionali (De Robertis).

D'altra parte, le scelte per una qualificazione politica, anziché giuridica, del principato, come monarchia (Levi) si intorbidano, per il rilievo necessario del potere del senato, in un inevitabile ritorno alla tesi mommseniana della diarchia.

Ci sembra, pertanto, debba ribadirsi la tesi repubblicana, nel senso, beninteso che non si trattò della repubblica di Catone, ma di una *repubblica riformata*, in cui alcune funzioni prima spettanti ai comizi, al senato e ad alcune magistrature furono staccate dalla sfera di competenza di questi organi dello Stato per essere attribuite e concentrate in un organo di nuova formazione, non inquadrabile fra le magistrature ordinarie e straordinarie, il *princeps*.

La tradizionale tripartizione dei poteri tra comizi, senato e magistrature cedette il posto ad una quadripartizione, ma la repubblica non disparve per questo: rimase inalterata nella sua caratteristica fondamentale di sistema di equilibrio tra le varie forze, nessuna delle quali potè considerarsi indipendente dalle altre e quindi alle altre realmente e decisamente superiore.

L'epicentro della repubblica riformata fu indubbiamente il *princeps*, in cui si ravvisò colui che per grazia divina si offriva al popolo come l'elemento più atto a dirigere, coordinare e controllare le attività di governo. Tuttavia il *princeps* non fu un *dominus* perchè l'attribuzione e la latitudine dei suoi poteri vitalizi o temporanei rimasero formalmente condizionate alla volontà del *senatus populusque Romanus*. Il problema della successione nel principato fu spesso brillantemente risolto, da Augusto e dai suoi successori, nel campo politico (attraverso adozioni, coregenze ecc.); ma sin quando non si ammise l'effetto giuridicamente vincolante della volontà del predecessore nella designazione del successore (il che avvenne soltanto con Diocleziano) non potè dirsi estinta la libera *repubblica*, nè potè dirsi costituita la monarchia assoluta.

## POSTILLA BIBLIOGRAFICA.

Sul problema della natura del principato di Augusto e, quindi, su quello dell'interpretazione, nei suoi vari aspetti, del contenuto delle *Res gestae divi Augusti*, esiste una sterminata letteratura per la quale si rimanda alle note bibliografiche che aprono le ottime sintesi di CANCELLI, sv. «*Principato (diritto romano)*», in *NNDI*. e di FRATTO, sv. «*Res gestae divi Augusti*», ancora in *NNDI*. In particolare, per quanto riguarda gli studi di epigrafia giuridica aventi ad oggetto il documento augusteo, accurate «*rassegne*» sono quelle di ARANGIO-RUIZ, *Epigrafia giuridica greca e romana*, in *SDHI*. 1 (1935) 196 ss.; 2 (1936) 466 ss.; 5 (1939) 570 ss.; LOMBARDI G., *Recenti studi su Augusto*, quaderno di *SDHI*. (1939); LUZZATTO, *Epigrafia giuridica greca e romana* (1942); LEVI, *Studi Augustei*, in *RSI*. 41 (1949) 101 ss.; CHILVER, *Augustus and the Roman Constitution. Forschungsberichte (1939-50)*, in *Historia* 1 (1950) 408 ss.; LUZZATTO, *Epigrafia giuridica greca e romana*, suppl. di *SDHI*. 17 (1939-49; pubbl. 1951) 166 ss.; Id., *Rassegna epigrafica, RGDA. Il principato*, in *Iura* 8 (1957) 245 ss.; D'ORS, *Epigrafia jurídica griega y romana*, in *SDHI*. 20 (1954) 460 ss.; 23 (1957) 474 ss.; 26 (1960) 453 ss.; 29 (1963) 455. Si v. inoltre, la bibl. in WICKERT, sv. «*Princeps*» in *PW*. 222 (1954) 1998 ss. e in ENSSLIN, *shv.*, in *PW*. suppl. 8 (1956) 628 ss. Per ulteriori aggiornamenti. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano* (1968). La nuova letteratura è reperibile attraverso la «*Rassegna bibliografica*» pubblicata annualmente in *Iura* (spec. si v. le sez. XV, *Diritto pubblico*; XVII, *Studi papirologici ed epigrafici*; XVIII, *Studi di storia generale*) e lo «*Schedario bibliografico*» pubblicato trimestralmente da *Labeo* (ove si vedano le relative voci). La più recente complessiva trattazione del problema del principato è nel fondamentale trattato di DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 4.1 (1962) e 4.2 (1965), su cui si v. soprattutto il saggio di DE FRANCISCI, *Nuovi appunti intorno al principato*, in *BIDR*. 69 (1966) 1 ss., con riesame dell'intera questione. (Si v. già dello stesso: *Genesi e struttura del principato augusteo*, in *Atti Acc. d'Italia. Cl. Sc. lett.* 7.2 [1941]). Tra la bibliografia essenziale si v., in particolare: SCÖHNBAUER, *Wesen und Ursprung des Prinzipats*, in *SZZ*. 47 (1927) 264 ss.; SIBER, *Zur Entwicklung der römischen Prinzipatsverfassung*, in *Abh.d.Sächs.Akad.d.Wiss., Phil.-hist. Kl.* 42.3 (1933); id., *Caesars Diktatur und das Prinzipat des Augustus*, in *SZZ*. 55 (1935) 99 ss.; id., *Das Führeramt des Augustus*, in *Abh.d.Sächs.Akad. cit.* 44.2 (1940); Weber, *Princeps* (1936); VON PREMIERSTEIN, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats*, in *Abh.d. Bayer.Akad.d.Wiss., Phil.-hist.Abt.* N.F.15 (1937); i volumi collettivi: *Probleme der augusteischen Erneuerung* (1938), *Augustus. Studi in*

occasione del bimillenario Augusteo (1938), *Conferenze augustee nel bimillenario della nascita* (1939); MAGDELAIN, *Auctoritas principis* (1947); PARIBENI, *L'età di Cesare e di Augusto* (1950); LEVI, *Il tempo di Augusto* (1950); TIBILETTI, *Principe e magistrati repubblicani* (1953); BÉRANGER, *Recherches sur l'aspect idéologique du principat* (1953); MASCKIN, *Il principato di Augusto*, 2 voll. (1949; tr. it., 1956); GRENADE, *Essai sur les origines du principat* (1961); KUNKEL, *Ueber das Wesen des augusteischen Prinzipats*, in *Gymnasium* 68 (1961), 353 ss.; GAUDEMET, *Le régime imperial*, in *SDHI* 26 (1960) 282 ss.; SATTLER, *Augustus und der Senat* (1960); KIENAST, *Imperator*, in *ZSS*, 78 (1962) 403 ss.; BURILLO, *El principado julio-claudio*, in *AHDE*, 32 (1962) 183 ss.; CHEVALLIER, *À propos des origines du principat*, in *Latomus* 21 (1962) 542 ss.; SYME, *The Roman Revolution*<sup>3</sup> (1960; tr. it. 1962, con pref. di Momigliano); PARSI, *Designation et investiture de l'empereur romain (I<sup>er</sup> et II<sup>e</sup> siècles après J.C.)* (1963); POLVERINI, *L'aspetto sociale del passaggio dalla Repubblica al Principato*, in *Aevum* 18 (1964) 241 ss., 439 ss.; id., *L'aspetto sociale del Principato*, in *Aevum* 39 (1965) 1 ss.; MEIER CHR., *Respublica amissa* (1966). — Si cfr. anche: LA PENNA, *Orazio e l'ideologia del principato* (1963); BRISSET, *Les idées politiques de Lucain* (1964); MELE, *Cultura e politica nell'età di Augusto*, in *La parola del passato* 20 (1965) 179 ss. e, per la riflessione storiografica antica sul problema, ora, il fondamentale MAZZARINO, *Il pensiero classico* 2.1 (1966) e 2.2 (1966).

## APPENDICE

### I

#### LA DEMOCRAZIA ROMANA

1. L'affermazione corrente\* che Roma non conobbe mai, nel corso della sua storia più che millenaria, un vero e proprio sistema democratico di governo esprime un convincimento tanto vastamente diffuso, quanto, a mio parere, privo di fondamento giuridico. 91

Chi ambisse ritrovare nella storia costituzionale romana gli stessi, identici tratti fisionomici delle moderne democrazie rappresentative non potrebbe, certo, che rimanere fortemente deluso. Ma se dall'analisi strutturale dei vari ordinamenti incontrastatamente democratici, sia del presente che del passato, si risalga, con procedimento logico di astrazione, ai principi generali, alle « proprietà invariantive » del *genus* costituzionale « democrazia », io penso che, passando poi a riesaminare la storia costituzionale di Roma, sia doveroso ravvisare le caratteristiche democratiche essenziali nella struttura di governo dello Stato romano in tutto il *longum aevi spatium* intercorso tra il IV secolo a. C. ed il secolo I d. C., anzi forse il sec. III d. C.

Una « democrazia romana » vi fu. Faticosamente formatasi attraverso le lotte ed i rivolgimenti politici interni del V e di buona parte del IV secolo a. C., essa trovò la sua più luminosa realizzazione nell'ordinamento costituzionale della *respublica*. Le riforme augustee del 27-23 a. C. e la conseguente instaurazione del sistema così detto del « *principatus* » mutarono sensibilmente il volto e l'anima alla pura democrazia repubblicana, ma non uccisero il principio democratico, che continuò ad alimentare di sé (sempre, beninteso, dal punto di vista strettamente giuridico) il nuovo regime di governo della cosa pubblica in Roma: regime che fu, dunque, certamente autoritario, ma rimase, tuttavia, fundamentalmente democratico. 92

Scopo di queste note è di dare della tesi ora esposta un rapido cenno di dimostrazione e di chiarimento.

---

\* Scritto pubblicato originariamente in *Annali Catania* 1 (1947) 91 ss.

2. Ciò che maggiormente si manifesta necessario ai fini della dimostrazione che mi propongo di tracciare è la premessa. Occorre sopra tutto chiarire, cioè, che cosa si debba e si possa intendere per «ordinamento giuridico democratico»<sup>1</sup>.

Lungi da me l'idea di prendere, come s'usa, le mosse da Aristotele e dalla sua famosa classificazione delle forme così dette «pure» di governo in «monarchia», «aristocrazia» e «politica». Assai giustamente ritiene la moderna dottrina<sup>2</sup> che quella vecchia e famosa teoria, non meno di tante altre più o meno analoghe che l'hanno seguita nel tempo, vada messa decisamente da parte, sia per il suo carattere empirico, sia per la inaccettabile natura metagiuridica (etica) del criterio di valutazione adottato. Sinceramente, peraltro, non mi sembra che i costituzionalisti moderni si siano gran che dāti da fare per superare il livello delle situazioni contingenti e dei rilievi empirici, onde creare una classificazione generale più soddisfacente dei tipi di governo ed incastonare in essa un concetto più chiaro e preciso di governo democratico.

La classificazione più autorevole delle forme di governo è, oggidi,  
93 quella per cui si distingue tra «governi di individui» e «governi di collettività», suddividendo questi ultimi in «aristocratici» e «democratici». «Governo di individui» (monarchico o poliarchico, assoluto o costituzionale, ereditario o *ad personam*) è, a quanto si insegna<sup>3</sup>, quello in cui i supremi poteri siano almeno formalmente concentrati nelle mani di uno o più individui, i quali non siano organi o rappresentanti della collettività; «governo di collettività» (o «repubblica») è definito invece il si-

<sup>1</sup> La nozione che intendo ricostruire è una nozione generale di «ordinamento costituzionale democratico»: una nozione tale da poter inquadrare tutti gli specifici fenomeni di democrazia verificatisi nella storia. Può ben darsi che questa mia ricostruzione risulti errata, sia per la mia inferiorità all'impresa che per la difficoltà dell'impresa in sè. Non mi pare, peraltro, seriamente discutibile la possibilità e l'opportunità di formulare una «teoria generale» del fenomeno democratico, così come di ogni altro fenomeno giuridico. Sembra dubitare di ciò, ad esempio, il BISCARETTI DI RUFFIA, *Lo Stato democratico moderno nella dottrina e nella legislazione costituzionale* (Milano 1946) 119 ss., il quale sottolinea l'inermità degli sforzi rivolti a trovare le note comuni di tutte le forme concrete di democrazia verificatesi attraverso i secoli; ma mi permetterei di obiettare che se, prima di ogni altra indagine applicata all'«evo storico contemporaneo», non si avesse cura di fissare il concetto di «democratico», e se questo concetto non si avesse cura di fissarlo attraverso una rigorosa ricerca storica delle note differenziali tra le varie forme di governo concretamente realizzatesi, si correrebbe il rischio di basare una trattazione dello «Stato democratico moderno» o su un concetto parziale di «democratico» oppure (peggio!) su una concezione subbiettiva, personale di democrazia.

<sup>2</sup> V. per tutti ROMANO Santi, *Principii di diritto costituzionale generale*<sup>2</sup> (Milano 1946) 145 s.

<sup>3</sup> V. in proposito ROMANO, *Principii cit.* 146 ss.

stema di reggimento statale in cui non si riconosca la esclusività dei poteri supremi ad individui singoli, ma i governanti siano «o la generalità della popolazione o una classe di questa, oppure i rappresentanti, in senso largo, della prima o della seconda».

Questa classificazione ha indubbiamente il dono di seguir molto da vicino quelli che sono i modi di vedere e di intendere dell'uomo della strada contemporaneo, ma mi pare scientificamente imprecisa, se non addirittura, in taluni punti fondamentali, erronea. Vago è il concetto di «supremi poteri» di governo, assunto a criterio basilare per poter decidere se un governo è di individui o meno. Vago è anche il concetto di «classe», sul quale si fonda la nozione di repubblica aristocratica (nel senso di «oligarchica»). Non corrisponde all'esigenza di una classificazione sostanziale l'idea che un governo sia di individui, e non di collettività, anche quando i «supremi poteri» di esso appartengono ad uno o più individui soltanto nella forma esteriore, non nella realtà e sostanza delle cose. Imprecisa ed erronea, ad un tempo, mi permetto di ritenere, infine, l'affermazione (implicita) che una repubblica è democratica quando i governanti siano la «generalità della popolazione». A prescindere dal fatto che una «classe» (per esempio, quella dei «lavoratori») può anche corrispondere alla generalità della popolazione, ci si affida ad un criterio eminentemente statistico, che è debole ed inaccertabile in sè, ma che porta inoltre, se rigorosamente inteso, a concludere che uno Stato con vaste colonie e sudditi numerosi non sia democratico, sol perchè, soverchiando i sudditi come numero i cittadini, non è la generalità della popolazione ad esercitare direttamente od indirettamente il governo.

Nè mi pare che di «democrazia», per limitarci a questo concetto, si sia fornita una spiegazione degna di accoglimento da chi più particolarmente si è dell'argomento occupato. Si afferma, invero, che la democrazia vuol dire «governo di popolo», «autogoverno», e che caratteristica fondamentale di ogni ordinamento democratico è il riconoscimento ai consociati del *maximum* di libertà individuale compatibile con la loro eguaglianza giuridica (e viceversa)<sup>4</sup>. Ma tutto sta qui: che si intende per «popolo»? Se per popolo si intende quel che tecnicamente si definisce «popolo» (o «popolazione»), cioè il complesso dei cittadini e dei sudditi (quanto meno, permanenti), allora è da concludere che democrazie non ve ne sono perchè i sudditi sono per definizione esclusi dalla partecipa-

<sup>4</sup> Cfr. BISCARETTI DI RUFFIA, *Lo Stato democratico* cit. 5 ss.; Id., *Lo «Stato democratico» contemporaneo e la sua antitesi: lo «Stato autoritario»*, in *Annali Catania* 1 (1947) 71 ss.

zione al governo<sup>5</sup>. Se per popolo si intendono i soli cittadini, si cade invece in una petizione di principio, perchè «cittadini» sono per definizione coloro che hanno la capacità di partecipare al governo dello Stato<sup>6</sup>. Intendendo la democrazia, in questo secondo caso, come «autogoverno dei cittadini», si viene a dire che essa è «l'autogoverno di quelli che hanno la capacità giuridica di autogovernarsi»; si viene cioè ad eliminare ogni criterio di discriminazione con l'oligarchia, la quale è perfettamente la stessa cosa... salvo che, come tutti sanno, è cosa assolutamente diversa dalla democrazia.

Noterò ancora che non vale ad illuminare meglio e più esattamente il concetto di democrazia la contrapposizione, oggi di moda, degli «Stati autoritari» agli Stati democratici<sup>7</sup>. Questa antitesi, si risolve, invero, per quel che mi sembra, nel mettere insieme piuttosto alla rinfusa un certo numero di recenti e deprecate esperienze politiche e nell'affermare (cosa di scarso interesse per il giurista) che lo Stato autoritario, lo si riconosce dal cipiglio di un capo, dall'esistenza di un «partito unico» (che è a dire inesistenza sostanziale di partiti, «per la contraddizione che nol consente») e da altrettanti tratti alquanto superficiali ed esteriori.

Non sarò io a negare che Aristotele si indugiasse vanamente sotto l'arco di Tito (passi l'anacronismo), quando, da buon filosofo, si preoccupava di distinguere le forme «pure» dalle forme «degenerate» di governo a seconda che i governanti avessero o meno di mira (malinconie!) il pubblico bene. Ma nella classificazione-base delle strutture di governo Aristotele (contrariamente a quel che affrettatamente si ricorda) un punto di appoggio, se pure empirico, l'aveva cercato e trovato, in quanto affermava, con riferimento precipuo alla *pólis*, che «vi è democrazia quando (tutti) i liberi sono sovrani». Lo Stagirita prescindeva del tutto dalla differenziazione degli uomini liberi in cittadini e sudditi, presupponeva che tutti fossero cittadini o potessero diventarlo. Se non mi sbaglio, nel suo profondo buon senso, la soluzione del problema egli l'aveva per lo meno intravista.

<sup>5</sup> Tutto ciò sempre che non si voglia ricadere nella inaccettabile equazione «democrazia-governo della maggior parte della popolazione» o che non si vogliano considerare come dogma di fede democratica insegnamenti del genere di quello del Bryce, secondo cui si ha democrazia quando i cittadini di pieno diritto costituiscono i tre quarti della popolazione.

<sup>6</sup> V. in proposito ROMANO, *Principii* cit. 186 ss.

<sup>7</sup> V. in proposito BISCARETTI DI RUFFIA, *Lo «Stato democratico» contemporaneo e la sua antitesi* cit. (nl. 4), che mi sembra tuttavia assai apprezzabile nella identificazione dello Stato autoritario come fenomeno politico contemporaneo.

3. A mio avviso, la sola distinzione che dei tipi di governo sia possibile fare, avendo riguardo alla loro struttura, è quella tra « governi chiusi » e « governi aperti »<sup>8</sup>. Classificazione che, se non sbaglio, è in grado di contenere e qualificare ogni specifica e particolare concezione storica di ordinamento governativo.

Intenderei per « governi chiusi » quelli in cui l'esercizio di tutte o di alcune tra le funzioni sovrane sia riservato, senza possibilità di immissioni volontarie dall'esterno, ad una famiglia o alla casta « monopolistica »<sup>9</sup> ogni altro membro della popolazione è suddito o, quanto meno (nel caso che non tutte le funzioni di governo siano riservate alla famiglia o alla casta), cittadino parziale, e insomma in condizioni di ineliminabile inferiorità giuridica. Nettamente distinti dai governi chiusi sono i « governi aperti », cioè gli ordinamenti di governo non monopolistici, i quali sono, più propriamente, caratterizzati da ciò: a) che tutte le funzioni di governo sono accessibili, previo il verificarsi di determinate *condiciones iuris*, a tutti i cittadini; b) che tutti possono diventare, previo il verificarsi di determinate *condiciones iuris*, cittadini quindi capaci di governo.

Naturalmente, se nella nostra classificazione ci fermassimo qui, avremmo creato due stampi teoricamente ineccepibili, ma praticamente, storicamente, poco utilizzabili. Non mi sfugge, invero, che, a voler accettare in tutto il suo rigore la concezione del « governo aperto », dovremmo concludere che ben pochi esempi di esso si sono avuti nel corso della storia umana: in particolare, va rilevato che vi sono assai poche forme concrete di ordinamenti governativi, le quali abbiano completamente ed assolutamente evitato la formazione di monopoli (giuridici) di questa o quella funzione, per poco importante che fosse, di governo; che non esiguo numero di ordinamenti costituzionali hanno subordinato l'acquisto della piena cittadinanza a presupposti tali, da non potersi verificare nel corso della vita di un solo uomo, ma da potersi ripercuotere a favore soltanto dei figli o dei nipoti di lui; che, infine, sino a tempi molto recenti gli uomini di colore, in molti Stati, e le donne, quasi dovunque, erano esclusi del tutto dalla partecipazione al governo, sì che veniva (o tuttora, in qualche luogo,

<sup>8</sup> Ognuno può vedere entro quali limiti la mia concezione collimi con la nota distinzione kelseniana tra democrazia e autocrazia: v. Kelsen, *Lineamenti di una teoria generale dello Stato* (tr. ital., Roma 1934) 61.

<sup>9</sup> Intendo alludere ad una posizione di « monopolio giuridico » e non di monopolio di fatto, quale può essere quello esercitato da un gruppo di persone che, con qualunque mezzo di pratico convincimento o di pressione politica o economica, ottenga in linea di fatto di essere periodicamente riconosciuto e dichiarato dagli altri cittadini, nei modi di legge, titolari di alcuni o di tutti gli uffici di governo.

si viene) a precludere l'accesso alla cittadinanza (in senso tecnico-funzionale, e non in senso empirico) a vaste categorie di soggetti.

La definizione dei « governi aperti » va, insomma, limitata e precisata nel senso di affermare che tali sono quelli in cui: a) i cittadini hanno accesso diretto o, quanto meno, indiretta ingerenza rispetto a tutte le funzioni di governo; b) la « condizione » di cittadino è regolata in maniera tale, che non sia impedito a nessuno di ottenerla, anche se attraverso più generazioni, salvo che si tratti di soggetti che, in un dato momento storico, siano universalmente ed astrattamente ritenuti incapaci di governare. In particolare il concetto di « ingerenza indiretta » dei cittadini rispetto a tutte le funzioni di governo permette di considerare « aperti » gli ordinamenti di governo, nei quali, pur essendovi monopoli giuridici di alcune funzioni di governo, questi monopoli possono dai cittadini tutti essere costituzionalmente estinti<sup>10</sup>.

Solo ai governi strutturalmente aperti penso io che si attagli e spetti la qualifica di « democrazia », come a quelli in cui ed in cui soltanto si realizza il *maximum* umanamente e storicamente possibile di autogoverno del popolo. Gli altri, quelli solo parzialmente chiusi, potranno, a seconda dei casi, riscontrarsi più o meno sostanzialmente analoghi ai governi democratici, più o meno « parademocratici », ma, evidentemente, nulla di più.

Piuttosto è da chiedersi se e quanto sulla nozione di democrazia possa influire la esistenza di uno Stato di gradazioni sociali aventi valore giuridico, quali, ad esempio, la distinzione tra ricchi e meno ricchi, tra lavoratori e non lavoratori, tra laureati e non laureati, e via dicendo. Al che mi sembra di poter con sicurezza rispondere che un ordinamento costituzionale sarà e rimarrà sempre democratico, quali che possano essere le gradazioni operate nell'elemento cittadino, sempre che si tratti di gradi più o meno faticosamente attingibili, ma non di barriere di casta. Democrazia significa uguaglianza dei cittadini, sta bene, ma anche libertà dei medesimi, cioè libertà di sfruttare le proprie capacità ed attitudini personali per superare i propri concittadini e garantirsi un miglior posto al sole: un ordinamento-Procuste, che curasse il mantenimento della perfetta eguaglianza di fatto tra i cittadini, non solo non è storicamente verosimile, ma sarebbe da qualificare, se esistesse, antidemocratico, perchè lesivo oltre

<sup>10</sup> Per chiarire meglio il concetto, dirò che una monarchia (assoluta o costituzionale che sia) è sempre indice di governo chiuso, mentre (come anche meglio si vedrà in seguito, n. 4) pienamente compatibile con un governo aperto è una monarchia elettiva, anche se vitalizia. Orbene, mi sembra che vi sia compatibilità con una forma di governo aperto anche in una monarchia ereditaria, se ed in quanto sia costituzionalmente previsto e stabilito che i cittadini possano, quando vogliono, farla decadere.

misura del diritto di libertà dei singoli. D'altronde nessun ordinamento democratico potrebbe fare a meno di stabilire, in questo o in quel punto, un certo numero di presupposti da verificarsi, di requisiti da avere, quindi di gradazioni e distinzioni tra i cittadini, chè altrimenti sarebbe a tutti lecito di svolgere tutte le funzioni di governo, e quindi si avrebbe l'anarchia, l'ordinamento sarebbe un non-ordinamento. Questo dico per combattere l'assai diffuso pregiudizio, messo in circolazione sin dai tempi di Aristotele, che le « timocrazie » non siano democratiche: può ben darsi che le timocrazie siano piuttosto discoste da quel che, sociologicamente o politicamente parlando, è l'ideale della democrazia, ma mi pare evidente che, giuridicamente parlando, esse altro non sono che una forma specifica, qualificata di ordinamento democratico, perchè, se è impossibile ai biondi diventar bruni o ai « pellirosse » diventar « visi pallidi », è ben possibile astrattamente ai poveri diventar ricchi ed esercitare perciò le funzioni di governo a questi ultimi assegnate.

4. Chiarito, in termini generali, il concetto di democrazia come statica di governo, gioverà passare ad un esame succinto della dinamica dei governi democratici, al fine di precisare qual sia la gamma possibile dei « regimi » di democrazia<sup>11</sup>.

Escluso che democrazia possa significare governo effettivo di tutti i cittadini<sup>12</sup>, rimane tuttavia indiscutibile che l'ideale del funzionamento di ogni ordinamento democratico è che tutti i cittadini siano chiamati a risolvere e concordemente risolvano ogni questione di interesse generale. Se nonchè anche questo è un ideale utopistico, che mai è stato realizzato perchè mai lo si sarebbe potuto praticamente realizzare. È avvenuto, pertanto, che sin dai più antichi tempi il funzionamento dei governi democratici sia stato influenzato da due principi: il principio di maggioranza ed il principio di affidamento. In forza del « principio di maggioranza » si è riconosciuto e stabilito non occorrere l'unanimità dei cittadini, ma essere sufficiente la maggioranza (semplice o qualificata) dei loro voti (o dei voti di quanti fra loro partecipino effettivamente alle assemblee deliberanti) per la risoluzione in un modo piuttosto che in un altro delle questioni rimesse alla loro decisione. In forza del « principio di affidamento » si è ammesso

98

<sup>11</sup> Non mi sfugge che il termine « regime » viene adoperato in vari sensi dai costituzionalisti contemporanei: v. in proposito ROMANO, *Principii* cit. 143. Adotto il termine nel senso di « modo di funzionamento » del governo, che mi sembra il più proprio, ed evito di collegarlo, come si suole, all'orientamento politico contingente del governo.

<sup>12</sup> Si avrebbe, in tal caso, come già si è notato al n. 3, anarchia, negazione dell'ordinamento.

potersi e doversi più o meno gran numero di questioni e di correlative decisioni rimettere, affidare all'iniziativa ed al criterio di persone singole o di limitate assemblee depositarie della fiducia della maggioranza, e quindi, in certo senso, «rappresentative» della volontà collettiva<sup>13</sup>.

Particolare attenzione deve dedicarsi, in questa sede, al principio di affidamento, che non soltanto è pienamente compatibile con il principio democratico in generale, ma rappresenta addirittura una necessità per il funzionamento delle democrazie. Della esistenza e della operatività di questo principio, sopra tutto nelle moderne democrazie «rappresentative», non può esservi chi dubiti. Il dubbio, piuttosto, può sorgere in ordine a ciò: sino a qual punto possa portarsi l'affidamento dei poteri di governo senza snaturare la democrazia, che è e deve rimanere, si ricordi, «autogoverno». E sarebbe erroneo affrettarsi a rispondere sulla base di una troppo limitata considerazione delle situazioni contingenti, perchè si correrebbe il rischio di sentirsi obiettare da qualche Catone dell'antichità che non v'ha democrazia in quegli Stati, nei quali le assemblee popolari manchino (come pure accade nelle più democratiche democrazie del giorno d'oggi) di ogni possibilità di decidere direttamente le questioni di governo, in particolare di emanare direttamente le leggi<sup>14</sup>. Noi moderni, usi come siamo al sistema rappresentativo, rampogneremmo amaramente Catone per la sua precipitosa risposta, ma ci metteremmo a nostra volta nei panni di lui, se affermassimo che il *maximum* di compatibilità tra democrazia ed affidamento è dato dal sistema vigente delle assemblee rappresentative.

A me sembra, per vero, che il quesito circa i limiti di compatibilità del principio democratico con il principio di affidamento non possa avere che questa soluzione: un regime di governo è e rimane democratico, per vasta che sia la applicazione del principio di affidamento, sin tanto che l'affidamento rimanga giuridicamente possibile. Con altre parole: sin che non si giunga all'eccesso di affidare non pur totalmente, ma precludendosi la possibilità di nuovi e diversi affidamenti, le competenze di governo ad una o più persone, esponenti di una famiglia o di una casta determinata, il regime di governo merita indiscutibilmente la qualifica di democratico. Una cittadinanza che affidasse, totalmente o parzialmente, ma senza limiti di tempo e possibilità di revoca, le funzioni di governo ad una famiglia o ad una casta creerebbe democraticamente una forma di governo non democratico, un tipo di governo chiuso. Se invece, pur essendo per avventura

<sup>13</sup> Non ha importanza, ai nostri fini, distinguere tra la figura dell'«organo» e quella del «rappresentante politico», che rientrano ambedue nella nozione generale dell'«affidamento» democratico.

<sup>14</sup> Si ricordi, infatti, che le antiche democrazie, tra cui quella romana, furono essenzialmente democrazie dirette.

totale, l'affidamento sia a termine, la struttura del governo rimarrà democratica; e non conta, evidentemente, che non si tratti di un termine certo, ma di un termine «*incertus quando*», quale può aversi nell'ipotesi di rimessione vitalizia di una o tutte le funzioni di governo ad una singola persona<sup>15</sup>.

Se la brevissima analisi che precede non è inesatta, si vede alfine in tutta la sua ampiezza ed in tutta la varietà dei suoi atteggiamenti pratici qual sia il concetto giuridico generale di ordinamento costituzionale democratico. Si vede, in ispecie, con tutta la necessaria chiarezza, la empiricità del concetto di «Stato (a governo) autoritario», che, come si è avvertito<sup>16</sup>, vorrebbero alcuni contrapporre a quello di «Stato (a governo) democratico» e distinguere altresì dallo «Stato a governo chiuso» (per esempio, dalle monarchie assolutistiche ereditarie). L'autoritarismo (a differenza dell'autocratismo) è un modo di essere politico, non giuridico, dei regimi di governo. Si può anche convenire nel qualificare «autoritarie» le forme di governo aperto le quali funzionino sulla base di un affidamento totale delle funzioni sovrane ad un capo vitalizio, ma non si può convenire nella negazione della loro natura giuridica di democrazie.

100

5. È proprio necessario, dopo quanto si è detto sinora in sede di teoria generale dello Stato democratico, spendere parole per dimostrare l'inequivocabile carattere democratico dell'ordinamento costituzionale romano dal secolo IV sino al secolo I a. C.?

Io oso pensare di no. In fondo, se della natura democratica della *respublica romana* nei sec. IV-I a. C. si è tanto di frequente esplicitamente o implicitamente dubitato, è stato per una di queste tre cause: o l'equivoco sul concetto giuridico di democrazia, o l'equivoco sulla giuridicità del concetto di ordinamento costituzionale democratico, o infine, anche, l'equivoco sull'ordinamento positivo romano.

In un equivoco sui veri termini del concetto giuridico di democrazia pare a me che siano incorsi quei molti che, senza forse sufficientemente riflettere, hanno parlato di un carattere aristocratico della *respublica romana*, con riferimento al fatto del concentramento delle funzioni di governo nelle mani della *nobilitas senatoria*<sup>17</sup>. Sì, certamente, se per «aristocrazia» si intende, conforme all'etimo, il «governo dei migliori», non è discutibile che il governo della *respublica* fosse affidato ai migliori, o

<sup>15</sup> Tanto meno importa se l'affidamento sia concesso dalla cittadinanza sotto condizione (risolutiva) potestativa: v. *retro* nt. 10.

<sup>16</sup> *Retro* n. 3 e nt. 7.

<sup>17</sup> V. per tutti Vogt, *La repubblica romana* (tr. ital., Bari 1938) 44.

più precisamente alle persone che i cittadini ritenevano ed eleggevano come migliori fra tutte. Ma « aristocrazia » non significa « oligarchia », nel senso di governo chiuso di una casta: essa è un modo di essere, il miglior modo di essere della democrazia, la quale esalta sè stessa se si concreta politicamente nella scelta dei governanti più atti a tale bisogno e non si contraddice di certo attraverso una condotta od un orientamento politico di carattere conservatore<sup>18</sup>.

101 Più grave, ma ancor più palese è l'equivoco sulla giuridicità del concetto di ordinamento costituzionale democratico, nel quale mi sembra sia incorso, assai di recente, un illustre storiografo di Roma<sup>19</sup>. Questi, invero, in una sua ricerca diretta alla scoperta dei caratteri tipici di un'antica democrazia, ha deliberatamente messo da parte la *respublica* romana dei tempi storici, affermando che essa fu « di fatto una oligarchia ». Ma può un ordinamento costituzionale (vale a dire giuridico) essere qualificato in un modo piuttosto che in un altro, non per quello che esso è (vale a dire, per i principi, per le norme che esso contiene), ma per il come esso è praticamente applicato, anzi disapplicato, contraddetto, violato? <sup>20</sup> Di questo

<sup>18</sup> Invero, come è ben noto, la *nobilitas* senatoria non era costituita da certe determinate famiglie, ma da famiglie di coloro che fossero stati democraticamente eletti dai comizi alle magistrature curuli. Si trattava, dunque, di una classe aperta, giuridicamente, a tutti i cittadini romani e non ha importanza, dal nostro punto di vista, che in pratica assai rara fosse l'elezione alle magistrature di uomini non appartenenti alla più antica *nobilitas*. La infrequenza (che, oltre tutto, non significa deficienza assoluta) di *homines novi* nella Roma repubblicana denuncia il carattere spiccatamente conservatore dei Romani, ma non implica che l'ordinamento di governo fosse oligarchico, cioè comunque chiuso.

<sup>19</sup> V. DE SANCTIS, *Essenza e caratteri di un'antica democrazia*, in *Quaderni di Roma* 1 (1947) 43 s.

<sup>20</sup> Del resto, non sembrano del tutto calzanti e, talvolta, esatti i rilievi che il De Sanctis espone per corroborare la sua dichiarazione circa il carattere di oligarchia di fatto della *respublica* romana. A parte la consueta confusione della *nobilitas* senatoria con una casta chiusa o quasi chiusa (per la quale v. *retro* nt. 18) e la non meno consueta chiamata in causa dell'ordinamento censitario dei *comitia centuriata* (per la quale v. *infra* nel testo), il De Sanctis adduce i seguenti argomenti a sostegno della sua tesi: a) i *comitia tributa*, per la difficoltà del raccogliersi l'intero popolo in possesso della cittadinanza, sono « quasi sempre nelle mani della plebaglia urbana e non è perciò troppo difficile ai più abbienti di conquistarvi con mezzi legali o illegali la prevalenza »; b) « manca al semplice cittadino romano l'iniziativa e la libertà di parlare nelle assemblee »; c) « il potere esecutivo e l'iniziativa stessa d'ogni legge e decreto risiedono nei magistrati e senatori », cioè essenzialmente nella *nobilitas*. Obbietterò: a) « nelle mani della plebaglia urbana » erano (salva la parentesi tra il 312 e il 304 a. C.) le sole 4 *tribus urbanae*, mentre è notorio che le altre 31 *tribus rusticae* erano riservate ai rispettivi *adsidui*, ed è notorio altresì che le votazioni avvenivano *tributum*, sicchè anche un minimo numero di *tribules* rustici poteva contribuire a formare un voto equivalente a quello formatosi in una numerosa e pletorica tribù urbana; b) il semplice cittadino romano aveva piena libertà di esprimere il suo parere favorevole (*suasio*) o contrario (*dissuasio*), sulle *rogationes* magi-

passo, attraverso questa indiscriminata valutazione del fatto (che può essere lecito e illecito, come ognuno dovrebbe ricordare), basterebbe il rilievo statistico della frequenza di brogli e violenze elettorali o il rilievo sociologico della vasta ineducazione democratica di certi popoli per autorizzare la conclusione che i relativi governi non sono democraticamente ordinati. La nozione di democrazia è e non può non essere che una nozione giuridica<sup>21</sup>. Ad essa sola può farsi capo per classificare un ordinamento costituzionale positivo. Altrimenti si cade nella interminabile, seppur non inutile, dialettica delle valutazioni politiche: quel tipo di dialettica che induce, ad esempio, oggidi, opposti partiti politici a contraddirsi in perfetta buona fede sul se il programma politico del comunismo sia democratico o meno.

Rimane l'equivoco sull'ordinamento positivo romano. Equivoco che è particolarmente dei giuristi moderni, i quali, non avendo diretta conoscenza dell'ordinamento della *respublica* romana e avendo, d'altra parte, letto sui libri di storia che Roma repubblicana fu essenzialmente oligarchica, ne hanno deduttivamente concluso che la *respublica* romana fu ordinata sulla base di un sistema di privilegi, di esclusioni, di limitazioni giuridiche<sup>22</sup>. Senonchè, non occorre nemmeno esaminarlo a fondo per convincersi che l'ordinamento costituzionale romano dei sec. IV-I a. C. fu esente da questo supposto bagaglio di privilegi, di esclusioni, di limitazioni. Basteranno i pochi cenni che seguono.

Si è detto<sup>23</sup> che una prima fondamentale caratteristica dei governi democratici è che i cittadini hanno accesso diretto (o quanto meno, diretta ingerenza) rispetto a tutte le funzioni di governo. Ebbene si dica quale magistratura romana sia stata preclusa, *de iure*, dopo le leggi *Publiliae Philonis* del 339 a. C.<sup>24</sup>, ai *cives Romani optimo iure*. Si sarebbe

stratvali, in quanto tra la *promulgatio* e il voto doveva intercorrere, a quest'uopo, un *trinundinum*, durante cui era uso che gli stessi rogatori indicessero *contiones*; c) vero è che la *rogatio* delle leggi era riservata ai magistrati, ma bisogna tener presente che questi erano stati liberamente eletti dai comizi (principio di affidamento) e che alle elezioni si poteva portar candidato qualsivoglia cittadino romano, purchè munito dei requisiti costituzionalmente necessari.

<sup>21</sup> Tutt'al più, è ammissibile che si discuta se un ordinamento da democratico possa essere divenuto antidemocratico in forza della formazione di una consuetudine (giuridica) in questo senso. Che, peraltro, non è affatto il caso della costituzione della *respublica* romana.

<sup>22</sup> V. in questo senso, BISCARETTI DI RUFFIA, *Lo Stato democratico moderno* cit. 104 s., che parla di ostacoli alla realizzazione del principio democratico in Roma derivati, tra l'altro, « dai privilegi delle classi più elevate della società ».

<sup>23</sup> V. *retro* n. 3.

<sup>24</sup> Il riferimento alle *leges Publiliae Philonis* è, beninteso, convenzionale, date le incertezze della tradizione su queste leggi. Intendo riferirmi, più precisamente,

103 tentati di pensare a residui privilegi patrizi, ma è per ciò che ho parlato delle *leges Publiliae Philonis*; se mai, si potrebbe parlare di privilegi plebei, ricordando che solo ai *plebei* certe cariche pubbliche furono rese accessibili, ma neanche sarebbe esatto, data la possibilità offerta ai *patricii* di effettuare la *transitio ad plebem*. Nessuna magistratura era preclusa ai *cives*, nè tanto meno lo era il *senatus*, composto degli ex-magistrati. Erano forse preclusi i comizi? No, certamente, salvo che alle donne ed agli altri incapaci. Si vorrà far leva sul fatto che i *pedites* dei *comitia centuriata* erano organizzati in classi a seconda del censo e che quest'ordinamento era preordinato in modo da dar maggior peso al parere dei più abbienti? Non lo si può, visto che già abbiamo dimostrato che il così detto « privilegio » dei ricchi nelle democrazie timocratiche non è, giuridicamente, un privilegio. Che rimane, allora? L'ampia sfera di competenza del *senatus*, l'ampissimo *imperium* di alcuni magistrati? Ma, a prescindere dalle limitazioni apportate sopra tutto all'*imperium* magistratuale col tempo, sta di fatto che i senatori erano vitalizi, che i magistrati erano temporanei, che, dunque, ci si riferirebbe, per negare il carattere democratico della *respublica romana*, a pure e semplici, correttissime esplicazioni del principio di affidamento, principio compatibile, come si è visto<sup>25</sup>, con quello democratico.

Non è ponendosi su questa strada, che si demolisce la democrazia repubblicana. Caso mai, il dubbio può sorgere ad un altro proposito, e cioè a proposito dell'esistenza in Roma dell'altra caratteristica democratica: lo *status* di cittadino aperto a tutti. Ma del carattere « aperto » della *civitas optimo iure* (che è a dire della « cittadinanza » romana, in senso tecnico) non vi è da dubitare. I requisiti del *civis optimo iure* erano, infatti, i seguenti: l'appartenenza alla specie umana, l'esistenza, il sesso maschile, la sanità mentale, l'età virile, la nascita da cittadini romani, la *ingenuitas*. I primi cinque requisiti implicavano esclusione dal governo della *respublica* di esseri universalmente ritenuti incapaci, nell'antichità (e, in parte, ancor oggi), di partecipazione al governo<sup>26</sup>. Quanto ai requisiti della nascita da cittadini romani e dell'*ingenuitas* (nascita da madre libera o libertina), va notato che surrogato del primo era la *civitatis donatio* allo straniero e che, se è vero che la *manumissio* dello schiavo non faceva acquistare al *libertinus* la *civitas optimo iure*, o tutte le facoltà implicate da essa (principalmente il *ius honorum*), è altresì vero che questi limiti cadevano con la seconda o,

alla evoluzione costituzionale della seconda metà del sec. IV a. C., rappresentato dalla leggenda attraverso la riforma delle leggi Publilie.

<sup>25</sup> *Retro* n. 4.

<sup>26</sup> L'esclusione degli ultrasessantenni dai *comitia centuriata* (comunque, soltanto da questi) si spiega, come è noto, con le originarie funzioni militari delle *centuriae*.

tutti'al più, con la terza generazione<sup>27</sup>. Gli ostacoli frapposti in tema di *manumissio* erano, dunque, anche se attraverso più generazioni, pienamente superabili e (sia detto per inciso) stanno a dimostrare quanto falso sia un altro giudizio corrente, quello sulla poca sensibilità dei Romani per la difesa della purezza della propria stirpe. Infatti i Romani non avevano di stirpe e di nazionalità l'angusto concetto corrente (strettamente imparentato con il concetto antico e moderno di razza), ma ne avevano la concezione, indubbiamente superiore, di « comunanza di tradizioni e di ideali »; sì che curavano di garantire, attraverso le limitazioni alla efficacia della *manumissio*, che *civis optimo iure* fosse soltanto chi desse garanzia (astratta) di essersi ormai inserito pienamente, per nascita ed educazione, nella « romanità ».

6. Tralascio, per brevità, di discutere l'arduo problema circa una determinazione più precisa delle origini della democrazia romana, che ci trascinerrebbe inevitabilmente nel pieno dell'ancor viva questione relativa alla genesi degli ordinamenti repubblicani<sup>28</sup>. Sia, come io tendo a credere, la *respublica* romana nata insieme con la democrazia, o sia viceversa, come credono i più, essa nata due secoli prima, è fuor di dubbio che le caratteristiche democratiche non sono riscontrabili nè nell'ordinamento del così detto *regnum* originario, nè nell'ordinamento cittadino dei secoli V e (per buona parte) IV a.C. Non nel primo, non fosse altro che per il carattere patriarcale suo e per l'assai dubbia esistenza di competenze deliberative dei *comitia curiata*; non nel secondo, a cagione della non discutibile esistenza di privilegi di governo del patriziato.

Un problema che non si può non delibare è, invece, quello della fine della democrazia romana. Disparve essa davvero, come dalla gran maggioranza si assume, verso la fine del I secolo a.C., allor quando Augusto imprese allo Stato romano la svolta costituzionale solitamente detta del *principatus* (27-23 a. C.), o fu quella svolta soltanto un mutamento di regime della democrazia romana, sì che il suo atto di morte va ricercato più in là nei secoli, vale a dire nella costituzione diocleziano-costantiniana? È un problema, questo, che coincide, in sostanza con quello, ben noto, relativo al se il principato di Augusto significò la fine della *respublica* romana. Salvo che, forse, l'impostazione qui data potrà valere ad agevolarne la soluzione.

<sup>27</sup> Cfr., a questo proposito, Liv. 9. 46, Diod. 20. 36, ma v. anche Suet. *Claud.* 24.

<sup>28</sup> V. sul punto GUARINO, *La genesi degli ordinamenti repubblicani*, di prossima pubblicazione.

105 Dei poteri di governo che ad Ottaviano, poi Augusto, furono attribuiti dal senato e dal popolo posteriormente al 13 gennaio 27 e particolarmente nel giugno 23 a.C. alcuni sono incontestati, altri sono contestati, altri ancora rimangono incerti nella precisa estensione. Certo è che, a prescindere da titoli e dignità eminentemente formali, egli ebbe a ricevere un *imperium* decennale (posteriormente rinnovato) sulle *provinciae* non pacificate, la *tribunicia potestas* a vita (implicante tra l'altro la *sacrosanctitas* della sua persona e il *ius intercessionis* tribunizio, senza peraltro la limitazione dell'*intercessio* dei *tribuni plebis* ordinari), l'*imperium proconsulare maius et infinitum* a vita (implicante un potere di alto controllo, esercitabile anche entro la linea del *pomerium* cittadino, sui governatori delle *provinciae senatoriae*)<sup>29</sup>. Assai meno certo, anzi, secondo me, da escludere, è che Augusto abbia avuto anche, nel 27 a.C., una generale *cura et tutela rei publicae universae*, vale a dire una potestà suprema di governo, a scadenza decennale<sup>30</sup>; ma è una concessione, questa, come tutte le altre di carattere dubbio, che in questa sede si può anche ammettere sia avvenuta. Orbene, di fronte all'imponenza di questi poteri riconosciuti ad Augusto e poi, con apposite leggi, ai suoi successori è sorto inevitabile il quesito: se, per avventura, pur non essendovi stata una esplicita abolizione dell'ordinamento tipico della *respublica*, la nuova figura costituzionale del « *princeps rei publicae* » non abbia rappresentato in Roma l'instaurazione di una monarchia assolutistica, di una autocrazia, di un governo chiuso ai *cives Romani*, ridotti ormai alla condizione di sudditi.

Non è il caso di ripetere qui le discordanti risposte che al quesito hanno dato lo stesso Augusto, nelle *Res gestae*, gli storiografi antichi, latini e greci, e gli stessi storiografi moderni non giuristi. Sono risposte troppo palesemente tendenziose alcune, troppo legate ad irrilevanti valutazioni politiche altre. Tra quanti si sono, invece, posto il riferito problema da un punto di vista giuridico, le risposte sono state varie: a parte parecchi che hanno ritenuto irresolubile il problema o (che è lo stesso) dichiarato ibrido  
106 l'ordinamento costituzionale augusteto<sup>31</sup>, è avvenuto che da alcuni si è parlato di monarchia (assolutistica)<sup>32</sup>, da altri di restaurazione della *res-*

<sup>29</sup> V. per tutti ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>5</sup> (Napoli 1947) 215 ss. [e *supra*: *Res gestae*, commento n. 30 ss.].

<sup>30</sup> V. in questo senso, DE FRANCISCI, *Genesi e struttura del principato augusteo*, in *Atti Acc. Italia, Classe Sc. morali e storiche* 7.2.1 (1941).

<sup>31</sup> V. in questo senso, LAURIA, *Corso di diritto romano I. Diritto pubblico* (Napoli, s. d.; ma 1946) 110 ss.

<sup>32</sup> Così, DE FRANCISCI, *op. cit. retro* nt. 30.

*publica* o, tutt'al più, di riforma aristocratica della repubblica<sup>33</sup>, da altri ancora di una sorta di protettorato interno del *princeps* sulla *respublica* romana<sup>34</sup>.

Che il problema della definizione giuridica del principato di Augusto sia irrisolvibile è, logicamente, da escludere: se il *principatus* vi è stato, chiaro è che vi è stato un ordinamento costituzionale relativo; è chiaro, dunque, che quest'ordinamento può e deve essere ricostruito. Pure, in un certo senso, non può dirsi che la scepsi in *subiecta materia* sia del tutto ingiustificata, in quanto che, come ho già rilevato, intralcia notevolmente gli sforzi verso una chiara soluzione una inesatta impostazione del problema. È ingiusto e forse ingenuo chiedersi, come generalmente ci si chiede, se il *principatus* fu una continuazione della *respublica* o no<sup>35</sup>, perchè il problema sostanziale è un altro: ebbe il *principatus* caratteri democratici, come la precedente forma storica detta *respublica*, o perse questi caratteri, sì da divenire un tipo di governo chiuso?

Ebbene, mi si conceda di richiamarmi ancora una volta alle premesse, se esatte, per evitar l'ingombro di una inutile dimostrazione. Posto che, come è certo, per quanto estesi siano stati i poteri del *princeps*, essi venivano a lui di volta in volta conferiti, tutt'al più a titolo vitalizio, nei modi previsti dalla costituzione democratica repubblicana, è necessario concludere che la forma di governo inaugurata da Augusto non fu chiusa, fu aperta, fu cioè una prosecuzione della democrazia romana. La volontà del *populus Romanus Quiritium* fu ancora e sempre, *de iure*, il fondamento di ogni potestà di governo<sup>36</sup> e solo cambiò, con il principato, il regime di quest'ultimo: regime che, causa l'intesa applicazione del principio di affidamento ad un *princeps*, può definirsi, se si vuole, « democratico-autori-

<sup>33</sup> Così, in particolare, DE MARTINO, *Lo Stato di Augusto. Introduzione* (Napoli 1936) 1 ss. (ivi, 30 ss., altre citazioni).

<sup>34</sup> In questo senso, ARANGIO-RUIZ, *Storia* cit. 221 ss.

<sup>35</sup> Restaurazione della *respublica* certamente non fu, non fosse altro che per l'instaurazione di un nuovo e supremo organo di governo, il *princeps*, estraneo al novero ed alle caratteristiche delle magistrature repubblicane. D'altro canto, quando Augusto ci dice, nelle *Res gestae* (l. 1): « *rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi* » non vuol sostenere di aver puntualmente restaurato gli ordinamenti repubblicani (egli stesso sottolinea spesso la sua posizione eminente di *princeps* e la sua *auctoritas*), ma di aver salvato la democrazia romana da una oppressione anticostituzionale.

<sup>36</sup> Il che deve dirsi anche per l'epoca successiva alla riforma elettorale di Tiberio (14 d. C.), il quale, se anche sostanzialmente portò « *e campo comitia ad patres* » (Tac. *Ann.* l. 15), formalmente non eliminò il potere di disposizione dei *comitia* in ordine alle cariche magistratuali: v. sul punto, SIBER, *Die Wahlreform des Tiberius*, in *Festschrift Koschaker* I (1939) 171 ss.

tario». Ci troviamo, storicamente, dinanzi ad una riforma in senso spiccatamente autoritario degli ordinamenti repubblicani tipici<sup>37</sup>.

Forse anche prima, molto prima di Augusto, si era estinto in Roma, salve rare e nobili eccezioni, lo «spirito democratico», garanzia di salubrità della vita politica. Dal punto di vista giuridico, peraltro, son da trarre conclusioni diverse. L'ordinamento costituzionale romano rimase democratico pur con Augusto e i suoi successori. «Democrazia» rivoltantesi, sempre più, col tempo, formale, apparente, ma comunque, giuridicamente democrazia. Democrazia protrattasi, forse, nonostante tutto, sino al III secolo d.C., allorchè, dopo un'ultima e definitiva crisi sconvolgitrice, venne Diocleziano a salvare l'ordine dello Stato a detrimento degli ultimi residui di libertà civile.

#### POSTILLA

Il mio sforzo\*, che l'ambita benevolenza del Grosso qualifica «elegante»<sup>1</sup>, di isolare un concetto giuridico di «democrazia», è stato determinato, negli anni del secondo dopoguerra, da un duplice impulso: la reazione all'andazzo di dare o di negare la qualifica di «democrazia» a Stati e regimi sulla base di idee tanto arbitrarie, quanto avventate<sup>2</sup>; e l'esigenza

<sup>37</sup> Inaccettabile, dal punto di vista giuridico, mi sembra la tesi del «protettorato interno», sostenuta dall'Arangio-Ruiz (v. *retro* nt. 34). Il concetto di protettorato (anche a voler ammettere che possa aversi protettorato di una persona individuo su uno Stato) ha i suoi limiti in ciò: che il «protettore» deve essere estraneo al «protetto». Augusto, invece, era un cittadino romano, anche se *princeps universorum*. Vero è che l'Arangio-Ruiz potrebbe eccepire che egli non fa riferimento alla logica astratta, ma al modo di vedere «sia pure illogico» degli antichi, e che ha carattere probante e decisivo a quest'uopo l'esempio concreto della Cirenaica, da lui addotto per testimoniare il pensiero antico. Ma io obietterei che, anche se l'esempio dell'ordinamento della Cirenaica sotto l'egemonia egiziana fosse calzante, rimarrebbe da dimostrare: a) la coincidenza con questo modo del modo di vedere dei Romani riguardo al loro Stato; b) la giuridicità (almeno nel pensiero romano) del concetto di protettorato personale. Del resto, se non vado errato, l'esempio portato dall'Arangio-Ruiz non calza. È lo stesso Arangio-Ruiz (p. 224) a rilevare che «ogni volta che gli interessi dinastici lo hanno richiesto, il protettorato della Cirenaica si è staccato dal regno di Egitto per divenire unico appannaggio di un determinato principe, e in questi casi il titolo di re, che il principe ha assunto e conservato, si è identificato senza residui con la qualità di protettore». Ora questo significa appunto la inconcepibilità, anche nell'antico mondo orientale, della figura del «protettorato interno»: quando non si è avuto il protettorato (esterno) del regno di Egitto sulla Cirenaica, s'è avuto il *regnum* di Cirenaica, e non si è parlato più di protettorato.

\* Pubbl. in GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>3</sup> (1959) 374 s.

<sup>1</sup> Grosso, *Storia del diritto romano*<sup>3</sup> (1955) 228 e nt. I.

<sup>2</sup> L'andazzo continua, fortunatamente attutito, ancor oggi, ma è nel ricordo di tutti a quali culmini di esagerazione esso sia giunto in Italia negli anni tra il 1943 e il 1948.

di trovare un saldo criterio di valutazione della storia costituzionale romana, sopra tutto ai fini della qualificazione giuridica del regime di governo detto del « principato »<sup>3</sup>. Un'applicazione compiuta dei concetti di democrazia e di autocrazia è alla base, appunto, della mia « Storia del diritto romano », apparsa nel 1948<sup>4</sup>.

Non mi risulta che il mio tentativo di ricostruzione sia stato, a tutt'oggi, criticato. Devo, anzi, segnalare due adesioni di principio, l'una del De Martino<sup>5</sup> e l'altra del Branca<sup>6</sup>, i quali ammettono il carattere di Stato « a governo aperto » della Roma repubblicana.

Tanto il De Martino, quanto il Branca si affrettano, peraltro, a considerazioni ulteriori. Il primo, facendo distinzione fra teoria e realtà democratica, afferma che « la teorica possibilità di partecipare al governo non significa che il regime sia senz'altro democratico » e conclude che « in realtà, democratica la nuova costituzione non era »<sup>7</sup>. Il secondo, applicando con maggior sottigliezza lo stesso criterio distintivo, dice testualmente: « c'è un concetto di democrazia puramente formale, direi quasi giuridico, ma c'è un concetto, che è quello che conta, di democrazia politica, alla luce del quale gli istituti devono essere guardati »<sup>8</sup>, concludendo allo stesso modo del De Martino.

Non è il caso di esaminare gli argomenti, in base ai quali i due autori citati dimostrano la non democraticità, sul piano « effettivo e reale »<sup>9</sup>, della costituzione repubblicana di Roma. Su molti di essi (e sopra tutto su quelli sobriamente, ma linearmente espressi dal De Martino) si può essere sostanzialmente d'accordo. Ma può uno storico del diritto romano concludere per la non democraticità dell'ordinamento della *respublica* in base al fatto che questa non funzionò democraticamente? L'equivoco sarebbe, se non mi sbaglio, assai più grave di quello in cui era caduto, a suo tempo, il De Sanctis<sup>10</sup>, grande storiografo, ma notoriamente assai poco tagliato per la comprensione del fenomeno giuridico.

<sup>3</sup> Cfr. anche RUARINO, *Res gestae divi Augusti* (1947) [ora ripubbl. qui innanzi].

<sup>4</sup> GUARINO, *Storia del dir. romano* (1948), 2ª ed. (1953), [3ª ed. (1963)].

<sup>5</sup> DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* I<sup>2</sup> (1958) 424 ss.

<sup>6</sup> BRANCA, *Democrazia politica e Repubblica romana*, in *Conferenze romane* (1958).

<sup>7</sup> DE MARTINO, *op. cit.* 424 s.

<sup>8</sup> BRANCA, *op. cit.* 7.

<sup>9</sup> Uso termini cari al Branca (cfr. p. 7).

<sup>10</sup> DE SANCTIS, *op. cit.* a n. 19 del mio scritto e ivi confutato nel testo e in nt. 20.

Lasciamo da parte la valutazione « politica » della democrazia romana. Inevitabilmente, essa ci porterebbe a dare alla storia romana una assurda qualifica di buono o cattivo, a seconda delle nostre tendenze politiche e sociali. Buona in quanto « effettivamente » democratica, cattiva in quanto non democratica « nella realtà ». Oppure (chi sa?) viceversa.

## II

### LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA ROMANA

1. Il problema che qui si intende affrontare \* si articola in due quesiti: a) se nella storia costituzionale di Roma antica, o in qualche stagione più o meno lunga di essa, si sia mai realizzata una strutturazione democratica del meccanismo giuridico di governo della cosa pubblica; b) se, e per quali motivi e quando, la democrazia romana, posto che di una democrazia romana sia lecito parlare, entrò in crisi e scomparve, dando luogo ad una forma di governo autocratica.

Questo problema della democraticità dell'ordinamento pubblicistico romano risulta (a mio avviso, ingiustamente) trascurato sia dai Romani stessi, che dagli storiografi post-romani della vicenda politico-costituzionale di Roma. I Romani (e in particolare i giuristi di Roma) non se lo posero, o se lo posero solo assai vagamente, un po' per la loro peculiare riluttanza alla riflessione sistematica, sopra tutto in tema di diritto pubblico, e un po' per la forte pressione esercitata sul pensiero antico dalla arcifamosa classificazione aristotelica delle forme di governo: una classificazione che al concetto di democrazia certamente fa posto, ma secondo un modulo superficiale ed empirico, che non regge ad una critica approfondita e che allontana dalla coscienza del problema.

Quanto alla storiografia contemporanea, da un lato ha influito sul suo disinteresse verso il nostro problema il fascino prevalente (o per meglio dire, più immediato) di altri importanti argomenti costituzionali e politici, dall'altro lato ha contribuito a distrarla, temo, la ignoranza, o comunque la incertezza, circa la nozione istituzionale, intendo dire la nozione giuridica, di «democrazia».

Il presupposto di tutta la discussione sta qui. Per poter parlare di una democrazia romana, italiana o cinese, dobbiamo prima intenderci sul concetto basilare di democrazia. E di questo concetto (è ovvio) non possiamo dare una nozione meramente linguistica, che si risolva in una traduzione della parola democrazia in altri termini, e cioè nelle parole «go-

---

\* Pubblicato in *Laeca* 13 (1967) 7 ss. È il testo della proiezione al 74° anno dell'Università di Napoli, detta il 10 dicembre 1966.

verno di popolo». Sì, democrazia è governo di popolo. Ma che si intende, in termini di organizzazione giuridica, per governo di popolo? Che cosa è dunque, nella sua essenza giuridica, la democrazia?

Una domanda, questa, cui più o meno tutti si sentono oggidì in grado di rispondere: ma raramente vi rispondono in forza di una meditata riflessione storica, e tanto meno in forza di un cauto ragionamento giuridico. Vi rispondono solo, o prevalentemente, in funzione delle loro aspirazioni sociali e politiche. E per di più, a quel che vedo, spesso vi rispondono con intolleranza calvinista verso le opinioni degli altri, quasi che potessimo mai essere certi, quando si discute un problema, di dove sta il torto e dove sta la ragione.

Per quel che riguarda il giurista e il compito classificatorio che a lui si pone, io penso che la democrazia non vada studiata nella molteplice varietà delle istanze economiche, politiche e sociali in cui essa di volta in volta si traduce; non vada cioè confusa con i « programmi di democrazia » formulati da questo o da quell'orientamento culturale o politico. Questi programmi differiscono spesso tanto fortemente tra loro appunto perchè sono « programmi », perchè tendono a realizzare ciascuno un tipo particolare di organizzazione democratica, un tipo che ancora non esiste o si assume che non esista: dalla democrazia di tipo liberale alla democrazia di tipo comunista. E sono programmi, si badi, che non presuppongono necessariamente, come base di partenza, una già realizzata strutturazione democratica della società politica, nè postulano ad ogni costo un metodo democratico di realizzazione dell'ideale democratico a cui tendono (esempio tipico quello dei programmi di così detta democrazia progressiva).

Al giurista, invece, interessa unicamente sapere quando è che una certa organizzazione costituzionale delle forze politiche possa dirsi tale che il governo della cosa pubblica sia effettivamente esercitato, direttamente o indirettamente, dal popolo. Della democrazia il giurista deve individuare, solo ciò che è strettamente necessario e sufficiente alla sua esistenza, cioè solo la sua struttura essenziale, il suo scheletro, lasciando ai filosofi ed ai politici, ciascuno nella sua sfera, di stabilire ciò che possa essere augurabile affinché una democrazia sia o diventi una buona democrazia.

Orbene lo strettamente indispensabile affinché un organismo politico possa dirsi democratico è che le decisioni concernenti la vita di quell'organismo, la sua azione nella storia, spettino al popolo, o a rappresentanti eletti dal popolo per periodi più o meno lunghi di carica. E, beninteso, occorre anche, in via di premessa, che l'accesso alla categoria del popolo attivo (quello che vota e dal cui seno escono i rappresentanti popolari) sia aperto, senza preclusioni di nessun genere, a tutti coloro che, in un

determinato momento storico, siano generalmente ritenuti in grado di far parte appunto di un popolo attivo. Si può capire, ad esempio, che nelle democrazie antiche le donne fossero escluse dalla vita politica, perchè le donne erano in quei tempi (ingiustamente ma, diciamolo, universalmente) considerate affette da una inguaribile «*levitas animi*»; una altrettale preclusione (che pure in qualche nazione contemporanea non è ancora caduta) non è concepibile, invece, in una vera democrazia moderna, come non è concepibile oggi l'esclusione dal popolo attivo degli appartenenti ad una certa discendenza di stirpe, ad una certa colorazione della pelle, a una certa confessione religiosa e via dicendo.

Preclusioni, dunque, una democrazia non può ammetterne, se non vuole contraddire a se stessa, cioè squalificarsi come democrazia. Ma sia ben chiaro per converso che, almeno sul piano dello stretto diritto, una democrazia rimane tale (pur se indubbiamente si tratta di una democrazia cattiva, o comunque al livello minimo) anche quando subordini l'accesso al voto e alla rappresentanza politica alla presenza di requisiti differenziali difficilmente attingibili tutti da tutti (per esempio, il requisito di un dato censo minimo, o quello di un certo grado non trascurabile di istruzione), manifestando con ciò un accentuato favore verso alcune minoranze sociali, e, più precisamente, verso certe aristocrazie. Non trattandosi di preclusioni invalicabili, cioè di sbarramenti, la democrazia è ravvisabile, *stricto iure*, anche in queste ipotesi.

2. Muovendomi in quest'ordine di idee, già una ventina di anni fa io sostenni, in rispettosa polemica con il nostro grande Gaetano De Sanctis, che sul terreno giuridico la storia di Roma ha registrato almeno sei secoli di democrazia. Non solo cioè negli ultimi tre o quattro secoli avanti Cristo (anche ai quali peraltro il De Sanctis tendeva a negare la qualifica democratica), ma altresì, checchè si dica, nei primi tre secoli dopo Cristo, cioè in quel periodo del principato (denominato da taluni come periodo dell'alto impero) che fu aperto da Augusto e fu definitivamente chiuso dall'avvento di Diocleziano al potere.

Rendersene conto, e magari darmi anche ragione, non è difficile, purchè si tenga sempre presente che io non intendo riferirmi agli avvenimenti singoli di quei tempi (avvenimenti spesso determinati, sopra tutto nell'ultimo secolo avanti Cristo e in tutto il periodo del principato, da impulsi e motivi innegabilmente antidemocratici), ma intendo rifarmi soltanto alla realtà delle istituzioni giuridiche in quei tempi vigenti.

3: Cominciamo dalla storia della *respublica*, nell'arco di tempo che va dalla seconda metà del quarto secolo avanti Cristo (diciamo: dalle

famose leggi *Pubiliae Philonis* del 339) all'affermazione di Augusto come *princeps* nel 27 o, se si preferisce, nel 23 a. C.

Senza entrare in una dissertazione minuta, ricorderò, a sostegno della mia tesi, tre punti: 1) che la volontà dello Stato era fondamentalemente espressa dalle assemblee popolari (i *comitia centuriata*, i *comitia tributa*, i *concilia plebis*), alle quali assemblee accedevano tutti indistintamente coloro che, secondo la mentalità dell'epoca, fossero in grado di essere cittadini nel senso pieno della parola e di esercitare responsabilmente i loro diritti; 2) che le magistrature (salva l'eccezione limitatissima e comunque spiegabilissima della dittatura) erano tutte elettive, temporanee (generalmente, annue) ed accessibili a tutti i cittadini, sulla base di requisiti di ammissibilità ottenibili, sia pure a fatica (talora a grande o grandissima fatica), da chiunque; 3) che il famoso e strapotente *senatus*, la così detta « assemblea dei re di Roma », non era composto da una casta chiusa di oligarchi, ma era costituito dagli ex-magistrati, dunque in definitiva dagli eletti del popolo, tra i quali gli « *homines novi* » non mancavano, anche se indiscutibilmente non abbondavano.

Da una costituzione siffatta la vita democratica dello Stato, almeno come *minimum*, era sul piano giuridico sufficientemente predisposta.

4. Passiamo ora al principato ed al suo famoso o diffamato fondatore Cesare Ottaviano Augusto, alla cui memoria non so se abbia fatto più bene o più male la recente celebrazione del bimillenario.

Qui veramente, nel regime politico del *principatus*, può sembrare che di democrazia non vi sia più traccia, nemmeno sul piano giuridico. Tanto vero che molti storiografi fanno cominciare semplicisticamente con Augusto il periodo dell'impero autocratico, e altri non pochi, pur ammettendo che la *respublica* non sia stata radicalmente travolta da Ottaviano, parlano, per i tempi da Augusto a Diocleziano, di repubblica riformata, cioè o di « diarchia » tra *senatus* oligarca e *princeps* monarca o di « monarchia larvata » del *princeps* sotto le vestigia della vecchia *respublica*.

Io non voglio attardarmi a discutere il delicatissimo problema, ma faccio osservare, per quel che qui mi interessa di porre in luce, tre cose: 1) che l'avvento del così detto principato non implicò, dal punto di vista giuridico, abolizione delle istituzioni democratiche repubblicane, le quali rimasero tutte formalmente intatte ed attive; 2) che lo stesso *princeps civitatis* basò la sua vasta ingerenza negli affari di Stato sempre e solo su poteri straordinari concessigli dagli organismi repubblicani (*l'imperium proconsulare maius et infinitum* e la *tribunicia potestas*), e si sa che l'eccezione conferma la regola; 3) che i poteri straordinari del *princeps*, si

badì bene, non erano trasmissibili ai suoi eredi legittimi o a persone da lui designate prima della morte, ma erano formalmente conferiti dagli organismi repubblicani; dopo la sua scomparsa, ad un nuovo *princeps*, che gli stessi organismi costituzionali repubblicani sceglievano formalmente in piena libertà.

Di fronte a queste constatazioni, il giurista è tenuto inevitabilmente a registrare nel periodo del principato una evoluzione accentuatamente autoritaria del regime di governo e delle forme giuridiche, ma non può disconoscere che, sia pure al limite estremo, e sempre beninteso sul piano delle istituzioni, la *respublica* rimase democratica. 12

5. Se queste considerazioni sono esatte, eccoci giunti alla risposta da dare al primo dei due quesiti che ho formulato all'inizio.

Dal quarto secolo avanti Cristo al terzo secolo dopo Cristo, pur con una progressiva e forte accentuazione autoritaria del « regime » di governo, il governo di Roma (anzi preciso: il governo di quella che fu e rimase sempre, nella qualifica che giuridicamente le spetta, la *respublica Romanorum*) ebbe le connotazioni necessarie e sufficienti per poter essere qualificato, a tenor di diritto, una democrazia.

Ma il giurista, e in particolare lo storiografo del diritto, non può, non deve limitarsi a prendere atto delle istituzioni per come sono predisposte e previste (cioè in un certo senso, soltanto auspiccate) dall'ordinamento giuridico. Spetta al giurista, e in particolare allo storiografo, anche il compito di accertare se, ed entro quali limiti, alle aspettative dell'ordinamento, alle sue previsioni normative, abbia corrisposto, nell'applicazione concreta, la realtà delle cose. È insomma suo compito indeclinabile anche l'esame dell'effettivo funzionamento degli istituti, e la diagnosi delle cause che possano aver determinato ogni eventuale disfunzione. È perciò che, dopo aver qualificato le istituzioni costituzionali romane come fundamentalmente democratiche, dobbiamo passare ora a chiederci se, per quali motivi e quando la democrazia romana entrò in crisi e fu sostituita dal sistema di governo, del tutto antitetico, dell'autocrazia.

Perché una cosa è certa. Si può discutere se il principato di Augusto, o quello di Adriano, o quello dei Severi abbia avuto carattere autocratico (ed io, come si è visto, ritengo di poterlo negare), ma è fuori di ogni possibile discussione che, con Diocleziano prima e con Costantino poi, il governo della cosa pubblica in Roma sia passato ad essere chiaramente, inequivocabilmente autocratico, assolutistico.

6. Dipese questa instaurazione dell'autocrazia nella Roma del quarto secolo da una crisi interna del sistema democratico, o derivò essa piuttosto

da una sovrapposizione improvvisa e violenta del sistema autocratico a quello democratico, cioè da una rivoluzione?

A questa prima domanda io credo che si possa tranquillamente rispondere che il passaggio dall'uno all'altro sistema di governo fu essenzialmente determinato dalla crisi interna della democrazia romana. La quale, in altri termini, non fu uccisa da Diocleziano o da Costantino, ma era ormai già morta, nel 285 d.C., data di ascesa al potere di Diocleziano, per sua propria e intrinseca consunzione.

Chi ben guardi alla storia di Diocleziano e dello stesso Costantino deve onestamente ammettere che queste due grandi figure della storia romana nulla fecero, o quasi, al fine di togliere di mezzo la democrazia. Essi si limitarono a trarre le loro conclusioni dai fatti. E i fatti parlavano chiaro. La *respublica* romana esisteva ormai soltanto di nome, ma in concreto era giunta ad un punto siffatto di dissoluzione, che aveva dato luogo alla più completa anarchia. Il disfacimento era tale che, per salvare il mondo politico romano dalla disintegrazione completa, altro non si potè tentare che di costringerlo entro il busto di ferro di un'organizzazione assolutistica: di tipo militaresco quella di Diocleziano, di tipo orientale quella di Costantino. E il tentativo, se non altro, fruttò alla civiltà romana qualche secolo ancora di respiro, sia pure stentato, in Occidente e in Oriente prima del definitivo tracollo.

Dunque, che di una vera e propria « crisi » della democrazia romana si debba parlare, è scontato. Dirò di più. Se è vero, come io sostengo, che anche il sistema politico del principato merita (almeno sino ad Alessandro Severo, cioè sino ai primi anni del terzo secolo avanti Cristo) la qualificazione giuridica di democrazia, è evidente che il momento culminante della crisi della democrazia romana non presta fianco a difficoltà di individuazione. La crisi della democrazia romana (intesa come esteriore e rovinosa deflagrazione del male) si inserisce cioè in tutta la drammatica vicenda della crisi del romanesimo stesso, verificatasi nel terzo secolo dopo Cristo e culminata in quella che si suol denominare la terza anarchia militare.

7. Dove l'indagine diventa difficile è nell'individuazione delle cause determinanti della crisi: cause che certamente non rimontano al terzo secolo dell'era cristiana, ma devono essere viste in avvenimenti di gran lunga precedenti. Per quali ragioni vicine o lontane la democrazia romana, dopo sei o sette secoli di vita sempre più stenta e grama, venne meno e fallì?

A questo proposito il discorso torna inevitabilmente ad Augusto, perchè è assai facile essere tentati di sostenere che questi, anche se non inferse

il colpo di grazia alla democrazia repubblicana, tuttavia inoculò nel sistema costituzionale romano il germe di quel male che, attraverso Adriano e i Severi, l'avrebbe portata alla fine.

Ma anche sotto questo profilo, la cifra storica di Augusto non va sopravvalutata.

Gli storiografi che (come da ultimo, in una trattazione di rara efficacia e di profondissimo *pathos*, il Syme) parlano di una « rivoluzione » augustea hanno luminosamente contribuito alla penetrazione nei tempi di Augusto e dei suoi successori, ma non hanno colto, a mio avviso, la verità della storia. Assai persuasiva in proposito è la critica, pacata e lucida, che della tesi rivoluzionaria ha compiuto recentemente il De Martino, in parziale adesione a spunti già offerti dal Maschin e dal Heuss. Ma io andrei anche più in là del De Martino. Non solo l'asserita rivoluzione non è ravvisabile sul piano economico, su quello sociale e su quello culturale: e qui il De Martino ha ragione. Essa, come ho accennato dianzi, non è ravvisabile nemmeno sul piano costituzionale: e qui, se mi è concesso di dirlo, non resto convinto dalle diverse opinioni. Si è detto che Augusto, se pur non impose rivoluzionariamente un nuovo ordine, almeno provvide (cito testualmente le parole del De Martino) alla « definitiva sistemazione della realtà politica della crisi in un nuovo e permanente ordine costituzionale ». Ma in realtà Augusto non attese nemmeno a questa sistemazione di carattere definitivo, e quindi di rilevanza costituzionale. Egli non eliminò le strutture tipicamente repubblicane, non contestò in linea di principio la collegialità e la temporaneità delle magistrature, non inventò nemmeno il mito (assai più antico) dei *principes rei publicae*, ma ebbe solo il merito, o in ogni caso la sorte, di rendere psicologicamente accetta la figura del *princeps* (modellata sul suo esempio personale) al popolo romano.

Sarà che ai demiurghi, agli eponimi, ai fondatori ed ai trionfatori non sono portato a credere (il che probabilmente deriva da una manchevolezza del mio senso critico), ma insomma nego che il principato sia stato coscientemente fondato da Augusto: quell'Augusto, badate, che nelle *Res gestae* (cioè nel suo testamento politico), anziché gloriarsi di aver dato stura ad un nuovo ordine, si industria invece, e quasi si affanna, a dimostrare, contro ogni verità, di aver restituito l'ordine vecchio e di essere rientrato, con il 27 a. C., nei limiti della costituzionalità repubblicana: « *Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, protestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt* ».

La verità è, piuttosto, che Augusto, personaggio indubbiamente fa-

scinoso e accattivante, lasciò tanto buon ricordo di sè e della sua opera politica e sociale, che in seguito i Romani tentarono e ritentarono (spesso senza successo) di ritrovare le sue qualità, reali o apparenti, in una lunga serie di principi ai quali ritennero opportuno affidarsi.

- 15 8. Se non erro, le cause prime e più profonde e più vere della crisi della democrazia romana vanno invece ricercate: in primo luogo, nella struttura troppo elementare e troppo poco elastica della costituzione democratica; in secondo luogo, nelle vicende del terzo e del secondo secolo avanti Cristo, le quali posero la democrazia romana di fronte a funzioni nuove da assolvere, e misero appunto perciò in luce l'inadeguatezza e l'indattabilità ai nuovi compiti della democrazia romana stessa.

9. Poche parole sul semplicismo e sulla rigidità della struttura democratica romana.

Si trattava (ricordiamolo) di una democrazia sorta per le limitate esigenze di una piccola *civitas*, cioè approssimativamente corrispondente alle democrazie delle *πόλεις* greche, ma non altrettanto adatta alla vita complessa di una *respublica* che si avviava a diventare sempre più vasta e potente.

Aveva il pregio, la democrazia romana, di essere una forma di democrazia diretta, di essere cioè organizzata in modo che il popolo fosse direttamente interpellato nelle assemblee (senza il tramite deformante delle camere rappresentative), per decidere circa le leggi da emanare ed i magistrati da eleggere. Ma questo pregio era anche, in concreto, un difetto, perchè le assemblee erano di funzionamento difficile. Difficile ne era una troppo frequente convocazione: difficile era che vi partecipassero in buon numero i cittadini; difficile era che i partecipanti ai *comitia* si rendessero veramente conto dei problemi da discutere e da risolvere. Era quindi inevitabile che le decisioni più importanti, sopra tutto nei casi di urgenza, fossero prese dai magistrati. Ed era altresì inevitabile che i magistrati si orientassero a loro volta, nell'azione politica, secondo l'autorevolissima opinione del *senatus*, dell'assemblea in cui sarebbero andati a confluire a titolo vitalizio dopo l'espletamento della magistratura.

Vi era di più. I magistrati erano sì gli eletti del popolo, ma acquistavano, a seguito dell'elezione, la titolarità di poteri estesissimi, del cui esercizio non erano giuridicamente tenuti a rendere conto, nè durante nè dopo il periodo di carica, al popolo. Particolarmente intensi, con caratteristiche addirittura di poteri sovrani, erano quelli implicati dall'*imperium* dei magistrati maggiori, in particolare dei consoli. Dal punto di vista

giuridico, l'unico limite all'eventuale abuso di questi poteri era costituito dalla possibilità di *intercessio*, di veto, che ogni collega poteva esercitare nei riguardi delle decisioni dell'altro collega e che i tribuni della plebe potevano esercitare nei riguardi di tutti i magistrati. Ma, a prescindere dal fatto che l'istituto dell'*intercessio* aveva un'efficacia negativa, puramente paralizzatrice delle iniziative politiche, una efficacia cioè da cui poteva anche derivare un pernicioso immobilismo dell'azione di governo, è chiaro che sul piano politico i magistrati potevano indursi a fare del veto più che altro una minaccia, talvolta a carattere palesemente ricattatorio, per giungere a compromessi di governo e ad accordi di sottogoverno, i quali con i veri interessi dello Stato e del popolo avessero tanto poco, quanto niente a che vedere.

Di qui anche la più che facile tendenza della classe politica attiva a chiudersi in se stessa, ad ostacolare l'intrusione di *homines novi*, a combattere con ogni mezzo le velleità riformiste di qualche futuro Tiberio o Caio Gracco, a non porsi nemmeno il problema di una modifica della costituzione per tener dietro al procedere dei tempi. Questo il quadro della democrazia romana ai suoi albori, cioè nel secolo quarto e nella prima metà del secolo terzo avanti Cristo. Un quadro di debolezze istituzionali, che avrebbero potuto facilmente determinare, sotto la pressione di avvenimenti concreti, cedimenti anche rovinosi della *respublica*.

10. Passando agli avvenimenti concreti, non vi è bisogno che io li ricordi uno ad uno. Do per scontata la loro conoscenza e cercherò di individuarne il significato in rapporto alle sorti della democrazia romana.

Sin verso la metà del secolo quarto avanti Cristo, il teatro di azione degli appetiti politici romani era stato il circostante Lazio. Senonchè, dopo la vittoria sulla lega latina (338 a. C.), Roma non si fermò, ma si indusse ben presto a penetrare in Campania e ad invadere la fiorente colonia greca di *Neapolis*, che costrinse a federarsi con lei. Ciò diede stura ad una nuova serie di guerre, più impegnative di quelle del passato, le guerre sannitiche, che Roma vinse a fatica, dopo alterne vicende, con la battaglia di *Sentinum* del 295 e con quella del lago di Bassano del 287 su Etruschi e Galli *Sénoni*. La zona di predominio romano si estese pertanto, nel primo cinquantennio del terzo secolo avanti Cristo, dal Rubicone (presso cui fu fondata la colonia di *Sena Gallica*) sino a *Neapolis* e *Luceria* nell'Italia meridionale.

Come organizzare politicamente i nuovi territori e le nuove popolazioni, così distanti (sia geograficamente che spiritualmente) dalla latinità romana? Il ricorso ai vecchi sistemi delle incorporazioni territoriali,

oppure dei trattati di vassallaggio (dei *foedera iniqua*) si manifestava ormai insufficiente: sia perchè non era pensabile l'annessione di territori non immediatamente finitimi a quelli della *respublica*, e sia perchè il presupposto di un trattato, di un *foedus*, era costituito, secondo la mentalità antica, dal carattere di *civitas*, di πόλις di ambedue le parti, un carattere che a molte delle consociazioni politiche di nuova conquista faceva difetto. Di qui l'adozione su larga scala di un nuovo sistema, quello della deduzione di *coloniae* nei territori conquistati: *coloniae* che rappresentavano una sorta di filiali, di sedi distaccate, di microriproduzioni della *respublica Romanorum*, ma che inevitabilmente implicavano una forte dispersione delle masse popolari romane, e quindi una sempre più accentuata difficoltà del popolo tutto di controllare la vita pubblica, di partecipare ai comizi, di concorrere alle elezioni magistratuali.

Più gravi ancora furono le implicazioni della successiva conquista mediterranea di Roma, cioè di quell'azione bellica, che portò Roma, tra il 250 e il 150 a. C., attraverso guerre e manovre politico-internazionali memorabili, dapprima alla sottomissione della Magna Grecia, di poi agli scontri vittoriosi con Cartagine, infine all'egemonia su tutto il Mediterraneo, sia occidentale che orientale.

Quando nel 146 a. C., dopo un secolo e mezzo di battaglie alterne, ma di guerre fortunate, Roma distrusse quasi simultaneamente Cartagine e Corinto, la *respublica* si trovò ad essere una potenza mondiale, anzi «la» potenza mondiale, del mondo antico e dovè necessariamente provvedere all'organizzazione di questo suo vastissimo impero, al ridimensionamento di tutta la sua vita sociale, culturale, economica in funzione di questa nuova e diversa situazione storica.

Ed ecco il punto. La concitazione di tempi, la riluttanza dei Romani verso le riforme delle loro istituzioni tradizionali, l'attaccamento che essi portavano alle origini, con la conseguente incapacità loro ad accogliere nel loro seno, a titolo di cittadini, altri popoli (anche quelli di più provata fiducia, come gli alleati italici), fecero sì che la *respublica* rimanesse formalmente strutturata tal quale era prima, cioè come *angustissima civitas*, e che all'organizzazione dell'*imperium* si provvedesse, oltre che con la deduzione di numerose nuove *coloniae*, mediante il sistema di emergenza delle *provinciae*, cioè dei territori di conquista e di sfruttamento affidati al comando militare dei magistrati in carica e, sopra tutto, al comando di promagistrati (i *proconsules* e i *propraetores*) muniti di poteri vastissimi e praticamente incontrollabili.

Questo sistema empirico di organizzazione politica, nato da contingenze eccezionali e stabilizzatosi poi nella prassi costituzionale repubbli-

cana, permise indubbiamente il prodigio (perchè di prodigio si tratta) di tenere insieme per lungo tempo una conquista così ampia e così diversa nelle sue componenti. Ma il prezzo che la democrazia romana pagò per assicurare la tenuta dell'impero fu elevatissimo, fu così elevato da essere in definitiva rovinoso. Primo: perchè la popolazione romana, della cui vigile presenza in città la democrazia aveva tanto bisogno per poter essere veramente tale, si disperse ulteriormente nelle colonie (di diritto romano e di diritto latino) e negli eserciti stanziati delle province periferiche. Secondo: perchè i governatori delle *provinciae* (si pensi a Verre) assunsero il carattere di piccoli monarchi assoluti, dediti allo sfruttamento dei territori di conquista, oltre e più che nell'interesse della *respublica*, anche e inevitabilmente nel proprio interesse; e perchè, di conseguenza, si aprì la corsa degli ambiziosi di potere e di danaro ai ricchi governatorati provinciali ed alla molteplice burocrazia relativa.

Non solo. Le conseguenze delle nuove conquiste furono, alla lunga, rovinose per Roma cittadina sul piano economico. La frequenza delle guerre determinò l'impoverimento della classe contadina, il suo inurbamento oppure la sua emigrazione verso le *coloniae*, nonchè la formazione di immensi latifondi a coltura estensiva o semi-intensiva. L'afflusso di masse ingentissime di prigionieri di guerra determinò il potenziamento dell'economia schiavistica e l'ulteriore svalorizzazione del lavoro libero e della sua dignità: tanto che dei lavoratori liberi Varro consigliava l'impiego, ma solo nei lavori più pericolosi ed insalubri perchè è vero che bisognava pagar loro (diversamente che agli schiavi) una mercede, ma in cambio, se morivano o cadevano ammalati, il datore di lavoro non ci rimetteva del proprio capitale, come sarebbe accaduto in caso di morte o di malattia di uno schiavo rientrante nel proprio patrimonio.

Non voglio dire che le conquiste mediterranee non abbiano importato anche un progresso nell'economia della *respublica*. Se lo facessi chiuderei gli occhi all'evidenza. La larghissima disponibilità dei prodotti delle province, che avevano un costo comparativamente inferiore a quello della produzione italica, determinò indubbiamente il fiorire delle attività commerciali, e più ancora la nascita di un nuovo e caratteristico tipo di industria, l'industria degli incettatori di beni provinciali e degli appaltatori di imposte, ai quali lo Stato dava in concessione lo sfruttamento economico delle province contro la garanzia di immediata e sicura somministrazione di danaro e derrate. Ma questa nuova classe economica degli industriali e dei commercianti non tardò ad assumere caratteri monopolistici e ad influire perciò potentemente sulla politica romana, con larghissimo uso dei mezzi della corruzione, per potere dare sicuro e largo soddisfacimento ai

propri rilevanti interessi. Sul terreno dell'egemonia politica, lo scontro tra l'organizzatissima unione degli industriali e dei commercianti e la non meno compatta alleanza degli aristocratici latifondisti era uno scontro inevitabile, e in definitiva pregiudizievole.

Il tutto ovviamente si svolse in un clima di grave rilassamento morale e, ad onta di tutto, di profondo malcontento. Malcontento delle popolazioni provinciali soggette, malcontento degli alleati italici negletti, malcontento degli schiavi sfruttati (molti dei quali di civiltà pari, se non superiore a quella dei loro padroni), malcontento infine della stessa popolazione proletaria, cioè di quella stragrande maggioranza della popolazione che non era stata chiamata a partecipare alla divisione del bottino e che costituiva pertanto il proletariato disoccupato o sottoccupato dell'*urbs*.

11. In queste condizioni, com'era pensabile che funzionassero effettivamente ed utilmente i vecchi organismi democratici, sorti in funzione di tanto diverse situazioni sociali, economiche e politiche?

È logico, è umano che abbiano funzionato sempre meno e sempre peggio, e che i ceti dominanti, divisi com'erano da contrapposti interessi (la *nobilitas* latifondista da un lato, l'*ordo equester* dell'industria e dei commerci dall'altro) siano passati ad impiegare il proletariato in funzione delle loro particolari aspirazioni, contendendosi come massa di manovra (oggi si direbbe come « base ») di due partiti opposti, ma ambedue egualmente disinteressati alle vere e superiori esigenze della comunità repubblicana: quello degli *optimates* (il partito di destra) e quello dei *populares* (il partito di sinistra).

È logico, è umano che il proletariato cittadino sia caduto facile preda di questo turpe giuoco politico, e si sia allontanato sempre più dal nobile esempio dell'antica *plebs*, alla cui strenua rivoluzione sociale, durata un secolo e mezzo, Roma era debitrice della caduta dei privilegi patrizi e dell'instaurazione di una costituzione democratica.

È logico, è umano che il *senatus*, dimentico dei suoi altissimi doveri, si sia chiuso a difesa degli interessi del ceto dei politicanti da cui era composto: di modo che, già nel 187 a. C. (più di un secolo prima di Augusto), poté avvenire l'incredibile episodio di Scipione Africano che, per sottrarre il fratello Lucio, e di riflesso se stesso, alle incertezze o comunque alle amarezze di un giudizio che i tribuni della plebe reclamavano per una forse inesistente malversazione di pubblico danaro, fece a pezzi dinanzi ai senatori ammutoliti i registri contabili della guerra siriana, ottenendo che il deferimento a giudizio non avesse luogo.

È logico, è umano, inoltre, che in questa situazione di disordine, anche

e sopra tutto morale, siano emerse figure più o meno effimere di salvatori, di *principes*, di duci (Mario, Silla, Pompeo, Cesare, Augusto), in cui si è di volta in volta fiduciosamente creduto, dall'una o dall'altra parte politica, come in demiurghi che potessero, con la loro personale iniziativa, garantire all'interno e all'esterno, la tranquillità e la pace.

È logico, è umano, infine, che poco a poco, di fronte a questo crescente marasma, la fede nella democrazia sia venuta meno; e che si sia collegata la possibilità della pace sociale alla fatale necessità di un *dominus*. «*Cum domino pax ista venit*», per dirla con le parole di Lucano.

12. Il quadro (necessariamente approssimativo) che ho cercato di tracciare conferma, ritengo, la diagnosi secondo cui la democrazia romana si condannò da se stessa alla morte: per la sua strutturale inadeguatezza alle nuove situazioni politiche che fu chiamata a fronteggiare; e per la sua assoluta incapacità di evolversi e di adeguarsi ai nuovi tempi.

Sarebbe occorso per sopravvivere: o tenere rigorosamente distaccata la vita costituzionale della *respublica* cittadina dalle sorti dell'*imperium*, anche a costo di rinunciare a questo ultimo (secondo un modulo di alta civiltà che è stato adottato, ai tempi nostri, dall'Inghilterra), oppure correggere progressivamente le proprie strutture democratiche per proporzionarle alle dimensioni via via crescenti della sfera politica romana (secondo il modulo federativo, di cui hanno dato l'esempio più noto, ai tempi nostri, gli Stati Uniti d'America).

Non furono tentate nè l'una soluzione, nè l'altra. La stessa concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, fatta da Antonio Caracalla nel 212 d. C., sopravvenne troppo tardi per essere in qualche modo operante, ed anzi fu il sintomo supremo del disfacimento politico di Roma. I Romani furono insomma sopraffatti dall'impero mondiale che avevano costituito, e finirono per subordinare i valori della loro democrazia alle esigenze di accentramento, di unitarietà, di dittatura implicite dall'*imperium Romanum*.

13. L'insegnamento che possiamo trarre da questa complessa esperienza è evidente. In primo luogo, mi sembra ovvio che non basti ad una democrazia il « nascere » come tale. Occorre che la democrazia sopravviva. 21 E perchè la democrazia sopravviva, è necessario che la sua costituzione non sia considerata un « tabù » intoccabile, ma, al contrario, sia intesa come un programma da revisionare col procedere dei tempi, e sia anzi sollecitamente e opportunamente revisionata man mano che la civiltà procede, e che procedendo si evolve.

D'altra parte, che cosa garantisce che una democrazia si evolva in

senso democratico, e cioè non si prepari con le proprie mani, attraverso votazioni solo formalmente democratiche, lo slittamento verso l'autocrazia? Le garanzie giuridiche, gli accorgimenti costituzionali, i controlli giudiziari non bastano. Occorre qualcosa di più e di diverso dallo strettamente costituzionale e giuridico. Occorre cioè una severa temperie morale dei cittadini, che impedisca al germe della dittatura (un germe che è sempre in agguato tra i tessuti di ogni consociazione politica) di farsi strada e di trionfare.

Perchè, come ha ben detto un illustre studioso della democrazia, il Tocqueville, dipende dal comportamento dei popoli se una democrazia condurrà alla civiltà o alla barbarie, alla libertà o alla schiavitù. Ogni democrazia è esposta insomma ad avere la dittatura che si merita.

#### POSTILLA BIBLIOGRAFICA

Sul problema della democrazia e della libertà in Roma nel periodo repubblicano (e poi in quello del principato), oltre al classico saggio di LORD ACTON, *The history of freedom* (1907) e alle ormai celebri prese di posizione di CONSTANT, *De la liberté des anciens comparées à celle des modernes* (1819), ora in *Cours de politique constitutionnelle* 4 (1818-20) part. 77 ss. e di JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre* (1900) e ai giudizi del CROCE, *Constant et Jellinek: intorno alla differenza tra la libertà degli antichi e quella dei moderni*, ora rist. nel vol. *Etica e politica* (1931), si veda — tra la letteratura più recente — soprattutto: WIRSZUBSKI, *Libertas as a political idea at Rome during the late Republic and the early Principate* (1950; tr. it. con app. di Momigliano, 1957); VON LÜBTOW, *Blüte und Verfall der römischen Freiheit* (1952); MAYER MALY, *Zur Rechtsgeschichte der Freiheits-idee in Antike und Mittelalter*, in *Oesterr. Zeitschrift für öff. Recht* 6 (1954) 339 ss.; DANIELI, *A proposito di «libertas»*, in *St. De Francis* 1 (1956) 545 ss.; CRIFÒ, *Su alcuni aspetti della libertà in Roma*, in *AG.* 154 (1958) 3 ss.; BRANCA, *Democrazia politica e repubblica romana*, in *Conferenze romanistiche Univ. Trieste* 1 (1960) 199 ss.; ROUVIER, *La République romaine et la démocratie*, in *Varia. Études de droit romain* (1961); UTCENKO, *Die Idee der Volkssouveränität bei den Römern*, in *Romanitas* 3 (1961) [*In honorem Henrici Lévy-Bruhl*] 227 ss.; CATALANO, *Il principio democratico in Roma*, in *SDHI.* 28 (1962) 216 ss. Altra letteratura è citata innanzi nelle note al primo dei due saggi pubblicati in appendice (p. 57 ss.). Spunti sul problema anche negli scritti indicati innanzi nella «postilla bibliografica» a p. 55 s. Sugli sviluppi del concetto di democrazia dall'età antica a quella medievale e alla moderna, notazioni e dati in FASSÒ, sv. «Democrazia», in *NNDI*, ove fonti e bibliografia.

## INDICE

	<i>pag.</i>
Introduzione . . . . .	1
<i>Index rerum gestarum divi Augusti</i> . . . . .	5
Commento	
I. Premessa . . . . .	21
II. Note ai capitoli 1 e 2 . . . . .	21
III. Note ai capitoli 3 e 4 . . . . .	26
IV. Note ai capitoli 5-8 . . . . .	28
V. Note ai capitoli 9-13 . . . . .	34
VI. Note al capitolo 25 . . . . .	36
VII. Note ai capitoli 26-33 . . . . .	38
VIII. Note ai capitoli 34-35 . . . . .	42
IX. Considerazioni conclusive . . . . .	45
Postilla bibliografica . . . . .	55
Appendice	
I. La democrazia romana . . . . .	57
Postilla . . . . .	72
II. La crisi della democrazia romana . . . . .	75
Postilla bibliografica . . . . .	88

SEZIONE IX (DIRITTO PUBBLICO GENERALE E DIRITTO COSTITUZIONALE)

1. *Giurisprudenza italiana su questioni costituzionali attinenti ai Trattati C.E.C.A. e C.E.E.*, a cura di Mario Longo e Anna Luisa Biraschi. 1966.

SEZIONE X (DIRITTO AMMINISTRATIVO)

1. *Decisioni della Corte Costituzionale in materia di giustizia amministrativa*, a cura di Aldo Albini. 1967.

SEZIONE XI (DIRITTO PRIVATO)

1. *Le droit de la famille dans le code civil Ethiopien*, par René David. 1967.
2. *Les lois sur le nom, l'état civil et le droit de famille dans la République de Côte d'Ivoire*, par Paul Dacoury. 1966.
3. *Les lois relatives aux successions et aux donations dans la République de Côte d'Ivoire*, par Paul Dacoury. 1967.
4. *Giurisprudenza in tema di educazione religiosa della prole*, a cura di Renato Mammiucari e Gian Claudio Luzi. 1967.

SEZIONE XV (DIRITTO ECCLESIASTICO)

1. *Decisioni della Corte Costituzionale in materia ecclesiastica*, a cura di Pio Ciprotti. 1965.
2. *Atti della Commissione per la riforma delle leggi ecclesiastiche del Regno* (12 febbraio - 31 dicembre 1925), pubblicati a cura di Pio Ciprotti. 1968.
3. *Atti della Commissione mista dei delegati della Santa Sede e del Governo Italiano per predisporre l'esecuzione del Concordato* (11 aprile - 25 novembre 1929), pubblicati a cura di Pio Ciprotti. 1968.